

# RESOCONTO STENOGRAFICO

108.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	9013, 9048	PRESIDENTE	9014, 9017, 9020, 9021, 9027, 9028, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9047, 9048, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9069, 9070, 9071, 9073, 9074, 9075, 9079, 9083, 9087, 9089, 9090, 9091, 9092, 9096, 9097, 9099, 9104, 9106
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa</b> . . . . .	9014	ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	. . . 9035, 9040 9099
<b>Disegno di legge:</b> (Annunzio) . . . . .	9098	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	. . . 9041
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):		BATTAGLIA ADOLFO (PRI)	. . . . . 9036
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833);		BECCHETTI ITALO (DC)	. . . . . 9057
Nicostra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548);		BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN)	. . . . . 9040
Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).		BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), Relatore di minoranza	. . . . . 9039, 9073
		BOTTA GIUSEPPE (DC), Presidente della Commissione	. . . . . 9021, 9048, 9054
		BULLERI LUIGI (PCI)	. . . . . 9047

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

PAG.	PAG.		
CHELLA MARIO (PCI) . . . . .	9097	<b>Risoluzioni:</b>	
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . . . .	9014, 9089	(Annunzio) . . . . .	9107
FABBRI ORLANDO (PCI) . . . . .	9099	<b>Delegazione parlamentare italiana</b>	
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) . . . . .	9020	<b>all'assemblea dell'Atlantico del</b>	
FERRARINI GIULIO (PSI) . . . . .	9056	<b>nord:</b>	
FELISSETTI LUIGI DINO (PSI) . . . . .	9071	(Nomina dei deputati e comunicazio-	
GEREMICCA ANDREA (PCI) . . . . .	9080	ne dei senatori componenti) . . . . .	9053
GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP) . . . . .	9041	<b>Parlamento Europeo:</b>	
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di</i>		(Trasmissione di risoluzioni) . . . . .	9048
<i>Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	9034, 9042,	<b>Per la messa a disposizione dei deputa-</b>	
	9074, 9091, 9099, 9106	<b>ti del testo degli articoli finora ap-</b>	
LODA FRANCESCO (PCI) . . . . .	9069	<b>provati del progetto di legge sul</b>	
NICOLAZZI FRANCO, <i>Ministro dei lavori</i>		<b>condono edilizio:</b>	
<i>pubblici</i> . . . . .	9039, 9055	PRESIDENTE . . . . .	9107
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . . . . .	9066	RUBINO RAFFAELLO (DC) . . . . .	9107
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	9034	<b>Per la risposta scritta ad una interro-</b>	
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore</i>		<b>gazione:</b>	
<i>per la maggioranza</i> . . . . .	9034, 9037, 9039,	PRESIDENTE . . . . .	9106, 9107
	9042, 9054, 9064, 9073, 9079, 9091, 9099,	SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . .	9106
	9106	<b>Votazione per l'elezione di nove mem-</b>	
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . .	9042, 9074	<b>bri effettivi e nove supplenti in rap-</b>	
POSESELLO GIAN UGO (PCI) . . . . .	9083	<b>presentanza della Camera all'As-</b>	
POLLICE GUIDO (DP) . . . . .	9087	<b>semblea consultiva del Consiglio</b>	
RONCHI EDOARDO (DP) . . . . .	9066, 9067	<b>d'Europa</b> . . . . .	9049
SAPIO FRANCESCO (PCI) . . . . .	9054, 9055, 9090	<b>Votazioni segrete</b> 9021, 9028, 9042, 9058, 9074,	
TAMINO GIANNI (DP) . . . . .	9017, 9041	9092, 9100	
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	9027, 9033, 9034,	<b>Ordine del giorno della seduta di doma-</b>	
	9035, 9036, 9037, 9064	<b>ni</b> . . . . .	9107
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Ritiro di un documento del sindacato</b>	
(Annunzio) . . . . .	9013	<b>ispettivo</b> . . . . .	9107
(Assegnazione a Commissione in sede			
legislativa ai sensi dell'articolo 77			
del regolamento) . . . . .	9048		
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>			
(Annunzio) . . . . .	9107		

**La seduta comincia alle 9,30.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aniasi, Arisio, Fracchia, Nonne, Patria, Picano, Radi e Sapia sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 14 marzo 1984 sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» (1416);

BATTISTUZZI e SERRENTINO: «Unificazione delle aliquote IVA per i periodici» (1417);

NICOTRA ed altri: «Moratoria per il versamento dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 31 dicembre 1983» (1418);

ZANFAGNA ed altri: «Norme per la dire-

zione degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni e degli enti parastatali» (1419);

DA MOMMIO: «Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato» (1420);

MANCHINU ed altri: «Norme per la riconversione d'uso e la destinazione a parco naturale dell'isola dell'Asinara» (1421);

LABRIOLA: «Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'università di Pisa» (1422);

CRISTOFORI ed altri: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (1423);

GARAVAGLIA: «Norme per il recepimento della direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, concernente le qualità delle acque di balneazione» (1424);

GARAVAGLIA: «Norme sulla professione sanitaria di odontoiatria-protesi dentale» (1425);

MARTELOTTI ed altri: «Norme per il passaggio delle competenze sull'Istituto commerciale di Fano dal comune all'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino» (1426).

Saranno stampate e distribuite.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**Assegnazione di disegni di legge  
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

*VII Commissione (Difesa):*

S. 309. — «Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489» (approvata dalla IV Commissione del Senato) (1362) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 300. — «Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni corpi e gradi della marina e dell'aeronautica» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (1363) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disci-

plina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sull'articolo 17 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il filo conduttore che ci ha guidato nella discussione del provvedimento al nostro esame è stato quello di far sì che questo provvedimento riuscisse a combattere l'abusivismo, non soltanto attraverso meccanismi di controllo e di repressione dell'abusivismo attuale e futuro, né solo attraverso meccanismi di sanatoria dell'abusivismo pregresso e del conseguente recupero e risanamento del territorio, ma anche attraverso meccanismi che consentano di determinare nei comuni le condizioni effettive perché questo fenomeno non abbia a ripetersi, proprio grazie al perpetuarsi delle cause che lo hanno generato.

Bisogna formulare la legge in modo tale che il fenomeno non si ricostituisca, soprattutto con una delle sue caratteristiche più salienti: attraverso, cioè, quell'alleanza tra speculatori e cittadini che hanno bisogno della casa, della quale abbiamo già parlato in sede di discussione generale. Questo bisogno di abitazioni non è soddisfatto attraverso i normali canali dell'intervento pubblico, ed è difficilmente soddisfacibile attraverso l'iniziativa privata dei singoli, spesso a causa delle imposizioni e dei controlli che vengono esercitati sul diritto di costruire e che assumono la caratteristica della attività mafiosa e delinquenziale. Questa condizione è agevolata dalla complessità e dalla lentezza delle procedure, per cui spesso il cittadino, vessato da questa situazione, è costretto, o meglio è indotto, a risolversi alla costruzione abusiva, alla disattenzione e alla trasgressione della legge.

L'articolo 17, al nostro esame in questa seduta, si occupa dell'operazione fondamentale che sta alla base del processo urbanistico-edilizio di costruzione, e che è quello della lottizzazione, del frazionamento del terreno proveniente da altre destinazioni (terreno agricolo), nelle zone di sviluppo delle città grandi e piccole, nelle zone turistiche nonché nelle zone in cui c'è una forte pressione all'espansione edilizia. Questi terreni devono venire frazionati per poter essere utilizzati a scopo edificatorio.

L'onorevole Loda ha ieri sera, con molta precisione, con molti dettagli e con puntualità elencato e illustrato i gravi limiti che l'articolo 17 dimostra nella sua formulazione attuale. Non ripeterò perciò le sue considerazioni, ma mi limiterò a ricordare che anche in questo articolo, al comma 9, si adopera una strana procedura, che contraddice il rigore e la fermezza che l'articolo vorrebbe imporre nella sua parte introduttiva, là dove stabilisce la nullità degli atti e l'acquisizione dei terreni al territorio del comune, consentendo questa volta la possibilità di evadere la norma. Infatti, ancora una volta, come si è visto già per l'articolo 11, se le lottizzazioni rientrano nella osservanza dei piani urbanistici, dei regolamenti e delle norme adottate o da adottare, possono essere sanate, introducendo anche qui un'oblazione. Questa volta, l'oblazione, rispetto all'articolo 11, è in misura minore: là si pagava il doppio dei contributi di concessione, qui si paga soltanto il 50 per cento in più, cioè una volta e mezza. Anche qui l'operazione può diventare un'operazione finanziaria, che entra in un conto costi-benefici che il costruttore o lo speculatore può fare, allo scopo di imporre, poi, all'autorità che deve dare la concessione una serie di veri e propri ricatti in termini di occupazione, di investimenti, di opere già eseguite, nei confronti delle quali difficilmente, anche per pressioni di natura politica e clientelare, si torna indietro.

L'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.05 introduce, nella formulazione dei criteri generali che riguardano le lottizzazioni e l'uso del territorio, una innovazione assai

rilevante. Ed io invito il Governo e la maggioranza a riflettere e a considerare con estrema attenzione e con favore la proposta contenuta in questo articolo aggiuntivo.

Il fatto sostanziale, a parte l'introduzione di alcuni meccanismi rigorosi, che puniscono i trasgressori alle norme del presente articolo, consiste nell'identificazione da parte dei comuni di zone del territorio comunale, entro le quali non è consentito procedere a frazionamenti o a scioglimenti di comunione di diritti reali, senza che questa operazione venga preventivamente notificata al sindaco e senza che il sindaco abbia risposto a questa notificazione attraverso la indicazione delle norme urbanistiche e degli elementi di regolamento ai quali ci si deve attenere nell'applicazione della lottizzazione, nei confronti dei quali lo stesso sindaco può anche esercitare il diritto di non autorizzare la lottizzazione medesima. Non si tratta, come potrebbe sembrare a prima vista, di un appesantimento e di un aggravamento della procedura necessaria a costruire, ma di un elemento di certezza che viene introdotto a tutela dei diritti del cittadino, il quale può essere deliberatamente ingannato dallo speculatore o dal costruttore che, in un periodo di tempo abbastanza limitato (probabilmente ancora più limitato dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione in concessione), attraversa l'intera operazione del frazionamento e della lottizzazione.

In questo caso — si sa come avvengono queste cose — si costituisce una società che acquista un terreno ed i soci restano proprietari delle frazioni di tale terreno prima o dopo l'edificazione. Al termine di questa operazione, che ha durata relativamente breve, la società si scioglie e chi ha gestito finanziariamente la vicenda scompare dalla circolazione. Naturalmente questa persona, nell'analisi costi-benefici che deve fare nel portare avanti la sua attività, non può porsi che l'obiettivo del profitto e dell'utile per la società, lungo tutto il periodo in cui essa è costituita. Certamente in queste valutazioni di utile e di profitto non ci sono quei momenti di

incertezza o relativi al minore valore reale del bene venduto di cui il singolo viene in possesso, che nascono dalla presenza di elementi che influiscono sensibilmente sul valore del bene così acquisito.

Tra l'altro, mentre da una parte questa ripartizione in zone e l'autorizzazione che il sindaco deve concedere costituiscono un elemento di conoscenza e, quindi, direttamente ma immediatamente un momento di controllo da parte dell'autorità comunale, circa l'attività urbanistica e edilizia che si svolge sul territorio, dall'altra il sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione o nel comunicare quali sono le destinazioni urbanistiche del terreno in questione, può indicare tutta una serie di parametri che oggettivamente costituiscono dei limiti — come dicevo un momento fa — all'utilizzazione di quelle aree, quindi al valore del bene che si vuole trasferire.

L'elenco sarebbe lungo e, quindi, mi limiterò soltanto a fare alcuni esempi. Tra questi la classificazione sismica del territorio a piccola scala. È noto che oggi si può attraverso l'analisi geologica del terreno definire, all'interno di una determinata zona soggetta a rischio sismico, aree di maggiore o minore pericolosità. Certamente l'autorità deve intervenire affinché, nel regolamentare l'esercizio del diritto a costruire, le zone a più elevato rischio sismico vengano perfettamente identificate, conosciute e possibilmente scartate.

Ricordo poi situazioni geologiche e geotecniche di particolare gravità e di particolare scala rispetto al terreno: frane, difficoltà di fondazioni, situazione idrogeologica del sottosuolo, regime idrologico particolare. In proposito è sufficiente ricordare un episodio di pochi giorni fa, quello dello straripamento dell'Aniene e del danno che ciò ha portato a tutta una serie di territori nei quali l'attività edilizia non è stata certamente conforme alle normative imposte dai regolamenti vigenti.

Esistono, oltre che situazioni e condizioni di questo genere, casi specifici che nascono dalla destinazione attuale, ma anche futura, di parte del territorio a

compiti specifici, che pure debbono essere assolti e per i quali è necessario imporre limiti e vincoli alle possibilità di utilizzazione del territorio circostante. Si possono avere zone industriali con elevato rischio di inquinamento, qualche volta con elevati tassi di inquinamento, dovuti alla legislazione e al controllo non del tutto soddisfacenti. Si possono avere casi molto frequenti di inquinamento acustico, dovuti alla presenza nel territorio di grosse sorgenti di rumore: basti pensare a quello che significa risiedere nelle vicinanze di un aeroporto; ma vi possono essere impianti di produzione di energia, centrali a turbogas, grandi impianti che hanno bisogno di scambiare calore a bassa temperatura, che producono inquinamenti acustici assai gravi e che limitano in maniera molto importante la utilizzazione ed il valore del territorio.

Un altro punto sul quale desidero brevemente soffermarmi è quello che fa riferimento all'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, che introduce nella legge il concetto della formazione di un demanio comunale formato da aree da destinare sia ad edificazione, che alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di attrezzatura. L'argomento è importante e, certamente, al di là della possibilità di entrare nel dettaglio e di spingersi all'esame dei modi in cui realizzare un'iniziativa di questo genere, la proposta impone una scelta politica di fondo, che noi chiediamo ormai da parecchio tempo: sia durante l'esame che abbiamo svolto in Commissione, sia durante il lungo e pesante lavoro che stiamo svolgendo in Assemblea. Dicevo che è tema che richiede una scelta politica che coinvolge la natura e la portata stessa del provvedimento che stiamo esaminando.

In realtà, più si va avanti nella discussione del provvedimento e si approfondiscono gli argomenti, i temi e i problemi in esso implicati, più ci si accorge di quanto siano impegnative le decisioni che qui riassumiamo e quanto possano essere gravi le conseguenze delle scelte che si operano in queste circostanze. Certamente il peso e l'importanza di questi fatti sono anche riconosciuti dalla maggioran-

za e dal Governo che hanno accettato alcuni emendamenti, alcune proposte, che sono state elaborate da noi. È nella speranza che questo piano di collaborazione, che questo piano di accordo, al quale si è giunti nell'intento di offrire, alla fine del nostro lavoro, al cittadino italiano una legge più efficace possibile (purtroppo mi viene da dire meno dannosa, meno insufficiente possibile), possa continuare; è in questa prospettiva che noi riteniamo che sarebbe giusto approfondire il tema di fondo, il tema politico posto dall'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, che introduce il concetto di patrimonio, di demanio comunale delle aree. Una scelta positiva, un atteggiamento politico diverso nei confronti di questo problema, che verrebbe a costituire quell'elemento chiave di passaggio mediante il quale si potrebbe dare al cittadino il segno di un'intenzione di voler combattere alle radici il fenomeno dell'abusivismo, superando la separazione e l'incapacità di comunicare tra Stato e cittadino, ciò che potrebbe essere ottenuto con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Il dibattito, ancora parziale ma già rilevante, sull'articolo 17 ha consentito di mettere in luce i limiti della norma che introduce nella nostra legislazione il concetto di lottizzazione abusiva. Nell'intervento di ieri del collega Nicotra non si riusciva a capire se quell'oratore ritenesse che questo articolo aveva introdotto la possibilità di lottizzare abusivamente, o fosse invece diretto a reprimere tale fattispecie. Ora, questa ambiguità, al di là dello stesso *lapsus* del collega, risulta evidente dalla lettura del testo dell'articolo 17. Si tratta di una norma particolarmente ambigua, attraverso la quale, sotto le mentite spoglie della prevenzione e repressione della lottizzazione abusiva, di fatto si dà mano libera a quanti intendano ricorrervi. Non si prevede infatti alcuna seria attività di prevenzione e di controllo, ma nel migliore dei casi (si

fa per dire!) la semplice monetizzazione dell'abuso compiuto: ciò in linea con lo spirito che informa questo provvedimento, finalizzato essenzialmente a dare copertura agli speculatori e ad acquisire denaro per le casse dello Stato, per coprire (ma probabilmente non ci si riuscirà) *deficit* che hanno cause ben diverse.

Da questo pasticcio, chi subirà le conseguenze negative più pesanti sarà un patrimonio collettivo qual è il territorio sul quale viviamo. La lottizzazione, infatti, costituisce uno degli aspetti più rilevanti dei danni che si possono arrecare al territorio. Per questi motivi, il gruppo di democrazia proletaria esprime tutto il suo rammarico nel vedere vanificata da questo provvedimento ogni possibilità di effettivo controllo sulla distruzione del territorio operata con le lottizzazioni abusive. Lottizzazioni che, come già oratori che mi hanno preceduto hanno messo in luce, comportano danni rilevanti e difficilmente recuperabili, ai fini della utilizzazione del territorio per una corretta vivibilità.

La formulazione proposta dalla Commissione, come ho già detto, è ambigua: lo vediamo fin dal primo comma in cui, nel definire il concetto di lottizzazione abusiva, si dimentica di far riferimento al frazionamento fondiario. Tale concetto viene ripreso successivamente, è vero: ma qui comincia a cascare l'asino, perché non si può fare riferimento ad una questione di tale rilevanza nel contesto dell'articolo, avendo dimenticato di ricomprenderla nella definizione iniziale. Si tratta forse di un fatto puramente formale, se vogliamo concedere il beneficio della dimenticanza ed escludere la cattiva fede, nei confronti di chi ha sostenuto una simile formulazione. Sicuramente, però, la disposizione risulta di difficile interpretazione.

Il secondo comma afferma che gli atti giuridici tra vivi, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere rogati ove sia insufficiente la dichiarazione.

L'ottavo comma che afferma che: «Gli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive sono nulli, ed è fatto divieto di rogarli», è notevolmente carente. Infatti, che cosa vuol dire vietare che gli atti siano rogati, se poi all'atto pratico non si fissa nessuna sanzione?

È evidente che quando si prescrive un divieto senza farne derivare alcuna conseguenza, coloro che dovrebbero ottemperare a tale norma sono già, di per sé, invitati a non rispettarla. Purtroppo nella nostra recente legislazione abbiamo visto molti esempi di questo genere.

Per questo motivo i deputati di democrazia proletaria hanno presentato un articolo aggiuntivo che prevede la fissazione di sanzioni per quei notai che abbiano rogato atti giuridici non conformi a quanto previsto dall'articolo stesso. Riteniamo che questo sia il minimo da pretendere.

Ritornando al secondo comma dell'articolo 77, vorrei sottolineare il richiamo all'articolo 16, in esso contenuto, che riteniamo sia assolutamente inaccettabile, così come inaccettabile è il terzo comma dell'articolo 16 che, di fatto, garantisce la possibilità, se mancano gli estremi del documento, di sanare gli atti stipulati. Quindi, riteniamo che non sia corretto introdurre nell'articolo 17 il riferimento al terzo comma dell'articolo 16.

Proseguendo nell'analisi dell'articolo 17, il terzo comma recita: «I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere iscritti al catasto se non viene allegata copia della domanda...». D'accordo, questa norma può rappresentare il minimo indispensabile, ma se poi non si controlla l'esito di questa domanda c'è da chiedersi a che cosa serva questo atto, sì dovuto, ma insufficiente. E se il frazionamento non è autorizzato che cosa succede?

È evidente che è necessario approvare norme che prevedano l'eventualità del mancato buon esito della domanda, e in questa direzione sono stati presentati alcuni emendamenti, da parte dell'opposizione, che mi auguro il Governo e la Commissione accettino.

Proseguendo nell'analisi dell'articolo 17 troviamo altre norme insufficienti

come ad esempio quelle previste al quarto comma che recita: «I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune dove è sito l'immobile».

Riteniamo opportuna una estensione di questa norma anche per gli appezzamenti di terreno di 10-20 mila metri quadrati ed in questo senso sono stati presentati emendamenti che spero il buon senso faccia accogliere. Passiamo poi ai commi che caratterizzano per difficoltà di comprensione e di applicazione tutto l'articolo 17, cioè i commi 5, 6 e 7. Questi commi prevedono, al loro interno, una procedura così farraginosa e di così difficile applicazione che di fatto renderà possibile la lottizzazione abusiva. Infatti, quanto più la normativa è complicata e difficile da applicare, tanto più è possibile evitare di rispettare quanto previsto da una articolazione così complessa. È evidente, quindi, che i commi 5, 6 e 7 di questo articolo devono essere riscritti, in forma tale che l'esecuzione della sospensione, dell'interruzione delle opere e delle acquisizioni dei terreni sia rapida e non soggetta a difficoltà interpretative. Se non c'è questa immediatezza, questa rapidità di esecuzione, se non c'è chiarezza interpretativa rispetto a quanto afferma l'articolo, è evidente che le disposizioni risulteranno vane; e viene il sospetto che da parte di questa maggioranza e di questo Governo si vogliano introdurre commi di difficile interpretazione proprio come possibile scappatoia per qualunque lottizzazione abusiva. Del resto, che questa sia la volontà lo si comprende andando a vedere il comma 9, che di fatto prevede una sanatoria permanente della lottizzazione, che rappresenta, cioè, l'unico vero scopo di questo articolo, come di tutta la legge: la monetizzazione dell'abusivismo, e non già la repressione o, meglio, la prevenzione dell'abusivismo. Si vuole dunque soltanto

introitare denaro, dando mano libera agli speculatori di effettuare lottizzazioni abusive. Altro che introdurre finalmente, come dice l'onorevole Nicotra, per la prima volta, una organica disciplina in materia di lottizzazioni! Organica forse sì, ma funzionale sicuramente all'abusivismo e non alla sua prevenzione!

Per questo motivo noi siamo favorevoli alla soppressione di questo comma 9, perché lo riteniamo immorale. Oltretutto non c'è nessuna giustificazione reale della sanatoria dell'abusivismo a livello di lottizzazioni, perché se le opere abusive in molte occasioni sono chiaramente sanabili, per quale motivo una lottizzazione abusiva è sanabile? È sanabile qualche cosa che compromette l'integrità del territorio, senza che sia giustificata la sanatoria. Qual è infatti la giustificazione della sanatoria, se non quella di recuperare denaro da parte dello Stato? È una cosa che non trova nessuna giustificazione, tranne quella di consentire uno sviluppo caotico del nostro territorio e delle nostre aree di urbanizzazione. Per questo motivo, riteniamo, ripeto, immorale questo comma 9 e riteniamo necessaria la sua soppressione.

Un altro comma che riteniamo immorale e che è strettamente collegato alla logica dei commi 5, 6 e 7 (cioè dei commi che prevedono praticamente soltanto in termini verbali, ma non di fatto, che gli atti rogati siano nulli), e che va nella stessa direzione del comma 9, è anche il comma 11, dove si stabilisce che: «I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi». Di fatto si vuole deresponsabilizzare tutti i pubblici ufficiali. È troppo comodo! Ciò induce a pensare che questa maggioranza voglia coprire *a posteriori* azioni illecite di cui è corresponsabile, alle quali ha garantito copertura. È un atteggiamento non solo irresponsabile, ma anche immorale. Questo undicesimo comma costituisce una offesa per quei pubblici ufficiali che onestamente si sono preoccupati di controllare e di impedire ogni forma di abu-

sivismo. Riteniamo pertanto che anche questo comma vada eliminato.

Anche il comma 12 dovrebbe essere soppresso; ma spero che, almeno in termini di buon senso, venga recepito ed introdotto in esso questo semplice ragionamento. Il comma prevede che le disposizioni dell'articolo 17 dovranno essere applicate dopo l'entrata in vigore della legge. Come già abbiamo fatto per l'articolo 16, l'efficacia di queste disposizioni dovrebbe essere anticipata al 1° ottobre 1983. Non mi soffermo su questo punto perché mi sembra di tutta evidenza, anche per mantenere un minimo di omogeneità tra le norme del testo.

Dichiaro quindi la mia decisa opposizione e quella di democrazia proletaria all'articolo 17, di cui proponiamo la soppressione.

In subordine, se la soppressione non dovesse essere approvata, voteremo a favore degli emendamenti che potranno rendere attuabili le norme positive, confusamente contenute nell'articolo, nella direzione di una seria prevenzione e di un controllo efficace sulla lottizzazione abusiva.

Siamo anche favorevoli all'introduzione di alcune norme nuove previste dagli articoli aggiuntivi proposti, e precisamente, oltre all'articolo aggiuntivo 17.01 presentato dai deputati di democrazia proletaria, anche all'articolo aggiuntivo 17.02 a firma dei colleghi Alborghetti ed altri, in cui si ripropone, tra l'altro, anche l'utilizzazione in maniera adeguata dei fondi da parte dei comuni. L'accoglimento di questi articoli aggiuntivi da parte della maggioranza e del Governo sarebbe una dimostrazione della loro volontà di reprimere la lottizzazione abusiva.

Se però questo articolo dovesse rimanere così come è formulato, la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità di garantire, attraverso la sanatoria permanente, la possibilità della lottizzazione abusiva. Per il futuro, quindi, la maggioranza non impedirà la lottizzazione abusiva, ma si preoccuperà soltanto di stabilire la monetizzazione di eventuali scelte di lottizzazione abusiva da parte degli spe-

culatori, che hanno già ampiamente alterato e distrutto il nostro territorio.

Mi auguro che prevalga il buon senso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FACCHETTI.** Signor Presidente, l'articolo che stiamo ora esaminando, a nostro avviso, rientra con coerenza nella logica generale di questo capo della legge e, in senso più ampio, nella logica generale del provvedimento che stiamo esaminando, che intende premettere alle necessarie sanatorie dell'abusivismo progresso una serie di norme volte a frenare l'abusivismo futuro; perché questo è il vero problema.

Con questo provvedimento dobbiamo voltare pagina e compiere una riflessione su quello che in questi anni non ha funzionato in termini di organizzazione del territorio e della relativa legislazione. Lo stiamo facendo, anche se la situazione generale in cui si colloca questo dibattito non ci consente forse di farlo nella maniera più approfondita e completa, per cui dobbiamo ancora lamentare alcune lacune nel percorso del nostro lavoro.

Questo dibattito costituisce perciò una sorta di pubblica confessione dello Stato sui limiti e sulle lacune della legislazione in questa materia che ha prodotto questo fenomeno e lo ha portato a dimensioni patologiche.

Le norme di sanatoria rappresentano dunque una sorta di pentimento e di riflessione dello Stato su questo problema ed è perciò necessario collegare queste norme ad altre, sempre in materia di organizzazione del territorio, per impedire che il fenomeno possa riprodursi in futuro.

L'articolo 17 rientra in questa logica, si accosta agli altri articoli già approvati, con i quali ha non poche connessioni, ed estende al problema della lottizzazione il necessario intervento dello Stato. Questa estensione è quanto mai necessaria quando, come in questo caso, interveniamo alla radice del fenomeno, nel momento

della preordinazione del fatto abusivo, in una materia che necessitava, e forse necessita ancora, di un intervento legislativo più accurato e più realistico, nella sua necessaria flessibilità, di quello che oggi conosciamo.

L'articolo 17 costituisce uno dei punti fondamentali di questo provvedimento: le sue stesse dimensioni lo dimostrano ed i numerosi emendamenti presentati lo confermano. L'insieme del testo di questo articolo e degli emendamenti ad esso presentati dalla maggioranza, offre una determinazione abbastanza precisa del problema della lottizzazione, ponendo una valida guida a disposizione dei soggetti cui spetta il compito di attuare le disposizioni in materia.

Il problema dei soggetti che intervengono nell'attuazione delle norme sull'edilizia, che riscontriamo anche in altri punti del progetto di legge in discussione, è uno dei più significativi che il provvedimento tenta di risolvere. L'esperienza ha insegnato che occorre impegnare le responsabilità di soggetti diversi, talvolta mettendoli in contrapposizione dialettica, in modo da evitare, da un lato, il rischio della discrezionalità e, dall'altro, il rischio della fuga dalle singole responsabilità.

Nei casi previsti dall'articolo 17 sono numerosi i pubblici ufficiali (per usare la terminologia dell'articolo) che vengono impegnati per la soluzione del problema della lottizzazione abusiva. Sono convinto che non risolveremo tale problema se non impegneremo le persone che sul territorio saranno chiamate ad applicare la legge per impedire l'abusivismo fin dall'inizio, cioè fin dalla lottizzazione.

In un emendamento che abbiamo presentato al primo comma dell'articolo 17, noi diciamo: «Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengano abusivamente preordinate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi»; sostituendo, quindi, alla parola «iniziate» l'altra «preordinate», per sottolineare l'esigenza di intervenire alla radice del fenomeno.

Quello in discussione è un articolo complesso, e su di esso sarà opportuno, in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

sede di discussione e votazione degli emendamenti, prestare la massima attenzione, perché costituisce una delle chiavi di volta dell'intero progetto di legge.

Infine, sul nono comma, che alcuni critici dicono che effettui una monetizzazione dell'abuso, valgono le considerazioni già svolte in altra sede, nel corso della discussione di un altro articolo che si ispirava ad una logica analoga e che ieri abbiamo risolto in senso positivo.

Non mi rimane che raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'articolo 17, modificato dagli emendamenti presentati dai gruppi della maggioranza.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Il dibattito che si è svolto fino a questo momento ha evidenziato come questo articolo sia uno dei più importanti dell'intero progetto di legge. Tenuto conto dei molti emendamenti, dei molti interventi e del tentativo che il relatore sta compiendo per pervenire alla formulazione di un testo sul quale si realizzino le più ampie convergenze, chiedo che la seduta sia sospesa per mezz'ora per riunire il Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa richiesta possa essere accolta.

*(Così rimane stabilito).*

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,30,  
è ripresa alle 11,35.**

PRESIDENTE. Invito il Presidente della Commissione a riferire all'Assemblea sull'esito della riunione del Comitato dei nove.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Il Comitato dei nove, esaminato

l'articolo 17 ed i relativi emendamenti, ha deciso di presentare, a nome della Commissione, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 17. Il nuovo testo però è ancora in fase di redazione; propongo pertanto che la Camera esamini nel frattempo l'articolo 1-bis e l'articolo 14, con l'articolo aggiuntivo Tassi 14.01, che erano stati accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che la proposta del presidente della Commissione possa essere accolta.

*(Così rimane stabilito).*

Essendo pervenuta una richiesta di votazione segreta sull'articolo 14, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Passiamo pertanto all'articolo 1-bis; ricordo che è del seguente tenore:

*(Sostituzione di norme).*

«Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituite da quelle contenute nel presente capo».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare su tale articolo ed essendo stata chiesta da parte del gruppo del MSI-destra nazionale la votazione a scrutinio segreto sullo stesso articolo, sospendo la seduta in attesa che decorra il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

**La seduta, sospesa alle 11,40,  
è ripresa alle 12.**

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

co, sull'articolo 1-bis, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	488
Votanti .....	323
Astenuti .....	165
Maggioranza .....	162
Voti favorevoli .....	268
Voti contrari .....	55

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Giuseppe  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Angelini Piero  
 Anselmi Tina  
 Arbasino Alberto  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Baslini Antonio  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Berselli Filippo  
 Bianchi Fortunato

Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bogi Giorgio  
 Bonalumi Gilberto  
 Bonetti Andrea  
 Bonferroni Franco  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosco Bruno  
 Bosco Manfredi  
 Botta Giuseppe  
 Bozzi Aldo  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Cafiero Luca  
 Calamida Franco  
 Caldoro Antonio  
 Caradonna Giulio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carlotto Natale  
 Caroli Giuseppe  
 Carpino Antonio  
 Casalnuovo Mario  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Guglielmo  
 Cattanei Francesco  
 Cavigliasso Paola  
 Ciaffi Adriano  
 Ciampaglia Alberto  
 Ciocia Graziano  
 Citaristi Severino  
 Cobellis Giovanni  
 Coloni Sergio  
 Colucci Francesco  
 Colzi Ottaviano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Comis Alfredo  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
D'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Di Donato Giulio  
Di Re Carlo  
Drago Antonino  
Dutto Mauro

Ebner Michael

Facchetti Giuseppe  
Facier Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Forner Giovanni  
Fortuna Loris  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia

Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Genova Salvatore  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Grippò Ugo  
Guarra Antonio  
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Manfredi Manfredo  
Marianetti Agostino  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Medri Giorgio  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Monfredi Nicola  
Mongiello Giovanni  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Raffaelli Mario  
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronchi Edoardo  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Signorile Claudio  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Sospiri Nino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanone Valerio  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido

Alinovi Abdon  
Amadei Ferretti Margari  
Ambrogio Franco  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciopardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Colombini Marroni Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fittante Costantino  
Francesca Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco

Mainardi Fava Anna  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe  
Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Arisio Luigi  
Benedikter Johann  
Di Bartolomei Mario  
Diglio Pasquale  
Ferrari Marte  
Franchi Franco  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Lobianco Arcangelo  
Nonne Giovanni  
Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo  
Picano Angelo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14, che è del seguente tenore:

*(Riscossione).*

«I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge, vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire cinquanta milioni nei casi di esecuzione dei lavori in zone di valore storico, archeologico, turistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione, e nei casi di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni».

14. 01.

TASSI, GUARRA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 14 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Come criterio fondamentale, riteniamo che debba essere mantenuto il principio della riscossione e lo strumento di esecuzione della riscossione stessa, secondo il sistema di cui al regio decreto del 14 aprile 1910, n. 639.

La sinistra pretenderebbe di sostituire questo sistema attraverso l'applicazione della legge n. 689, ritenendo, erronea-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

mente, che questo sistema di riscossione sia più facile e più valido. Nella realtà è esattamente il contrario. La vecchia normativa del 1910 prevede che la ordinanza del sindaco, volta alla riscossione di crediti nei confronti di enti di Stato, sia immediatamente esecutiva e la eventuale opposizione non sospenda, sia sotto il profilo dell'esecutorietà che dell'esecutività, la possibilità di procedere all'ingiunzione stessa. Viceversa, il criterio contenuto nella legge n. 689 prevede che l'efficacia del provvedimento, una volta opposto nel termine di legge, che è di 30 giorni, sia automaticamente sospesa e soltanto a sentenza passata in giudicato diventi esecutivo.

Noi riteniamo che l'ingiunzione debba essere immediatamente esecutiva; semmai il magistrato, in sede di opposizione di fronte ad un clamoroso caso di errore o di grave nocimento, potrà sospendere l'esecuzione dell'atto amministrativo, ma certamente non potrà verificarsi il contrario. Questo, naturalmente, se si vuole incidere con serietà contro l'abuso e se si vuole utilizzare il vantaggio che si può ottenere mediante la possibilità di sanare quelle opere che, perfettamente in regola con le norme vigenti, siano state edificate in assenza del provvedimento di concessione. Ecco perché riteniamo che debba essere mantenuto, come principio fondamentale, il criterio di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e la procedura ivi prevista.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14 nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	493
Maggioranza .....	247
Voti favorevoli .....	279
Voti contrari .....	214

*(La Camera approva).*

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Giuseppe  
 Amadei Ferretti Margari  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Barzanti Nedo  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi  
  
Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpini Antonio  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Ferroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corder Marino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Corsi Umberto  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costi Silvano  
Cresco Giuseppe  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo

Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Forner Giovanni  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Miceli Vito

Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Monfredi Nicola  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quatrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Raffaelli Mario  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Aldo  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio

Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Eugenio  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Signorile Claudio  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco

Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Arisio Luigi  
Benedikter Johann  
Di Bartolomei Mario  
Diglio Pasquale  
Ferrari Marte  
Franchi Franco  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Lobianco Arcangelo  
Nonne Giovanni  
Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo  
Picano Angelo

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Tassi 14.01, che era stato in precedenza accantonato. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, sia sotto il profilo della collocazione logica, sia sotto il profilo della logica interna al provvedimento, una eventuale discussione ed approvazione di norme modificative delle sanzioni penali — qui si tratta di una nuova fattispecie di reato più grave — deve trovare una sua collocazione dopo l'articolo 18, comunque entro il capo I. Non ha nessun significato una loro sistemazione nel capo II, che prevede lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, o nel capo III, che prevede il recupero urbanistico di insediamenti abusivi. L'articolo 18 concerne le norme relative all'azione penale per cui la *sedes materiae* è questa.

Qui, per quanto riguarda l'abusivismo futuro, si è fatto un gran parlare circa la volontà di reprimere tutto quello che non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

è recuperabile. Noi riteniamo che l'insorgere di alcune situazioni vada pesantemente represso, ad esempio, con una sanzione penale. Ecco perché con il mio articolo aggiuntivo 14.01 abbiamo inteso trasformare in delitto (tanto è vero che è punito con la reclusione e con la multa) la violazione edilizia che danneggi o violi i vincoli o la destinazione ambientale, archeologica o storica, o quant'altro è stato considerato con particolare interesse dall'ordinamento giuridico. Se si vuole veramente e con serietà punire ed evitare la lottizzazione nelle zone archeologiche o nelle coste non c'è altro da fare che approvare il nostro articolo aggiuntivo, che prevede la trasformazione in delitto di tale violazione. La punizione prevista va fino a tre anni di reclusione e la multa fino a 50 milioni. Tutto il resto non è altro che vuote parole senza significato: è inutile che ci si straccino le vesti come fa la sinistra per la difesa dell'ambiente e del patrimonio storico ed archeologico, quando poi — una volta chiamati a votare sull'introduzione di una sanzione da comminare a chi viola queste ricchezze nazionali — le stesse forze politiche diventano latitanti e sfuggono il problema. Anche il semplice rinvio della decisione su un aggravamento delle sanzioni dimostra la mancanza di volontà della Camera di voler seriamente aggravare queste pene per questi gravissimi atti contro la nostra ricchezza e la nostra tradizione storica e culturale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mi pare che in ordine al suo articolo aggiuntivo 14.01, data la materia trattata, non sussistano problemi di *sedes materiae*; esso infatti si riferisce ad una norma di legge già in vigore.

Qual è il parere del relatore per la maggioranza sull'articolo aggiuntivo Tassi 14.01?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo opportuno che l'articolo aggiuntivo Tassi 14.01 sia esaminato alla fine del capo III del progetto di legge.

Qualora il presentatore non sia d'accordo, il parere su tale articolo aggiuntivo è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore e rivolgo all'onorevole Tassi lo stesso invito.

CARLO TASSI. Insisto perché il mio articolo aggiuntivo sia votato subito e chiedo a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Pertanto passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, abbiamo insistito per una immediata votazione allo scopo di rendere evidente ciò che si sta verificando in questa Assemblea: una manovra di accantonamento da parte della maggioranza e della Commissione per consentire che questi lavori continuino ad andare avanti secondo una sceneggiata che ormai è fin troppo evidente.

Abbiamo proposto un articolo aggiuntivo del quale siamo profondamente convinti, per rendere veramente efficaci le norme che tutelano l'ambiente, le opere di valore storico e di valore artistico, collocandoci — pensavamo — in un'ottica che non è soltanto nostra, ma che dovrebbe essere soprattutto di tutti coloro i quali, in tutta questa battaglia, non hanno fatto altro che ergersi a nemici delle violazioni urbanistiche e, quindi, a difensori dell'ambiente, del valore storico e del valore artistico di questi beni.

Appena è stata annunciata, signor Presidente, la votazione per scrutinio segreto — questo è il modo di evidenziare certe posizioni —, da parte comunista, da parte dei soliti colleghi che sono incaricati di indicare quale debba essere la votazione, viene annunciata l'astensione su un arti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

colo aggiuntivo che è fondamentale per difendere i beni artistici, i beni archeologici e l'ambiente. E allora, signor Presidente, ormai è venuto in evidenza che cosa stia accadendo in questa Assemblea: non una battaglia per difendersi contro l'abusivismo, ma una battaglia per perdere tempo, per poter essere tutti i giorni sui giornali a dire che c'è una maggioranza che vorrebbe consentire l'abuso e c'è, invece, il partito comunista che difende. Se non ci fossero loro, non si potrebbe realizzare la difesa dell'ambiente, del valore storico, del valore ambientale, dell'urbanistica, eccetera! E poi si astengono!

È ora di finirla, signor Presidente! È ora di finirla con questo ritardo dei lavori, che non serve all'Assemblea e che immobilizza i deputati per quattro giorni alla settimana, senza poter svolgere altra attività e altro lavoro! (*Applausi a destra*).

Ecco perché, signor Presidente, nell'insistere per la votazione, io denuncio una situazione intollerabile in questa Assemblea, intollerabile perché è contro ogni regola. E non si può continuare ad andare avanti con il giorno per il giorno, per fare soltanto il gioco del partito comunista, che anche la maggioranza fa, quando consente che si vada avanti in questo modo (*Applausi a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, noi abbiamo svolto sul capo I di questo progetto di legge una battaglia che crediamo coerente, per ottenere due risultati. Il primo risultato è un inasprimento reale delle sanzioni, non solo di quelle penali, ma anche di quelle economiche, che sono, tra l'altro, le più incisive in questo caso, nei confronti non solo degli abusivi, ma anche dei lottizzatori fondiari abusivi, che sono gli speculatori più odiosi. D'altro lato, abbiamo un emendamento, che non sappiamo se sarà ac-

colto dall'Assemblea (sarà votato tra poco), che istituisce demani di aree comunali, per dare anche una risposta positiva al bisogno di casa e al bisogno di sviluppo urbanistico ordinato del nostro paese.

A noi sembra che così si debba procedere. Non ci sembra che così abbia proceduto (per fare un riferimento a chi ha parlato poco fa) il gruppo del Movimento sociale italiano, che ha appoggiato in questi giorni la maggioranza proprio su quelle norme che erano contro questa linea di rigore e contro questa linea di avanzamento politico (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste a destra*).

CARLO TASSI. Alborghetti, menti sapendo di mentire! Menti sapendo di mentire!

RAFFAELE VALENSISE. Bugiardo!

GUIDO ALBORGHETTI. Vi sono stati emendamenti... (*Reiterate proteste a destra*).

Vorrei poter continuare, Presidente.

CARLO TASSI. Mente sapendo di mentire! È un bugiardo!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi! Onorevole Tassi!

CARLO TASSI. È un bugiardo!

PRESIDENTE. Ma, onorevole Tassi, non mi sembra da considerare un insulto politico appoggiare la maggioranza! (*Commenti a destra*). Prego i colleghi di calmarsi. Onorevole Alborghetti, continui.

GUIDO ALBORGHETTI. Appoggiare la maggioranza non è un delitto politico, Presidente: lei ha perfettamente ragione. Appoggiarla nel segreto dell'urna, magari, è meno simpatico. E questo è avvenuto nei giorni scorsi (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

GUIDO ALBORGHETTI. In ogni caso, emendamenti di maggior rigore presenta-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

ti dal nostro gruppo sono stati respinti in quest'aula, anche per pochissimi voti, con l'appoggio determinante del gruppo del Movimento sociale italiano.

CARLO TASSI. Buffone!

GUIDO ALBORGHETTI. Questo è un dato oggettivo e incontrovertibile.

Ad ogni modo, tornando, se mi è consentito, al merito della mia dichiarazione di voto...

CARLO TASSI. È meglio!

GUIDO ALBORGHETTI. ... noi riteniamo, avendo presentato un emendamento all'articolo 25 che prevede un reato contravvenzionale più grave, non contemplato finora dalle leggi, per le lottizzazioni abusive, che effettivamente quella sarebbe la sede giusta per valutare l'inasprimento delle sanzioni, rispetto al quale noi siamo d'accordo in linea generale.

CARLO TASSI. Ma noi vogliamo che sia delitto e non contravvenzione!

GUIDO ALBORGHETTI. Riteniamo tuttavia che questa formulazione sia demagogica nella sua stesura e inefficace dal punto di vista operativo (*Proteste a destra*).

GIUSEPPE RAUTI. Intanto non votate...

GUIDO ALBORGHETTI. Se si vogliono combattere gli speculatori, ci vuole ben altro che qualche grida manzoniana, caro Pazzaglia! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Onorevole Presidente, io non mi lancerò certo in discorsi di carattere generale quali quelli che ho sentito fino a questo momento (*Commenti*), in cui ognuno rivendica meriti che qualche volta possono essere attribuiti, e qualche volta no, a mio personale parere.

È certo che ognuno ha da rivendicare qualche cosa nel rigore in cui è stato fatto questo capo I del provvedimento.

Mi limito perciò ad osservare che la sostanza dell'articolo aggiuntivo 14.01 presentato dall'onorevole Tassi mira a tutelare, anche con l'introduzione di sanzioni penali, aree del territorio che meritano speciale tutela e che sono già vincolate, appunto, dalle leggi del 1939 e del 1942.

Da questo punto di vista la sostanza dell'articolo aggiuntivo è da noi largamente condivisa, com'è condivisa anche da altri settori della maggioranza (direi da tutti). L'osservazione fatta dal relatore, secondo la quale sarebbe opportuno collocare tale norma al posto giusto, cioè o dopo l'articolo 17, o al termine del capo III, meritava — io credo — accoglimento da parte dei presentatori.

Per quanto riguarda la sostanza, dunque, non ci può essere discussione, anche se noi preferiamo formulazioni migliori. Ad esempio ci sembra preferibile una reclusione che non arrivi fino a tre anni, che è termine molto ampio. Quindi avremmo qualche cosa da discutere sul merito dell'articolo aggiuntivo, che non ci lascia soddisfatti seppure l'intento e l'obiettivo che esso si propone possono essere largamente condivisi, come del resto sono condivisi anche dai colleghi dell'estrema sinistra che hanno presentato un loro emendamento in proposito, di altro tenore.

Allora, a mio parere, utilizzando ciò che il relatore ha detto, vorrei risultasse chiaro che, se si respinge questo articolo aggiuntivo, non si respinge la sostanza delle proposte che in esso vengono fatte e che vengono fatte anche negli emendamenti dei colleghi comunisti e dei colleghi della maggioranza. Vorrei altresì che risultasse chiaro che si tornerà sull'argomento in sede successiva per apportare al provvedimento una modifica che tenga conto della sostanza e delle ispirazioni che muovono emendamenti diversi tutti condivisibili.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Battaglia, anche il presidente del mio gruppo è d'accordo nel rinviare ad altro momento la votazione del mio articolo aggiuntivo 14.01 (*Commenti all'estrema sinistra*).

Non vi ho mica autorizzato a ridere! Potete anche rimanere normali!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Mi pare che si debba ringraziare l'onorevole Battaglia per aver persuaso i presentatori e il gruppo del Movimento sociale italiano, con le sue argomentazioni, a rinviare ad altra sede la collocazione dell'articolo aggiuntivo Tassi 14.01.

Dobbiamo ora tornare all'articolo 17. Do pertanto la parola al relatore, onorevole Piermartini, affinché legga e illustri l'emendamento interamente sostitutivo presentato dalla Commissione. Vedremo poi se saremo in grado di discutere questo articolo 17, o se vi sarà bisogno da parte dei colleghi di ulteriori approfondimenti. Parli pure, onorevole Piermartini.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha esaminato l'articolo 17, dopo il dibattito che si era svolto in Assemblea, ed ha preparato — con parere unanime — una proposta che brevemente illustro. Nella parte iniziale essa contiene una nuova definizione della lottizzazione, che ci sembra più ampia, in quanto comprensiva di tutti gli atti diretti alla trasformazione del territorio, che possono essere considerati lottizzazione. Sembra a noi che, in questa maniera, si sia trovato un punto di accordo che permetta di fare sostanziali passi avanti.

Nello stesso modo, si è evidenziato il fatto che, di fronte alla richiesta di una certa procedura, da parte dei soggetti che vogliono procedere ad iscrizioni al catasto, diventava necessario, ove i sindaci non fornivano la documentazione occorrente, predisporre una procedura sostitutiva.

Si conserva, inoltre, come punto fondamentale, il lotto minimo di 5 mila metri quadrati, di fronte a proposte avanzate

con vari emendamenti, che tendevano ad aumentare tale entità, e si arriva a considerare le lottizzazioni acquisite di diritto al patrimonio comunale, nei casi di abusivismo.

Sono punti fondamentali che dovrebbero permettere di sconfiggere il fenomeno in questione. Esiste, infine, la previsione di una comminatoria nella applicazione della legge n. 89 del 1913, relativamente ai pubblici uffici che roghino atti nulli. Al fine di rendere più efficaci le norme, si introduce la previsione di una confisca dei terreni, che opera di diritto con la sentenza del giudice penale, mediante acquisizione del bene al patrimonio del comune.

In questa maniera si dovrebbe raggiungere l'obiettivo di togliere finalità economiche all'abusivismo. Dunque, la norma che stiamo esaminando dovrebbe risultare molto efficace per combattere l'abusivismo futuro.

Come richiesto dal Presidente, do lettura del testo dell'emendamento 17.38 della Commissione:

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando venga predisposta o attuata la trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque fissati dalla legge regionale.

Gli atti giuridici tra vivi, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere rogati dai notai né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso potrà essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante, attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi, ovvero la prescrizione di strumenti attuativi ai sensi dello strumento urbanistico generale approvato.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo, notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 6 ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6.

Sono nulli e non possono essere rogati gli atti diretti alla realizzazione delle lottizzazioni abusive nonché quelli aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto

dal quinto comma del presente articolo, stipulati dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Qualora la lottizzazione venga iniziata prima della prescritta autorizzazione, ma sia comunque conforme agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento di presentazione del progetto, gli interessati possono conseguire l'autorizzazione in sanatoria alle condizioni fissate in sede di convenzione e comunque corrispondendo una somma, a titolo di oblazione, pari al doppio degli oneri di urbanizzazione previsti in convenzione. Sono comunque dovuti gli oneri previsti dalla convenzione medesima.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi; l'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie.

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli, previsti dagli articoli 16 e 17, e non convalidabili, costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima».

Questo è dunque il testo dell'emendamento 17.38 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Le chiedo ora, onorevole Piermartini, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Crucianelli 17.1 e 17.35, che recava il numero 16.02.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Crucianelli 17.1 e 17.35?

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza; quindi accetta l'emendamento 17.38 della Commissione ed è contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonetti Mattinzoli. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.38 della Commissione, interamente sostitutivo, in quanto risolve in larghissima parte i problemi evidenziati con gli emendamenti già presentati all'articolo 17, anche se devo esprimere una riserva sul nono comma così come è formulato poiché non si cancella, ma si rende più onerosa la sanatoria di quelle lottizzazioni abusive conformi agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie. Ho detto che esprimo una riserva in quanto pare rinvenirsi in questa norma una strisciante depenalizzazione.

Inoltre il mio parere è favorevole all'articolo aggiuntivo 17.06 della Commissione e all'emendamento Alborghetti 17.02.

PRESIDENTE. Onorevole Bonetti, devo arguire che lei esprime parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 17.1 e 17.35.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia dichiarazione di voto sarà sintetica perché sostanzialmente l'emendamento interamente sostitutivo, elaborato dalla Commissione in modo molto sofferto, recepisce non solo la sostanza, ma la generalità delle proposte che noi abbiamo formulato in merito all'articolo 17.

Si tratta di consentire interventi più efficaci di lotta contro la speculazione fondiaria e contro le lottizzazioni abusive; fino ad ora la legge non consentiva di colpire alla radice questo male e sappiamo bene che intervenire ad opere già costruite non è semplice, perché comporta problemi di ordine sociale, oltre che di ordine economico e generale.

Ebbene, l'aver accettato che il giudice con sentenza di condanna, qualora vi siano lottizzazioni abusive, debba confiscare i suoli soggetti a lottizzazione abusiva è un fatto di grandissima rilevanza, in particolare per l'automaticità del procedimento, ma anche perché eventuali inerzie da parte degli amministratori e del sindaco potranno così essere utilmente surrogate a favore della collettività, in modo assai significativo.

Vorrei fare solo un esempio per dare una idea e una misura del problema: una stima assai attendibile prevede che una norma di questo genere, solo nel comune di Roma, consentirà il passaggio al comune di 600 ettari, una estensione, cioè, che può consentire l'insediamento di 50-60 mila abitanti, compresi i servizi, verde pubblico e così via.

Si tratta di una conquista, non esitiamo a dirlo, che cambia la natura del capo primo di questo progetto di legge, nel senso che rende questo capo, in alcuni suoi punti — e nonostante le lacune che continuano a sussistere in altre parti — più efficaci di quanto non fosse la legge n. 10 e le precedenti leggi.

Rimangono ancora alcune nostre perplessità sul terz'ultimo comma di questo articolo 17, là dove si prevede una sanatoria per le lottizzazioni non autorizzate, ma soggette ad autorizzazione obbligatoria, comunque effettuate. Riteniamo si

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

tratti di un punto molto serio e grave e che meriterà in futuro una nuova considerazione.

Comunque, l'aver aggravato la penale a carico degli inadempienti è un dato che, in ogni caso, consideriamo positivo.

Dunque, voteremo a favore dell'articolo 17, nel nuovo testo, e per concludere esprimerò un'ulteriore ed ultima considerazione.

L'articolo 17 soprattutto, ma anche altri articoli di questa legge hanno subito notevoli modificazioni e noi diciamo miglioramenti, ciò dimostra come sia possibile in un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione arrivare a risultati positivi, e dimostra anche come sia stato grave che il Governo e la maggioranza abbiano perduto mesi, che sono trascorsi in una rigidità, in una chiusura che noi abbiamo sempre considerato ingiustificata. Ma non vogliamo fare polemiche sul passato. Se questo atteggiamento di nuova apertura, se questa disponibilità a discutere proseguirà, noi ne prenderemo atto positivamente e prenderemo atto soprattutto che questo progetto di legge, nato male, può finire meglio di come si prevede.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alborghetti, vorrei ricordarle che in occasione della discussione dell'articolo 16 l'emendamento Sapiro 16.12 è stato trasferito all'articolo 17, con l'assenso dell'onorevole Sapiro.

**GUIDO ALBORGHETTI.** Ora l'emendamento Sapiro 16.12 è assorbito dall'emendamento 17.38 della Commissione, interamente sostitutivo.

**PRESIDENTE.** È assorbito. Benissimo. Onorevole Alborghetti, lei mantiene il suo articolo aggiuntivo 17.05 ed il relativo subemendamento 0.17.05.1?

**GUIDO ALBORGHETTI.** Ritiro l'articolo aggiuntivo 17.50 e, di conseguenza anche il subemendamento 0.17.05.1.

L'unico sul quale insistiamo è il mio articolo aggiuntivo 17.02.

**PRESIDENTE.** Avverto che la Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

**Art. 17-bis.**

Quando nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, ordina con la sentenza la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

17. 06.

LA COMMISSIONE.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

**LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto al testo originario dell'articolo 17 si sarebbe potuto dire che le vie dell'inferno sono lastricate solo di buone intenzioni, perché in realtà il primo comma nel voler dare una definizione di lottizzazione abusiva, in realtà non esprimeva un concetto preciso, ma dava solo una interpretazione pleonastica, mentre ora ci troviamo di fronte ad una formulazione più valida, più articolata, anche se manca ancora una visione organica, e questa è la conseguenza di una stesura affrettata, strada che si è dovuto scegliere perché è arrivato all'esame dell'Assemblea un testo del tutto inadeguato. Ecco perché non è possibile votare a favore dell'emendamento della Commissione 17.38, interamente sostitutivo dell'articolo 17, anche se è onesto riconoscere lo sforzo fatto dalla maggioranza assieme alle opposizioni per cercare di arrivare ad una soluzione più accettabile, giuridicamente più vali-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

da. In effetti oggi ci troviamo di fronte ad un testo, qui distribuito in fotocopia, con annotazioni che sovente non danno la sensazione esatta della portata del provvedimento. Occorrerebbe una maggiore meditazione dell'Assemblea, se veramente essa vuole svolgere il proprio compito di discussione, di controllo sui progetti legislativi. Evidentemente, ci troviamo di fronte ad un testo che allo stato è un bell'oggetto, o un brutto oggetto misterioso, ma che non può essere sufficientemente meditato.

Noi quindi chiediamo che la votazione dell'articolo 17 venga per il momento accantonata, affinché tale articolo possa essere meglio esaminato, e — mi consenta, signor Presidente — redatto nella stesura definitiva. Il testo che ci è stato distribuito in questo momento non ha infatti, direi, la dignità di una stesura definitiva.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Molto brevemente, signor Presidente, annuncio che il gruppo di democrazia proletaria, valutato lo sforzo della Commissione di rendere più credibile quell'articolo 17, sul quale avevamo espresso non solo molte riserve, ma una netta opposizione, ritiene di doversi astenere dalla votazione sull'emendamento della Commissione 17.38, interamente sostitutivo dell'articolo 17. Se esso, infatti, recepisce alcune delle proposte da noi avanzate, la sua articolazione risulta ancora tuttavia abbastanza complessa e di difficile attuazione; e soprattutto non è stato modificato lo spirito di quello che era il vecchio nono comma, che disponeva la sanatoria della lottizzazione abusiva, anche se limitatamente a quella che rispettava la normativa vigente.

L'attuale notevole costo previsto per ottenere la sanatoria porta a presumere che questa non costituisca una scappatoia e un'incentivazione all'abusivismo. Per questo motivo riteniamo che lo sforzo vada nella direzione giusta. Tuttavia, in

termini di principio, questa soluzione non ci convince: non crediamo sia questo il modo di affrontare il problema. Rimangono quindi tutte le nostre perplessità, e per questo motivo, come ho detto, ci asterremo.

Siamo invece favorevoli agli emendamenti che tendono a responsabilizzare il comportamento dei notai nel rogare gli atti. Questo era il senso anche dell'articolo aggiuntivo Ronchi 17.01 che adesso pertanto ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai firmatari degli emendamenti Crucianelli 17.1 e 17.35 se li mantengono dopo la presentazione dell'emendamento della Commissione 17.38, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

**ALFONSO GIANNI.** No, signor Presidente, lo ritiriamo.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Chiedo di parlare, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Voglia indicarne il motivo.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Per un chiarimento, signor Presidente. Avevamo proposto di rinviare questa votazione per consentire una maggiore riflessione. A questo punto, non formalizzo la richiesta, ma desidero rilevare che il comportamento tenuto in questa occasione non deve assolutamente costituire un precedente. In questo momento, infatti, ci viene addirittura presentata una ulteriore aggiunta ad un testo che è stato interamente rifatto. In questo modo non siamo in condizione di conoscere esattamente di che cosa trattiamo, né quindi di presentare eventuali subemendamenti. Tutto ciò, signor Presidente, non è serio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, la sua osservazione giunge opportuna. Se l'oggetto della votazione non fosse chiaro, non vi sarebbero difficoltà a rinviare la votazione stessa. Poiché, tuttavia, un suo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

collega di gruppo, l'onorevole Boetti Vil-lanio Audifredi, ha già svolto una dichia-razione di voto sull'emendamento intera-mente sostitutivo dell'articolo 17 presen-tato dalla Commissione, ho ritenuto che anche per il suo gruppo fosse chiaro l'og-getto della votazione.

Prendo atto comunque della sua osser-vazione, onorevole Baghino, e anche del fatto che non formalizza la sua richiesta, assicurandole che nel prosieguo del dibat-tito terremo debito conto di quanto da lei sottolineato.

Onorevoli colleghi, passiamo alla vota-zione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei far presente l'esigenza di una riserva per il coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore, prendo atto della sua richiesta.

Pongo in votazione l'emendamento del-la Commissione 17.38, interamente sosti-tutivo dell'articolo 17, accettato dal Go-verno.

*(È approvato).*

Sono pertanto preclusi gli altri emenda-menti presentati all'articolo 17.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 17.06 della Com-missione.

Onorevole rappresentante del Governo, le chiedo ora il parere su questo articolo aggiuntivo.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ac-cetta l'articolo aggiuntivo 17.06 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

MARIO POCHETTI. Chiediamo lo scruti-nio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Po-chetti.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-greta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 17.06 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	424
Maggioranza . . . . .	213
Voti favorevoli . . . . .	358
Voti contrari . . . . .	66

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Armato Baldassare  
 Armellini Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Baghino Francesco  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boetti Villanis Audifredi Ludovico  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colucci Francesco  
Columbia Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Corti Bruno

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
D'Aquino Saverio  
D'Aquisto Mario  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fiori Publio  
Fittante Costantino

Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Forner Giovanni  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippa Ugo  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Monfredi Nicola  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicoira Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria  
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Rabino Giovanni  
Raffaelli Mario  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Ruffolo Giorgio  
Russo Francesco

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Signorile Claudio  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo

Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Arisio Luigi  
Benedikter Johann  
Di Bartolomei Mario  
Diglio Pasquale  
Ferrari Marte  
Fioret Mario  
Franchi Franco  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Lobianco Arcangelo  
Nonne Giovanni  
Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo  
Picano Angelo  
Radi Luciano  
Seppia Mauro

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

**LUIGI BULLERI.** Questo articolo aggiuntivo è perfettamente coerente con l'atteggiamento da noi tenuto nei confronti di questo provvedimento e con le proposte di modifica che via via abbiamo formulato, relativamente alla necessità di norme repressive, tali da impedire il ricrearsi di situazioni di abusivismo, e quindi, di esigenze di sanatoria.

Per questo noi abbiamo individuato nel potere di controllo e di intervento dei comuni, nell'ambito di una legislazione e di programmi attuativi regionali, uno dei capisaldi fondamentali senza i quali queste garanzie sono impossibili da ottenere.

Ma — e qui veniamo al problema che poniamo con l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 — se vogliamo che questi principi non restino astratti, per quanto essi sono accolti e trasferiti nel provvedimento che discutiamo, noi dobbiamo procedere a dotare i comuni di strumenti e mezzi che siano tali da metterli in condizione di assolvere ai compiti e ai doveri che andiamo a prefigurare.

Infatti, se andiamo ad esaminare la situazione attuale, riscontriamo che una delle cause da cui l'abusivismo è partito, quella della difficoltà di avere alloggi, attraverso un piano di edilizia economica e popolare, è quella che crea ai comuni maggiori difficoltà, perché sono sempre più insufficienti i mezzi a loro disposizione.

È per questo che con l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 diamo ai comuni la possibilità di acquisire aree alla proprietà del demanio comunale, istituendo un fondo nazionale, presso la Cassa depositi e prestiti, al quale si possa attingere per mutui ventennali senza interesse, con i quali mutui siano resi possibili sia l'acquisizione sia l'urbanizzazione delle aree. Prevediamo che la copertura di questo fondo sia assicurata attraverso l'utilizzazione del 50 per cento dei proventi relativi al primo anno di attuazione della presente legge, e del 20 per cento dei progetti GESCAL. Voglio ricordare a questo proposito come la Camera sia investita del fatto che non tutti i fondi GESCAL siano stati utilizzati per gli scopi che la legge prevede.

Questi fondi potranno essere utilizzati dai comuni nell'ambito di programmi regionali, in tempi programmati e previsti. Noi riteniamo che solo attraverso misure di questo genere il provvedimento in discussione possa permettere la realizzazione di quei piani di risanamento e di quei programmi che sono previsti al suo interno, e la cui elaborazione spetta alle regioni.

Se non si accolgono proposte come questa, a nostro avviso si dimostra chiaramente la volontà di aggravare le difficoltà ed il caos nei quali i comuni si trovano ad operare in questo settore, e si dà l'impressione di volere esclusivamente una legge per ricavare soldi, senza curarsi delle conseguenze che sul territorio e nel paese essa potrebbe avere (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, considerando che l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 è molto complesso; che su di esso ritengo necessario avere il parere della Commissione bilancio; e infine che già nel disegno di legge sui programmi organici presentato dal Governo al Senato è individuata la possibilità di costituire un demanio di aree, chiedo di avere il tempo di sottoporre questo articolo aggiuntivo ad un ulteriore esame del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Botta. Riprenderemo l'esame dell'articolo aggiuntivo in questione alla ripresa pomeridiana.

Prima di sospendere la seduta, ricordo ai colleghi che alla ripresa pomeridiana avrà subito luogo una votazione con il procedimento elettronico sulla lista bloccata per l'elezione di nove membri effettivi e di nove supplenti in rappresentanza della Camera dei deputati all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,5,  
è ripresa alle 16.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Guido Bernardi, Bogi e Dal Castello sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Nella seduta del 9 mar-

zo 1984 è stato assegnato alla X Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa, il disegno di legge: «Obbligo dell'uso del casco protettivo di tipo approvato, da parte dei motociclisti e ciclomotoristi» (1286).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato: RIZZO: «Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori» (856) (*con parere della I, della II e della IV Commissione*).

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni su

«il ruolo e le funzioni delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria» (doc. XII, n. 22),

«l'integrazione finanziaria nella Comunità» (doc. XII, n. 23)

e

«la creazione di un mercato europeo dei capitali» (doc. XII, n. 24),

approvate da quel consesso rispettivamente la prima il 13 febbraio, la seconda il 16 febbraio e la terza il 17 febbraio 1984.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alla VI Commissione (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo di una risoluzione sul

«progetto di trattato che istituisce l'Unione europea» (doc. XII, n. 25),

approvata da quel consesso il 14 febbraio 1984.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Esteri).

**Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Ricordo che la votazione si svolgerà secondo il disposto dell'articolo 56, comma terzo, del regolamento.

Sulla base delle designazioni dei gruppi, ho compilato le seguenti liste che i deputati voteranno a scrutinio segreto:

Membri effettivi i deputati: Giuseppe Amadei, Varese Antoni, Gerardo Bianco, Michele Cifarelli, Filippo Fiandrotti, Pino Rauti, Antonio Rubbi, Adolfo Sarti e Giuseppe Zamberletti.

Membri supplenti i deputati: Guido Alberini, Gilberto Bonalumi, Franco Focchi, Angela Francese, Massimo Gorla, Guido Martino, Enrico Rizzi, Stefano Rodotà e Massimo Teodori.

Indico pertanto la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	382
Votanti .....	379
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	190
Voti favorevoli .....	294
Voti contrari .....	85

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Albertini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Giuseppe  
 Amadei Ferretti Margari  
 Ambrogio Franco  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barzanti Nedo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boдрato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Borri Andrea  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo

Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cocco Maria

Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corder Marino  
Corti Bruno  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

Dal Maso Giuseppe  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Formica Rino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Fornasari Giuseppe  
Forner Giovanni  
Fortuna Loris  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredino  
Mannino Antonino  
Mannuzzo Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mastella Clemente  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano

Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Sospiri Nino  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tempestini Francesco  
 Testa Antonio  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria  
 Usellini Mario

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Bianco Gerardo  
 Genova Salvatore  
 Madaudo Dino

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Benedikter Johann  
 Dal Castello Mario  
 Di Bartolomei Mario  
 Diglio Pasquale  
 Ferrari Marte  
 Fioret Mario  
 Franchi Franco  
 Leccisi Pino  
 Lega Silvio  
 Lenoci Claudio  
 Lobianco Arcangelo  
 Nonne Giovanni  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Patria Renzo  
 Picano Angelo  
 Seppia Mauro

Proclamo pertanto eletti a rappresentanti della Camera nell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, come membri effettivi i deputati: Giuseppe Amadei, Varese Antoni, Gerardo Bianco, Michele Cifarelli, Filippo Fiandrotti, Pino Rauti, Antonio Rubbi, Adolfo Sarti e Giuseppe Zamberletti;

e come membri supplenti i deputati: Guido Alberini, Gilberto Bonalumi, Franco Foschi, Angela Francese, Massimo Gorla, Guido Martino, Enrico Rizzi, Stefano Rodotà e Massimo Teodori.

**Nomina dei deputati e comunicazione dei senatori componenti della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del nord.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a seguito degli accordi presi con il Presidente del Senato e su designazione dei gruppi, ho chiamato a far parte della delegazione italiana all'Assemblea dell'Atlantico del nord i deputati: Beniamino Andreatta, Gianfranco Astori, Francesco Cattanei, Enea Cerquetti, Francesco De Carli,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Aristide Gunnella, Giorgio Napolitano, Martino Scovacricchi, Mirko Tremaglia.

Informo che il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa delegazione i senatori: Angelo Bernassola, Antonio Bisaglia, Arrigo Boldrini, Fabio Fabbri, Severino Fallucchi, Pietro Fosson, Eliseo Milani, Piero Pieralli, Giglia Tedesco Tatò.

Comunico che la delegazione si riunirà venerdì 16 marzo alle ore 14 nell'aula di Palazzo Raggi per procedere alla propria costituzione.

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Invito il presidente della Commissione a riferire sull'esito della riunione del Comitato dei nove.

**GIUSEPPE BOTTA, Presidente della Commissione.** Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 il Comitato dei nove non è ancora in grado di esprimere il proprio parere sia per quanto riguarda le procedure tecniche sia per le procedure finanziarie che sono legate ad esso.

Tenuto conto che il Comitato sta anche esaminando gli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 17, che dovranno essere discussi dall'Assemblea nel corso della seduta odierna, chiederei di sospendere la seduta fino alle 17.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa proposta possa essere accolta.

*(Così rimane stabilito).*

Onorevole Botta, raccomando al Comitato dei nove di concludere i suoi lavori entro tale termine.

Sospendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 16,15,  
è ripresa alle 17.**

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore.

qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02?

**GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è consapevole che occorre dare soluzione ai problemi affrontati dall'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02: sembra infatti opportuno preconstituire un demanio di aree finalizzato ad impedire l'abusivismo in via preventiva. A questo fine il Governo ha già presentato al Senato un disegno di legge, concernente un piano organico di interventi, che prevede un'operazione di questo genere.

Pertanto, per quanto riguarda tale articolo aggiuntivo — dato che una sua eventuale approvazione comporterebbe questioni relative alla copertura finanziaria (dovrebbe farsi riferimento a finanziamenti per il CER e a finanziamenti GESCAL) e data la necessità del parere della Commissione bilancio — chiediamo ai suoi presentatori di ritirarlo e di discutere di questo argomento in occasione del dibattito sul disegno di legge governativo che è attualmente all'esame del Senato.

Se l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 non venisse ritirato, il parere della Commissione sarebbe contrario.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alborghetti o altro firmatario intendono accogliere l'invito del relatore?

**FRANCESCO SAPIO.** Signor Presidente, noi non siamo d'accordo con la proposta fattaci dal relatore e riteniamo che si debba votare subito l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02.

Tuttavia, devo far rilevare che il nostro gruppo parlamentare, per risolvere problemi anche afferenti all'oggetto della discussione, si è momentaneamente riunito in una direzione politica. Quindi il gruppo comunista non sarebbe in grado di votare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sapiro, lei sa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

benissimo che in quest'aula hanno diritto di voto i singoli deputati e non i gruppi parlamentari, anche se gli impegni di ciascun gruppo sono certamente importanti. Comunque, se lei crede e se il relatore è d'accordo, si potrebbe accantonare questo articolo aggiuntivo.

FRANCESCO SAPIO. Mi era parso che ci fosse una richiesta di dichiarazione di voto dell'onorevole Ferrarini. Inoltre, posso intervenire anch'io per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. A prescindere dalle richieste di effettuare dichiarazioni di voto, che sono due, onorevole Sapiro, direi di accantonare momentaneamente l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 e proseguire nella discussione.

FRANCESCO SAPIO. Il problema rimane, perché anche sull'articolo 18 noi abbiamo chiesto una votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Sapiro, questo non ha rilievo.

FRANCESCO SAPIO. Se fosse possibile, potrei intervenire per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02. Altrimenti chiederei una sospensione della seduta per dieci minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ad accantonare l'articolo aggiuntivo 17.02, possiamo passare...

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei fare una dichiarazione di voto sul nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Le darò la parola fra poco. Vi era la proposta di accantonare questo articolo aggiuntivo per discuterlo insieme al disegno di legge attualmente

all'esame del Senato. Il relatore ha aggiunto che, nel caso in cui si esaminasse subito tale articolo aggiuntivo; la Commissione sarebbe di parere contrario. Pertanto devo ancora acquisire il parere del Governo. Onorevole ministro Nicolazzi, qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02?

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore e rinnovo l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sapiro ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02.

FRANCESCO SAPIO. Noi riteniamo che non si debba accogliere la richiesta del relatore di accantonare il nostro articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, perché ci sembra che attendere che venga trasmesso alla Camera il disegno di legge che è attualmente all'esame del Senato, per discuterlo nel suo contesto, non sia confacente all'opportunità di affrontare contestualmente al provvedimento di sanatoria il problema della costituzione di un demanio di aree. Riteniamo infatti che sia stata proprio la mancanza di aree edificabili una causa strutturale che ha motivato e, a volte, incentivato l'abusivismo edilizio.

Le nostre erano proposte articolate, che senz'altro avrebbero potuto essere accolte dalla maggioranza e dal Governo, che pure si sono detti disponibili ed interessati ad affrontare complessivamente la questione, anche se, forse, non nei termini specifici con cui noi l'avevamo posta.

Ricordando qual è stata la sorte dell'articolo 18 della legge urbanistica, volevamo recuperare la possibilità, per i comuni, di disporre di un patrimonio di aree affinché i programmi di gestione e di uso del territorio si configurassero nella loro razionalità, oltre che nella loro logica.

In passato, l'impossibilità di disporre di aree, il conflitto con la rendita e con le plusvalenze fondiari, da un lato hanno agevolato la formazione di rendite parasitarie, dall'altro hanno costretto (e questa è una causa strutturale dell'abusivismo) centinaia di migliaia di cittadini a procedere al frazionamento ed alla suddivisione di aree agricole.

Il problema della campagna è strettamente collegato a quello dello sviluppo della città. Questa, quando la sua configurazione non è stata programmata con il controllo delle aree disponibili, ha eroso zone di campagna che avevano usi e destinazioni specifici. Ecco perché è fondamentale che siano proprio i comuni ad essere i protagonisti di questa battaglia per l'organizzazione del controllo e della gestione del territorio. Certo, noi prevediamo che l'acquisizione di queste aree avvenga attraverso esproprio, e sappiamo ciò che questo vuol dire, non solo in attesa della definizione di un provvedimento governativo. Siamo anche consapevoli che la messa in mora del Governo, da parte della Corte costituzionale, finisce per costituire un assillante problema che non può essere — a nostro avviso — risolto con le proposte, che non condividiamo, del ministro Nicolazzi, il quale vorrebbe addirittura portarci indietro di un secolo, con il ricorso alla legge di Napoli per l'esproprio di immobili.

Ci rendiamo altresì conto dei limiti oggettivi delle finanze comunali. È la ragione per la quale volevamo fosse istituito un fondo nazionale, presso la Cassa depositi e prestiti, per finanziare la realizzazione di questi demani. Chiedevamo che fosse la legge finanziaria a definire, anno per anno, la capacità e la disponibilità del fondo in questione. Stabilivamo inoltre che in questo fondo confluissero tutti i finanziamenti finalizzati all'acquisizione delle aree ed alla loro urbanizzazione.

Sappiamo che la Cassa depositi e prestiti, quando eroga ai comuni fondi sotto forma di mutuo ventennale, pratica talvolta tassi inaccettabili. Per rendere credibile il nostro provvedimento, abbiamo

proposto che il tasso fosse praticamente di zero punti. D'altra parte, avremmo potuto ipotizzare che i rientri annuali di tali mutui affluissero nel fondo che ho detto.

C'è da definire il ruolo e la funzione del Comitato per l'edilizia residenziale. Al CER avevamo, per l'appunto, affidato il compito di ripartire i finanziamenti disponibili tra le regioni, sulla base sia delle proposte da queste ultime formulate sia in rapporto agli altri provvedimenti emanati dalle regioni.

Il nostro articolo aggiuntivo non è però stato accettato. Vi è stata invece una proposta di rinvio che indubbiamente testimonia una certa disponibilità, ma che per altro non serve alla soluzione del problema. Non accettiamo, dunque, la proposta della maggioranza del Governo e riteniamo che si debba votare a favore dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

**GIULIO FERRARINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi sappiamo che sarebbe stato saggio accettare l'invito del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02. Vi era, probabilmente, la necessità di ulteriori approfondimenti. Siamo tutti convinti che l'abusivismo, che stiamo cercando di combattere, di stroncare, con il progetto di legge in esame, si presenta con facce molteplici, con aspetti diversi, tali da richiedere la necessità di aggredire il fenomeno in modo differente.

Con il progetto di legge che stiamo esaminando, poniamo in essere una serie di iniziative, con norme particolarmente efficaci sul piano della repressione. Gli articoli più significativi che abbiamo approvato (gli articoli 3, 16 e 17) rappresentano un severo deterrente in questo senso. Mi sembra però giusto affrontare la questione anche da un altro punto di vista, che forse in questo progetto di leg-

ge non è stato messo sufficientemente in luce. Mi riferisco al concetto della prevenzione attiva. Sappiamo bene che l'abusivismo si è potuto sviluppare anche perché si è sviluppato in molte città il fenomeno della carenza di aree. Siamo, infatti, di fronte molto spesso a norme eccessivamente vincolanti, dal punto di vista burocratico. L'idea, dunque, certo da perfezionare, della costituzione di un demanio comunale, da destinare alla edificazione, è in sé positiva ed interessante: demanio comunale, alla cui costituzione si dovrebbe arrivare attraverso fasi molteplici, ad esempio attraverso l'esproprio delle aree, laddove la legge lo consenta, o attraverso l'acquisizione gratuita, come previsto da talune disposizioni di questo stesso provvedimento, o ancora attraverso l'acquisizione sul libero mercato. A tal fine, crediamo sia opportuno prevedere un fondo apposito, da finanziare congruamente nella fase di avvio.

Si comprende tuttavia benissimo che siamo di fronte ad una serie di valutazioni che meritano ulteriori approfondimenti, anche ai fini dell'adozione di una normativa *ad hoc*; e, come faceva rilevare poc'anzi il relatore, il Governo ha presentato anche un disegno di legge, ora all'esame del Senato, che concerne i programmi organici ed al quale tutta la tematica ora in esame potrebbe essere molto coerentemente ricondotta.

Per questi motivi, noi avremmo ritenuto saggio il rinvio della discussione su questo problema e ci troviamo quindi nella condizione di dover votare contro l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, anche se ribadiamo il nostro interesse sulla proposta in sé oltre che, più in generale, sul tema in discussione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

**ITALO BECCHETTI.** Anche noi siamo convinti della necessità di un impegno per l'uniformità e il coordinamento degli interventi nel settore dell'edilizia resi-

denziale, in particolare là dove vi è una maggiore sfasatura tra domanda e disponibilità. E siamo contrari all'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, anche se riteniamo che il problema della disponibilità di aree per la realizzazione di programmi edilizi, in particolare di edilizia sovvenzionata ed agevolata, deve essere risolto, specie nei grandi centri. A Roma, ad esempio, pur essendo disponibili finanziarie sia pubbliche che private, non è stato possibile realizzare i programmi relativi proprio per carenza di aree pianificate, e in specie per carenza del piano di zona previsto dalla legge n. 167 del 1962. Ma ciò non è — ripeto — dovuto a carenza di disponibilità finanziarie, piuttosto è dipeso da ritardi e inadempienze di amministrazioni comunali. È fatto di due o tre anni fa, è stato oggetto di discussione tra le forze politiche, è abbastanza noto: perchè lo ricordo? Perchè a ciò più propriamente provvede un articolo del provvedimento in esame che dovremo probabilmente esaminare questa sera stessa e che si riferisce allo snellimento delle procedure edilizie, allo scopo di consentire ai comuni di anticipare notevolmente i tempi (almeno con riguardo ai tempi normali per quelle amministrazioni comunali che consideriamo inadempienti al riguardo).

Debbo per altro sottolineare che esiste già uno strumento normativo a disposizione dei comuni. L'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02 dispone che i comuni siano autorizzati «ad acquistare al proprio patrimonio terreni siti nel territorio del comune, qualunque sia la destinazione urbanistica degli stessi, al fine di realizzare un demanio comunale di aree». Se questo problema si pone in relazione ad iniziative di edilizia residenziale, questo rientra già nella possibilità dei comuni. Riteniamo che l'indicazione sia per i piani di zona previsti dalla legge n. 167, rispetto ai quali le amministrazioni comunali possono fare intervenire non soltanto gli istituti autonomi delle case popolari, ma anche l'iniziativa privata per realizzare programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata. Gli stru-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

menti, quindi, già ci sono, se c'è la volontà politica di realizzare questi obiettivi.

Anche per quanto riguarda gli interventi destinati alla realizzazione di opere pubbliche, esistono le disponibilità e gli strumenti per questo fine.

Mi pare quindi che sia nella logica di interventi coordinati ed economicamente validi la nostra riserva perchè si accantonino l'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, rinviando la sua discussione al momento dell'esame del disegno di legge presentato già al Senato, relativo agli interventi organici nei grandi centri. In quella sede noi potremo valutare le carenze degli strumenti attualmente a disposizione per realizzare queste finalità e conciliarle con gli obiettivi più generali che il disegno di legge in discussione al Senato si propone di realizzare.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 17.02, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	452
Maggioranza . . . . .	227
Voti favorevoli . . . . .	193
Voti contrari . . . . .	259

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto

Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Alpini Renato  
Amadei Giuseppe  
Amadei Ferretti Margari  
Ambrogio Franco  
Amodeo Natale  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi Ludovico  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corder Marino  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Rose Emilio  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Forlani Arnaldo  
Formica Rino  
Forner Giovanni  
Fortuna Loris  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi

Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Mandredi Manfredo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio  
Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo

Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Treggi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Benedikter Johann  
 Dal Castello Mario  
 Di Bartolomei Mario  
 Diglio Pasquale  
 Ferrari Marte  
 Franchi Franco  
 Leccisi Pino  
 Lega Silvio  
 Lenoci Claudio  
 Lobianco Arcangelo  
 Nonne Giovanni  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Patria Renzo  
 Picano Angelo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 18. Ne dò lettura:

*(Norme relative all'azione penale).*

«L'azione penale rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui agli articoli 11 e 13.

Il rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 2.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 4.

CHELLA, ALBORGHETTI, VIOLANTE, MACIS, PEDRAZZI, CIPOLLA, FABBRI, COLUMBA.

*Al primo comma, sostituire le parole: di cui agli articoli 11 e 13 con le seguenti: di cui all'articolo 11.*

18. 3.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI, CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

La modificazione di destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è soggetta alla concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

18. 01.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. 02.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, MACIS,  
COLUMBA, SAPIO.

Avverto che la Commissione ha testè presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 18, che è del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

Il rilascio in sanatoria delle concessioni o delle autorizzazioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

18. 5.

LA COMMISSIONE

Onorevole relatore, prima di passare alla discussione sull'articolo 18 e sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati, vorrei pregarla di illustrare ai colleghi l'emendamento 18.5 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 18.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento mira a ridurre il campo di applicazione dell'articolo 18, in quanto era stato messo in evidenza che poteva riferirsi ad un campo molto vasto. Noi lo abbiamo limitato

soltanto alle violazioni edilizie. Essendo ora molto ristretto l'ambito di applicazione della norma, ci sembra che l'emendamento 18.5 possa essere approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, forse siamo arrivati ad uno dei punti nodali del progetto di legge, e come accade per ogni nodo alla fine si arriva al pettine.

Per la verità, l'emendamento 18.5 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 18 ha eliminato qualcuno dei dubbi che potevano sorgere in sede di interpretazione della norma circa il suo campo di applicazione.

Resta però pur sempre incomprensibile e inconcepibile che anche per il futuro possa sussistere un condono illimitato, addirittura una amnistia surrettizia illimitata, a favore di coloro che, indipendentemente dai procedimenti amministrativi e dal rispetto delle norme a maglie larghe di questo progetto di legge, abbiano comunque violato la legge penale.

Non ritengo che sia né consentito né consentibile che proprio il Parlamento apra le maglie della repressione penale, sulla base di un ragionamento capzioso, per cui colui che ha usufruito della sanatoria in termini amministrativi per le manchevolezze e le violazioni poste in essere viene a godere anche della garanzia di non essere perseguito penalmente.

In sostanza, in conseguenza della filosofia di questa norma, chiunque abbia commesso qualsiasi tipo di violazione edilizia, se vuole evitare che il procedimento penale nei suoi confronti vada avanti, potrà proporre una domanda qualsiasi, con qualsiasi contenuto, purché riferibile agli articoli di sanatoria del primo capo del provvedimento che stia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

mo esaminando, al fine di bloccare l'azione penale. Anche il lottizzatore abusivo, anche colui che non potrà mai riuscire ad ottenere, in termini di sanatoria amministrativa, che la sua opera sia considerata letittima potrà sempre dimostrare di aver inviato una domanda all'autorità amministrativa; e con la prova dell'avvenuto invio della domanda potrà ottenere la sospensione, quanto meno, del procedimento penale. Questo significa paralizzare, o consentire che si possa paralizzare, l'azione penale, e non soltanto nel ristretto ambito previsto dalla volontà del legislatore (che poi non è mai la volontà della legge). Il contravventore edilizio potrà dunque impedire il proseguimento dell'azione penale nei suoi confronti.

Inoltre noi del MSI-destra nazionale riteniamo — e questo è uno dei motivi di fondo della battaglia che abbiamo condotto contro determinate formulazioni e indicazioni giuridiche contenute nel provvedimento — che non si sia di fronte, in questo caso, ad una estinzione a seguito di oblazione, e neanche a seguito di una oblazione amministrativa, perché non è questa che estingue il reato: è l'oblazione prevista dal codice penale, e non quella prevista dalle leggi amministrative. Né si può dire, non essendo quella in esame una norma che si debba inserire, in qualche modo, nel codice penale o nella normativa penale, che venga attratta da quella. Sappiamo infatti che la norma penale non può essere suscettibile di partecipazione analogica né di attrazioni. Il sistema penale è un qualcosa di chiuso, che può trovare utilizzazione soltanto nelle norme riferibili al sistema stesso. Noi quindi riteniamo che, sia sotto il profilo costituzionale, sia in pratica, questa sarà una norma *boomerang*, addirittura in aperto contrasto con le dichiarazioni che poc'anzi faceva il relatore, quando diceva che la nuova formulazione consente di restringerne il campo d'azione. È vero che nominalmente consente la restrizione del campo d'azione; ma è altrettanto vero che consentirà un'applicazione molto più estesa di

quello che la semplice lettera dell'articolo possa lasciare immaginare.

Non manca nel cittadino medio, e certamente non manca nello speculatore medio, nell'abusivo medio, la fantasia per un uso della norma così come ho indicato io, per illustrare la negatività della norma dal microfono della Camera dei deputati.

Pertanto ritengo che si debba votare contro l'emendamento 18.5 della Commissione. Noi non abbiamo presentato un subemendamento *ad hoc* in tal senso anche perché ormai ci sembra inutile presentare emendamenti, dal momento che la maggioranza ci ha abituati, con il suo comportamento, a modificazioni del testo del provvedimento introdotte all'ultimo minuto. In queste condizioni non siamo più in grado, dal punto di vista procedurale, di poter prevedere quali saranno gli emendamenti sottoposti realmente all'attenzione ed alla votazione dell'Assemblea. Il presidente del nostro gruppo ha protestato energicamente contro questo comportamento della maggioranza.

In queste condizioni ribadisco che voteremo contro il testo, passato cinque minuti fa *brevi manu* dal relatore, dell'emendamento della Commissione 18.5, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, prendo atto della nuova formulazione dell'articolo 18 proposta dalla Commissione. La modifica introdotta riguarda sostanzialmente l'inciso secondo cui l'azione penale sospesa è quella relativa alla violazione edilizia.

Pur trattandosi di una modifica positiva, in quanto restringe l'ambito dell'azione penale cui ci si riferisce, essa non muta la filosofia di questo articolo e quindi non muta neppure il nostro giudizio in merito.

Non desidero ripetere le argomenta-

zioni svolte in sede di discussione sulle linee generali, ma richiamerò brevemente un argomento che la maggioranza ha usato per replicare alle nostre critiche.

La maggioranza ha osservato che non è questa la prima volta che una sanatoria amministrativa estingue il reato, né che un procedimento di sanatoria amministrativa sospende l'azione penale, ricordando il precedente del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria. L'articolo 2 del provvedimento ora ricordato, contro cui noi abbiamo votato, prevede l'estinzione del reato di omesso versamento dei contributi, quando questi ultimi siano versati entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito o comunque entro il termine in cui si svolgano le formalità di apertura del dibattimento. In pratica, si prevede che il pagamento tardivo, purché entro una certa data, estingue il reato. In altri termini, si può dire che tale norma sposti i termini della condotta penale oggetto del reato.

Dico questo non perché accetto quella forma di estinzione del reato, quella forma di depenalizzazione, ma perché quella è una forma molto meno grave di quella qui prevista.

Qui infatti abbiamo una sanatoria amministrativa senza termine. Infatti, ho già rilevato, discutendo sul precedente articolo, che il *dies a quo* per richiedere la sanatoria amministrativa è a discrezione del sindaco, non essendovi assolutamente previsto un automatismo cronologico.

Per altro, in questo caso l'estinzione del reato avviene attraverso il procedimento dell'oblazione, cioè attraverso il pagamento di una somma non stabilita in relazione alla sanzione pecuniaria, ed è la prima volta nel nostro ordinamento che una somma oggetto di oblazione è commisurata, senza nessun riferimento, alla sanzione del reato che si va ad estinguere. Inoltre, in questo caso abbiamo una sospensione dell'azione penale in di-

pendenza dell'esito di un procedimento amministrativo.

CARLO TASSI. Di una semplice domanda!

PIERLUIGI ONORATO. Certo, di una semplice domanda! E questo non ha precedenti nel nostro ordinamento, perché anche nel ricordato decreto-legge del settembre 1983 era prevista la possibilità di pagare tardivamente, ma tale possibilità non sospendeva l'azione penale.

Questo è il primo caso in cui l'esistenza di un procedimento amministrativo, e non giurisdizionale, condiziona l'azione penale. E non è possibile assolutamente invocare altri precedenti, perché in altri casi c'era, sì, una sospensione (la cosiddetta pregiudiziale amministrativa o pregiudiziale civile), ma essa operava in pendenza di un procedimento giurisdizionale di tipo civile od amministrativo.

Quindi, a me non sembra esservi dubbio che in questo caso — proprio per il fatto che l'esercizio dell'azione penale, che secondo la Costituzione è obbligatorio, è condizionato all'esistenza e all'esito di un procedimento amministrativo — si viola il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi l'autonomia della magistratura. E ciò perché, in pratica, l'obbligatorietà dell'azione penale, la decisione della magistratura, l'accertamento dell'esistenza di un reato, sono condizionati ad un procedimento e ad una decisione amministrativa, che è quella del sindaco, attivata nei modi che abbiamo visto.

Pertanto, nonostante il marginale miglioramento apportato nell'ultima formulazione, questo articolo 18 non s'ha d'approvare, se mi permettete un'espressione di ascendenza manzoniana; e per questo noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente,

colleghi, rappresentante del Governo, intanto una osservazione preliminare sull'abitudine invalsa di far pervenire articoli sostitutivi, quasi tutti scritti a mano. Non vorrei che ciò significhi l'istituzione di una prassi che ha il solo scopo di far decadere tutti gli emendamenti, ritrascrivendo gli articoli senza sostanziali modifiche, come, a mio giudizio, avviene in questo caso. Ritengo che la ritrascrizione dell'articolo debba avvenire solo in caso di riformulazioni reali, che mutino sostanzialmente il contenuto dell'articolo; altrimenti è più opportuno e corretto utilizzare lo strumento dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Ronchi: concordo con lei sul fatto che la prassi di sostituire interamente i testi degli articoli in questo modo renda per lo meno difficile seguire l'*iter* formativo della legge. In questo caso però le faccio notare che gli emendamenti non vengono toccati in quanto sono tutti soppressivi dell'intero articolo e quindi rimangono tali anche rispetto al nuovo testo.

**EDOARDO RONCHI.** D'accordo, signor Presidente, ma rimane il fatto che questo sistema non può diventare una pratica costante, come sembrerebbe stia accadendo, visto che tutti gli ultimi articoli sono stati sostituiti proprio in questo modo.

Entrando nel merito, devo dire subito che concordo con i colleghi che hanno sostenuto che sia necessario porre la massima attenzione su questo articolo ed analizzarlo più a fondo, anche perché non è vero che non vi siano strade alternative (ve ne sono, e come!): questo articolo per parte sua aumenta notevolmente i rischi di «incidenti costituzionali» per questa legge, rappresentando uno dei punti più negativi dell'intero provvedimento.

È stato già detto nel corso del dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità su questo progetto di legge che per la prima

volta si estende l'istituto dell'oblazione a reati di natura urbanistico-edilizia. Anche io, in quella sede, richiamai il fatto che l'oblazione ordinaria è prevista dagli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale. Ma nessuna di queste forme di oblazione è compatibile con ciò che è stabilito in questo progetto di legge. Ricordo tra parentesi che l'articolo 162 del codice penale stabilisce che l'oblazione possa essere attuata solo per i reati per i quali sia prevista la pena dell'ammenda; mentre secondo l'articolo 162-*bis* è possibile anche nei casi in cui siano disgiuntamente previste la pena dell'ammenda e quella della detenzione.

L'onorevole Felisetti — in pratica replicando alle argomentazioni dell'opposizione — ha detto che si tratterebbe in questo caso di un'oblazione straordinaria, extraprocessuale, amministrativa, non rientrante nelle fattispecie previste dagli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale. Io ritengo invece che, pur non negando l'esistenza di forme di oblazione non ordinaria, extraprocessuale, amministrative, queste non possano essere in contrasto con il codice penale. E si noti che l'articolo 162-*bis* stabilisce che l'oblazione non può essere concessa nei seguenti casi: quando ricorrono le condizioni di cui al terzo capoverso dell'articolo 99 del codice penale, quando cioè si tratti di recidivi (e sappiamo che quando l'abusivismo è semplice speculazione la recidiva è un elemento importante da tenere presente); quando ricorrono i casi previsti dall'articolo 104, quando cioè vi sia abitudine nel reato (circostanza che pure credo ricorra spesso nei reati di cui parliamo); nei casi previsti dall'articolo 105, quando cioè vi sia professionalità del reato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE AZZARO

**EDOARDO RONCHI.** È un criterio rilevante per l'applicazione o meno dell'istituto dell'oblazione.

Sempre negli stessi casi di esclusione della possibilità di accesso all'oblazione, nell'articolo 162-*bis* viene precisata la circostanza delle conseguenze dannose o pericolose del reato: bisogna certamente distinguere, come in parte si è fatto, nell'impianto stesso di questo progetto di legge, fra diversi tipi di abusivismo ma quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore (precisa sempre il citato articolo). Accettando la oblazione ed estinguendo il reato di tipo urbanistico, quando permangono conseguenze dannose o pericolose (anche questo è importante) del reato, mentre queste conseguenze sarebbero invece eliminabili e non solo monetizzabili, creeremo una disparità di trattamento fra quanti, commettendo reati in contrasto con l'articolo 162-*bis*, non possono ottenere l'oblazione, e quanti che, commettendo reati urbanistici, potrebbero invece ottenere l'oblazione anche in contrasto col 162-*bis*!

Non è un'obiezione puramente formale, di legittimità costituzionale, di cui l'Assemblea si è già occupata, in ordine alla introduzione surrettizia di un'amnistia mascherata da oblazione: non è solo questo. Vi sono anche osservazioni di carattere sostanziale che riguardano lo stesso istituto dell'oblazione e la sua praticabilità, un'oblazione speciale che certamente esiste, ma non può violare la legge né andare contro i principi fondamentali dell'articolo 162-*bis* del codice penale! Inoltre, l'oblazione giudiziaria è fatta in sede giudiziaria: anche questo è un elemento determinante. Qui, è un'oblazione amministrativa, in sede amministrativa; è stato osservato da altri colleghi che, al termine del procedimento amministrativo, fra cittadini ed amministrazione, con esclusione della magistratura, questa può intervenire solo nel momento certificativo finale. Perché invece è importante il filtro del giudizio del magistrato? Proprio per verificare se esistono le precisazioni del 162-*bis* (recidiva, abilitazione, professionalità, se il danno può e con quali interventi essere eliminato); al-

lora potrebbe anche intervenire, col filtro del giudizio del magistrato, la possibilità dell'oblazione.

Abbiamo invece qui l'automatismo: è praticamente una depenalizzazione di fatto, introdotta questa sì in modo scorretto, utilizzando l'istituto dell'oblazione; la conseguenza è di impedire una distinzione di comportamenti rispetto ai diversi tipi di abusivismo. È un dato fondamentale, perché una prima grande distinzione è già fra l'abusivismo di necessità e quello speculativo e perché all'interno dello stesso abusivismo speculativo sia possibile valutare l'applicabilità e l'estensione dell'istituto, tenendo conto degli articoli 99, 104, 105, con la possibilità di eliminare conseguenze del reato, dannose o pericolose. Non aggiungo altro a quanto diceva il collega Onorato: vi è un procedimento amministrativo che, a semplice domanda, sospende l'azione penale, indipendentemente dall'esito che avrà quel procedimento amministrativo. È un elemento rilevante da tenere ben presente.

Io credo che l'eliminazione di questo articolo e dell'emendamento sostitutivo che sostanzialmente ribadisce lo stesso contenuto dell'articolo precedente, potrebbe invece aprire la strada o del rinvio all'istituto dell'oblazione ordinaria, oppure a criteri previsti nell'istituto dell'oblazione ordinaria, in particolare nell'articolo 162-*bis* del codice penale. Si può quindi anche individuare un intervento di oblazione amministrativa, come tipico di questo progetto di legge, purché l'ultimo di tale istituto rispetti i criteri stabiliti appunto dall'articolo 162-*bis* del codice penale. Un'altra strada potrebbe essere quella di utilizzare lo strumento dell'amnistia in modo esplicito con delega al Presidente della Repubblica.

CARLO TASSI. L'amnistia è solo per il passato; qui si tratta dell'avvenire!

EDOARDO RONCHI. Per il futuro, come abbiamo già detto intervenendo su altri articoli, non ha senso una sanatoria per-

manente: questa è un'altra delle differenze da rimarcare. Oltre la strada dell'amnistia, vi potrebbe essere quella della trascrizione radicale del provvedimento, che per lo meno non contrasti con il contenuto dell'articolo 162-bis del codice penale.

Vorrei concludere il mio intervento svolgendo alcune brevissime considerazioni sull'articolo 18-bis, per il quale proponiamo di considerare la modifica di destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, come soggetta alla concessione di cui all'articolo 1 della legge n. 10 del 1977. Perché quest'articolo così perentorio? Perché la modificazione di destinazione d'uso degli immobili provoca una serie di inconvenienti di natura anche urbanistica. Pensate ad una zona residenziale che viene trasformata in centro commerciale; ovviamente sorgerebbero enormi problemi connessi alla struttura urbanistica, che cambierebbe sostanzialmente. Inoltre si verificerebbe quanto è già accaduto: e cioè si trasformerebbero quartieri, abitati da strati di popolazione non certamente privilegiata, costringendo gli abitanti a trasferirsi in periferia e in alloggi di fortuna. Siccome il discorso della destinazione d'uso rientra, a nostro avviso, anche in altri articoli, ritengo opportuno precisare che le modifiche di destinazione d'uso, pur in assenza di opere edilizie, debbano essere soggette alla concessione prevista dalla legge n. 10 del 1977 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO LODA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con molte delle valutazioni che sono state espresse poc'anzi dai colleghi Ronchi e Onorato e non ripeterò quindi le loro considerazioni. D'altro canto su questo tema ci siamo già soffermati nei giorni scorsi, quando abbiamo esaminato gli articoli 11 e 17. Queste occasioni hanno evidenziato una

tematica che si è adesso raccolta in modo diretto e più organico nella discussione dell'articolo 18. Devo dire — questa è l'unica giustificazione di un intervento che altrimenti non ci sarebbe stato — che il nuovo testo proposto dalla Commissione è peggiorativo di quello precedente: infatti anche l'articolo 18, così come è stato modificato, rende più coerente anche sul piano formale e più esplicito, meno equivocabile, ogni tentativo di nascondere alcunché, che poteva apparire nella versione precedente. Con l'attuale articolo 18 si dice chiaramente che ogni forma di abusivismo, anche la più grave, nei casi in cui sia intervenuta la procedura di sanatoria, viene depenalizzata. Perché è peggiore la versione attuale? Perché si estinguono i reati dovuti anche a lottizzazione abusiva, cioè quelli ricompresi nella lettera b) dell'articolo 17 della legge Bucalossi che, oltre ai casi di mancanza di concessione o di essenziale difformità, elencava i casi di lottizzazione abusiva, cioè la forma più grave di abusivismo territoriale ed edilizio, quella cioè che apre il varco ai più degradanti fenomeni speculativi, con tutti i riflessi che conosciamo sul territorio.

Là dove si dice che il rilascio in sanatoria della concessione o delle autorizzazioni estingue il reato significa proprio questo: perché, onorevoli colleghi, non si tratta delle autorizzazioni agli interventi edilizi minori, dal momento che, in termini amministrativi, l'«autorizzazione» è proprio l'atto amministrativo che conclude il procedimento anch'esso amministrativo delle lottizzazioni; non si tratta di una concessione, ma è proprio una autorizzazione, per cui quando si parla di estinzione dei reati commessi per abuso di lottizzazione, si allude anche alla estinzione dei reati di lottizzazione abusiva. Questo deve essere chiaro alla Camera e per questo vogliamo intervenire con un ulteriore contributo critico.

Non sappiamo se ancora una volta la logica dei numeri avrà la meglio su un confronto sereno, ma noi intendiamo, ancora una volta, rimarcare che su questo articolo il confronto non è stato coe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

rente allo spirito che noi abbiamo voluto dare al confronto stesso in tutti questi giorni. Non vogliamo dire che esso sia stato sempre senza esito, ma intendiamo sottolineare che su questo punto qualificante della legge la maggioranza non solo ha dimostrato di non voler sentire, ma ha ascoltato ancora di più solo se stessa, col risultato di una soluzione che noi riteniamo davvero molto grave. Essa, infatti, riassume una scelta politica che consideriamo contraddittoria con le finalità del provvedimento, cioè della lotta contro l'abusivismo. Siamo ben convinti che la deterrenza penale (cioè la scelta politica che colloca nell'ambito della repressione penalistica un determinato fatto) non è e non può essere ritenuta dallo Stato l'unico strumento con cui prevenire o reprimere determinati fenomeni: certamente, se vogliamo essere coerenti con la valutazione degli interessi e dei valori tutelati, allora noi diciamo che ancora oggi anche la scelta coerente di mantenere questi valori e questi interessi nell'ambito di una tutela penale è un momento di coerenza non eludibile, e necessario, per una lotta seria ed incisiva nei confronti dell'abusivismo.

Aggiungo, colleghi, che so bene che il valore degli istituti giuridici va al di là della loro forma, della loro collocazione, sta più nel modo in cui in concreto l'insieme degli istituti giuridici, degli apparati sa sul campo essere adeguato a dare le risposte che un determinato problema propone. Quindi, noi ben sappiamo che non è una questione astratta o ideologica quella che vuole la penalizzazione di un determinato fatto, di un determinato illecito, di un determinato disvalore mantenuta a tutti i costi; ma siamo convinti, onorevoli colleghi, che mantenere ancora vigente un ruolo alla giurisdizione penale abbia, appunto, il senso molto attuale e concreto di fornire alla lotta all'abusivismo quella concorrente pluralità di istituti di controllo, di vigilanza che, in concreto, sappiano esercitarsi con tutta l'articolata duttilità che l'ordinamento consente nella repressione del fenomeno abusivo.

Qui non escludiamo la giurisdizione. Parliamoci chiaro: la giurisdizione ormai si eserciterà, dopo questa legge, se così viene approvata, soltanto nel prevenire o nel reprimere i fenomeni di abusivismo che, per la non avvenuta monetizzazione della sanatoria amministrativa, chiaramente risulteranno essere quelli meno pericolosi, meno sostenuti da vitalità (lo dico tra virgolette) finanziaria ed economica. Ancora una volta, cioè, lo Stato mostrerà il suo volto più arcigno nei confronti dei più deboli. Questo sarà il risultato dell'approvazione di questa norma. Qui lo vogliamo ribadire, ribadendo il netto dissenso nei confronti di questo articolo 18 e anticipando che verrà posto in votazione un nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 18, così come è formulato (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Ho chiesto di intervenire perché l'articolo 18 è una specie di punto obbligato, nel quale si raccoglie una serie di problemi che sono stati via via rinviati. Per la verità, c'è addirittura qualche questione non rinviata ma ritornante, sebbene sia stata già decisa. Per esempio, ho ascoltato con interesse tutte le argomentazioni del collega Ronchi, soprattutto nella prima parte, ma devo dire che esse ripetono un tema che è stato già deciso da un voto. Infatti, tutti gli elementi attinenti alla costituzionalità sono già stati affrontati in una decisione precedente. Pertanto, pur considerando la pregevolezza degli argomenti, io non riprenderò quel tipo di argomentazioni.

Vorrei fare un'osservazione per dimostrare come alcune questioni finiscano per provare troppo, con la conseguenza di provare il contrario. Quando, per esempio, il collega Ronchi, riferendosi alle condizioni di applicazione dell'oblazione giudiziale, invoca gli elementi ostativi rappresentati dall'abitudine, dalla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

professionalità e dalla recidiva, vorrei che prendesse atto del fatto che, in assenza di queste condizioni, si afferma la legittimità dell'applicazione della concessione dell'oblazione. Ma l'elemento fondamentale per il quale non si può far ricorso alla normativa degli articoli 162 e 162-bis del codice penale sta nel fatto che nelle obblazioni di carattere amministrativo l'elemento differenziale è rappresentato dalla fonte dalla quale nasce il diritto. In questo secondo caso si tratta di una legge specifica, che, come tale, deroga appunto da quella che è la disciplina dell'articolo 162 del codice penale, che è legislazione ordinaria. Però, lo ripeto, non è questo l'oggetto del mio intervento, perché tale tema è già stato deciso.

A me sembra che meritino viceversa una certa considerazione alcune delle osservazioni fatte dai colleghi Tassi, Onorato e Loda, perché esse attengono...

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego: un po' di silenzio per ascoltare le argomentazioni dell'onorevole Felisetti.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Queste osservazioni pongono la questione in termini tali da meritare considerazione.

Devo dire che io stesso ho riflettuto su alcuni degli argomenti sollevati dai colleghi. Ad esempio quelli relativi alla sospensione di un procedimento penale in attesa del perfezionarsi di atti amministrativi. Ebbene, io arrivo alla seguente conclusione: qui ci si dimentica molto spesso che noi agiamo in sede legislativa e che, nell'ambito dei principi costituzionali e generali, le leggi sono fatte, appunto, per prevedere fattispecie non precedentemente disciplinate o la modifica di fattispecie precedentemente già disciplinate...

Io non parlo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, l'oratore sollecita la vostra attenzione!

**LUIGI DINO FELISETTI.** No, no, signor

Presidente. Non sollecito l'attenzione, sollecito il silenzio o, per lo meno, la moderazione dei toni. Tutto qui. Non riesco a sentire me stesso!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi vorrei pregare di rendere possibile l'intervento dell'onorevole Felisetti.

**LUIGI DINO FELISETTI.** In tema di sospensione uno dei principi generali è che, quando su un fatto-reato è previsto un meccanismo che produce causa estintiva dello stesso, la ricorrenza delle condizioni dipende da un comportamento o da un accertamento in via amministrativa. E questo accertamento non è pregiudiziale, collega Onorato, perché si parla di pregiudizialità quando si tratta di scegliere quale sia la priorità da darsi a due procedimenti diversi di carattere giurisdizionale. La pregiudizialità è fra giudizi, fra giudici, fra strumenti giurisdizionali. Ma quando un procedimento pendente, in una qualsiasi sede (penale, civile o amministrativa), è dipendente dall'accertamento di un fatto, o dal verificarsi di una situazione, o dal determinarsi di un comportamento, non si può parlare di pregiudizialità. Questa è sospensione, ove lo si voglia, in attesa della constatazione.

Faccio un esempio molto banale. La morte è una delle cause estintive del reato. Se davanti ad un giudice, nel momento in cui taluno, evidentemente non presente in aula, viene processato, sorge il dubbio che questo individuo sia vivo o morto, è chiaro che il giudizio si sospende in attesa di accertare il fatto storico, dipendente dalla certificazione anagrafica, se costui sia ancora in vita. Così come, quando l'applicazione di un'altra causa estintiva, quale l'amnistia o, nella specie, l'oblazione, è dipendente da un comportamento, verificandosi il quale ha effetto la causa estintiva, il procedimento relativo (se non vi fosse un procedimento in atto, di estinzione del reato non si parlerebbe), essendo rimesso al verificarsi di quel comportamento am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

ministrativo, obbliga prioritariamente alla verifica di quest'ultimo.

È quello che, ad esempio, contrariamente a quanto ha ritenuto di dire il collega Onorato, si è verificato a proposito e della legge (questa si introduttiva di un'amnistia) sul cosiddetto condono fiscale, approvata circa due anni fa, e della legge di conversione del relativo decreto-legge approvata in novembre, afferente alla cosiddetta oblazione a fronte di mancati versamenti di contributi. In entrambe quelle leggi si prevede che il procedimento penale iscritto nei confronti degli inadempienti, in caso di mancato versamento delle imposte, nella prima, o in caso di mancato versamento di contributi, nella seconda, resta sospeso in attesa dei meccanismi che la legge stessa consente, affidati all'imputato — sospeso il procedimento — per meritarsi, attraverso il pagamento della somma, o l'ammissione all'amnistia, o l'ammissione al procedimento di oblazione.

Qui, in sostanza, si prevede la stessa cosa, per cui tutti i discorsi che sono stati fatti in tema di pregiudizialità sono invocati invano, perchè ciò su cui si contende è soltanto se debba o non debba funzionare la causa in sospensione.

Vengo al merito — perchè il provvedimento è delicato — e alla ragione politica. Questo è davvero il punto. Ripeto, non siamo giuristi, non siamo tecnici. Qui siamo legislatori con il presidio degli strumenti giuridici e tecnici. Ma quel che — nell'ambito dei principi costituzionali e generali — ci serve nell'attuale momento è un indirizzo di carattere politico. Qual è la scelta che sottende tutto questo?

Si fa l'ipotesi, e lo affermava Loda ... Io aspettavo che dicesse, in quest'ultimo intervento, che dopo aver tolto il battaglia, mettiamo sopra la campana, cioè chiudiamo il tutto nella stessa...

*Una voce all'estrema sinistra.* Lo dirà prossimamente.

LUIGI DINO FELISETTI. Benissimo, al-

lora l'ho anticipato. Credevo che il collega Loda si riferisse, come ha denunciato, a posizioni significative, di una certa importanza. Bisogna però andare al concreto. Innanzitutto, quando si dice «tu costruisci senza aver ottenuto la concessione», «tu operi all'interno di una lottizzazione senza aver ottenuto l'autorizzazione», bisogna tener presente che tutte queste ipotesi che sono sicuramente, sul piano formale, violazioni alle quali, attraverso oblazioni, è concessa sanatoria, avvengono a fronte della esistenza dello strumento urbanistico. Siccome la procedura di sanatoria ( e quindi la conseguente oblazione) intanto è ammessa in quanto la costruzione, o la lottizzazione effettuata, rientri all'interno delle previsioni degli strumenti urbanistici che il comune si è dato, ciò implica che tali strumenti urbanistici esistano. In poche parole, non è possibile costruire in un'area non disciplinata dal piano regolatore, nè un'eventuale costruzione può essere legalizzata attraverso tale strumento. Questa è la prima considerazione: manca, cioè, la formalità dell'autorizzazione o della concessione, ma esiste la sostanza del diritto. Nessuna violazione sostanziale delle norme poste dal piano regolatore trova dunque tutela in questo provvedimento.

In secondo luogo, occorre tenere presente che chi costruisce, ritenendo di operare in conformità al piano regolatore e senza attendere le autorizzazioni o le concessioni di rito, lo fa a suo rischio. Infatti, abbiamo già approvato la norma in base alla quale chi costruisce in tali condizioni, se per caso non può ottenere la sanatoria, a causa di violazioni sostanziali, si vede sequestrato l'edificio, si vede cadere sulle spalle un'ordinanza di abbattimento e di ripristino. Inoltre, in pendenza di questi procedimenti, questi dispone di un bene incommerciabile, dato che per trasmettere un bene immobile in operazioni tra vivi occorre che sussistano i requisiti formali di legittimità, che il notaio deve verificare; e, se per caso non li verificasse il notaio, li verificherebbe l'acquirente, per non trovarsi a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

comprare un bene che non vale assolutamente nulla.

In definitiva, esistono una serie di comminatorie tali per cui chi costruisce in tali condizioni non può essere il grande speculatore che edifica un intero palazzo: altrimenti lo farebbe a rischio di non poterlo vendere. Può, in queste condizioni, determinarsi ad agire il piccolo. Ora, devo constatare, signor ministro Nicolazzi, che in questo testo fa nuovamente capolino — ed io sono d'accordo — una certa tesi, cioè quella di penalizzare l'amministrazione inerte attraverso il silenzio-assenso, a fronte di una domanda non evasa. Così, se un cittadino inoltra domanda al comune e quest'ultimo non risponde nel termine dato, dovrà forse quel cittadino aspettare l'eternità, avendo il pieno convincimento di costruire in modo legittimo e conforme alle previsioni di piano? Si noti, inoltre, che, lungi dall'essere permissiva o concessiva, questa legge è penalizzante anche nel caso in esame. La sanatoria che si ottiene *a posteriori*, pur garantendo la conformità di ciò che è stato costruito agli strumenti urbanistici, viene pagata tre volte: è vero oppure no? Se qualcuno può, mi contraddica! È evidente allora che chi si costringe ad agire in tali condizioni si muove in una situazione di grandi interessi violati, con tutte le conseguenze che ho ricordato.

Pare a me, in definitiva, che qui si stia facendo di un topolino, una montagna. Non ci troviamo di fronte ad una norma permissiva, ma ad una norma che assicura una snellezza di determinati atti, che funziona da elemento di richiamo per certe inerzie e tardività del momento burocratico ed amministrativo, in tema di concessione; che mette il cittadino in condizione di doverci pensare bene, prima di correre rischi del genere che ho prima indicato; che, in definitiva, è come tale ben coerente con il tipo di procedimento delineato. Dunque l'articolo 18 non rappresenta affatto quella rottura dei principi o del sistema che da qualche parte si è lamentata; rappresenta anzi uno strumento di natura contingente e particola-

re, adeguato alla fase che stiamo attraversando in questo settore: per cui, nelle condizioni date, perfettamente si giustifica, ed il legislatore, se del caso, potrà intervenire in momenti più tranquilli e coerenti per dare una disciplina definitiva alla materia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. È favorevole agli identici emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 18, Crucianelli 18.1, Ronchi 18.2 e Chella 18.4, con i quali si vuole evitare che l'articolo in questione anche nella nuova formulazione proposta dalla Commissione, introduca una sostanziale depenalizzazione delle contravvenzioni urbanistiche ed edilizie, anche nei casi più gravi, non solo quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 17 della legge 10, ma anche quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo. Tali contravvenzioni, come è noto, sono punite con la pena pecuniaria e con l'arresto. L'articolo 18, sia nella nuova formulazione, sia in quella originaria, riconosce invece, in sostanza, alla sanatoria amministrativa una efficacia estintiva dei reati anche più gravi. Questo è in contraddizione non soltanto con le esigenze di maggior rigore proclamate da questo provvedimento, ma anche con le scelte di politica penale che il legislatore ha compiuto in questi ultimi anni.

Per queste considerazioni, ribadisco che il mio parere è favorevole agli emendamenti soppressivi; è invece contrario agli emendamenti Rocelli 18.3 e 18.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

agli emendamenti Crucianelli 18.1, Ronchi 18.2 e Chella 18.4, interamente soppressivi dell'articolo 18. Quanto all'emendamento Rocelli 18.3, prego i proponenti di volerlo ritirare. Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 18.5 della Commissione, mentre sono contrario agli articoli aggiuntivi Ronchi 18.01 e Violante 18.02.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo?

**GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è contrario agli emendamenti Crucianelli 18.1, Ronchi 18.2 e Chella 18.4. Quanto all'emendamento Rocelli 18.3 mi pare che possa considerarsi assorbito da quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ma nel caso in cui non venga ritirato, qual è il parere del Governo?

**GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il parere è favorevole. Invito comunque i presentatori dell'emendamento Rocelli 18.3 a ritirarlo. Accetto l'emendamento 18.5 della Commissione mentre sono contrario agli articoli aggiuntivi Ronchi 18.01 e Violante 18.02.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Crucianelli 18.1, Ronchi 18.2 e Chella 18.4, interamente soppressivi dall'articolo 18, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	454
Maggioranza .....	228
Voti favorevoli .....	203
Voti contrari .....	251

*(La Camera respinge).*

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento 18.5 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 18, accettato dal Governo.

**MARIO POCHEZZI.** Chiedo a nome del gruppo comunista lo scrutinio segreto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Pochetti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 18.5 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 18, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	456
Maggioranza .....	229
Voti favorevoli .....	241
Voti contrari .....	215

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Alois Fortunato

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Alpini Renato  
Amadei Giuseppe  
Ambrogio Franco  
Amodeo Natale  
Andreatta Beniamino  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arbasino Alberto  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano  
Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi Ludovico  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Givanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
  
Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Pac'  
Cazora Benit  
Ceci Bonifazi  
Cerquetti Enea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corder Marino  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo

Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Antonino

Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Matarrese Antonio  
Mattarella Sergio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Giocchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Patrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland

Rizzi Enrico  
Rizzi Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Sospiri Nino  
 Spagnoli Ugo  
 Spataro Agostino  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trantino Vincenzo  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivonne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes  
 Umidi Sala Neide Maria  
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
 Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zanone Valerio

Zarro Giovanni  
 Zavattieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Benedikter Johann  
 Dal Castello Mario  
 Diglio Pasquale  
 Ferrari Marte  
 Franchi Franco  
 Leccisi Pino  
 Lega Silvio  
 Lenoci Claudio  
 Lobianco Arcangelo  
 Nonne Giovanni  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Patria Renzo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. L'emendamento Rocelli 18.3 è pertanto precluso.

Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 18.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

CARLO TASSI. Onorevole Presidente, l'articolo aggiuntivo Violante 18.02 (ex 1.14) è precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento 18.5 della Commissione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Concordo con l'onorevole Tassi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'articolo aggiuntivo Violante 18.02 (ex 1.14). Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

*(Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale).*

«Non sono soggetti ad approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione:

a) le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate esclusivamente alla riduzione della capacità insediativa e/o all'adeguamento degli *standards* urbanistici;

b) ogni strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, ivi compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.

Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione delle varianti e degli strumenti di cui al precedente comma, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione copia degli strumenti attuativi e delle varianti di cui al presente articolo; sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 19.*

19. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

*Premettere il seguente comma:*

Le regioni emanano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, la sanatoria delle opere abusive, sulla base dei principi de-

sumibili dal presente capo e dai capi successivi della presente legge.

19. 3.

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA, LODA, SAPIO, MACIS, VIRGILI, COLOMBINI, PICCHETTI, MANNINO ANTONINO.

*Al primo comma lettera a), sopprimere le parole: esclusivamente alla riduzione della capacità insediativa e/o.*

19. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI, CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

*Al secondo comma, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: entro 60 giorni.*

19. 5.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Quando sono previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali o subregionali, i provvedimenti di cui al presente articolo sono assunti soltanto dopo aver ottenuto tali pareri in senso favorevole.

19. 4.

BULLERI, ALBORGHETTI, CHELLA, SAPIO, JOVANNITTI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 19 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gericca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Con l'articolo 19 si apre il capo II del progetto di legge che stiamo discutendo, che prevede nuove normative per lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie. Devo dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che per quanto riguarda questa materia, così come per la materia del

capo III che concerne più precisamente il recupero urbanistico di insediamenti abusivi, noi comunisti ci siamo adoperati, in Commissione, perché il progetto di legge venisse riorganizzato in questi termini.

Vorremmo ricordare per un attimo solo che il decreto iniziale del Governo trattava soltanto questioni inerenti al recupero di alcune cifre per l'erario, senza porre problemi di riorganizzazione e di riqualificazione del territorio.

Vorrei anche dire — perché mi sembra necessario, in questa fase della discussione, proprio quando si apre il confronto sul capo II — che noi ci siamo impegnati sul capo I, che riguardava la possibilità di una normativa più rigorosa e precisa per l'avvenire.

Gli interventi che abbiamo sviluppato ed i contributi che abbiamo dato sono stati tutti di merito: gli emendamenti presentati sono lì a dimostrarlo. Vale la pena anche ricordare ai colleghi della maggioranza che probabilmente avremmo potuto concludere la discussione del capo I se avessimo avuto, da parte della maggioranza, degli interlocutori più chiari, decisi e, se il termine non risulta offensivo per alcuno, anche più attivabili per quanto concerne la possibilità di giungere a delle modifiche.

Il nostro contributo poteva giungere ad esiti positivi nell'interesse generale della normativa in esame, ed il rifacimento dell'articolo 17 da parte della Commissione lo dimostra.

Nell'affrontare il capo II, relativo allo snellimento delle procedure urbanistiche, vorremmo anche ricordare che in più occasioni, di fronte ad incertezze — anche antiche — del Governo e della maggioranza, con richieste di pause e riflessioni, avevamo ipotizzato la possibilità di approvare subito la normativa del capo I tendente a bloccare ulteriori interventi speculativi, lasciando ai due rami del Parlamento il tempo necessario per la discussione delle altre parti della normativa, bloccando però l'effetto-avviso di questo decreto annunciato già nell'ottobre scorso.

Vengo ora all'articolo 19, che non presenta elementi particolarmente preoccupanti sotto il profilo della correttezza della normativa. A questo riguardo, però, dobbiamo rilevare un elemento fondamentale di debolezza, per altro chiaramente indicato nei nostri emendamenti.

Intendo dire che l'articolo 19 non rappresenta una saldatura coerente e sufficiente fra la normativa del capo I, tendente ad impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo, e gli interventi necessari a livello regionale per l'organizzazione della normativa urbanistica.

In altri termini, il capo II, che per molti versi ci sembra interessante (tanto è vero che anche su questo vi è stato il nostro contributo) in una qualche misura potrebbe prescindere dalla norma generale; viceversa, rispetto alle questioni di vigilanza e di recupero edilizio, il discorso urbanistico si fa più incisivo nel capo III relativo ai piani di recupero urbanistico. I colleghi sanno che noi facevamo scaturire da elementi di recupero e di qualificazione del territorio anche la possibilità di esprimere valutazioni di sanatoria sul terreno edilizio; in altri termini, diversamente dal Governo e dalla maggioranza, non facevamo scaturire questa facoltà e possibilità dall'esborso di una somma da parte dell'abusivista, bensì dalla possibilità di riassumere in una pianificazione, in una diversa organizzazione e recupero del territorio.

La storia dei 18 articoli finora esaminati dimostra come siano andate le cose. Rimangono degli appuntamenti per noi fondamentali per quanto riguarda il capo IV; tuttavia su questo vorremmo proporre degli emendamenti ed una linea possibile che renda più coerente il capo II rispetto alla normativa nel suo insieme.

Mi spiego meglio: se i colleghi rileggono con attenzione il capo II, si accorgono che molte delle misure di snellimento delle procedure sono state già adottate da molte regioni, anche da quella di cui ho più diretta conoscenza.

Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure urbanistiche sulla base

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

di indicazioni-quadro da parte delle regioni e la possibilità che in modo rapido vengano approvati strumenti urbanistici, possiamo valerci di recenti esperienze che si sono dimostrate assai positive.

In primo luogo, vorrei ricordare la legge per la ricostruzione delle zone terremotate, che, per una serie di strumenti urbanistici esecutivi e una serie di varianti su strumenti urbanistici generali, permette procedure attraverso la semplice autorizzazione dei comuni, senza dover ricorrere a visti o ad approvazioni delle regioni, salvo che per misure di inquadramento generale.

In secondo luogo, va tenuta presente la normativa varata a seguito del bradisismo di Pozzuoli, che contiene indicazioni che rendono più efficace e snella la procedura di modificazione di strumenti urbanistici, o di adozione da parte dei comuni di determinati strumenti urbanistici, sempre in un quadro generale di normativa programmatica da parte delle regioni.

Il dato nuovo che occorre stabilire nel capo II è un elemento di saldatura tra il recupero dell'abusivismo edilizio e la programmazione sul territorio. So bene che i colleghi potranno obiettare che questa saldatura avviene a partire dal capo III, dove si pongono proprio le questioni di risanamento in rapporto agli interventi di abusivismo edilizio. Tuttavia, l'indicazione che noi diamo con l'emendamento Bulleri 19.3 è, innanzi tutto, quella di tempi brevi entro i quali le regioni sono invitate a formulare le direttive generali entro le quali poi i comuni possono assumere determinazioni in campo urbanistico senza il controllo preventivo o l'autorizzazione della regione, perché hanno a disposizione tre mesi per provvedere al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, nonché alla sanatoria delle opere abusive, sulla base dei principi desumibili dal presente capo e dai capi successivi della presente legge.

In sostanza, noi non mettiamo in discussione l'articolo 19 in quanto tale, ma chiediamo una specificazione che fissi

dei termini precisi di adempimento da parte delle regioni di questi compiti. Con ciò chiariamo ancora una volta che, mentre siamo assolutamente favorevoli al rinvio alla responsabilità delle regioni di quegli interventi che riguardano la pianificazione, la programmazione e la tutela del territorio, tuttavia poniamo anche dei limiti temporali entro i quali le regioni devono adempiere ed oltre i quali scattano le normative che in questo stesso progetto di legge sono indicate.

Ecco allora che noi riteniamo che l'articolo 19 sia carente per questi aspetti e debba saldare anche tutti gli articoli del capo II all'obiettivo di un sostanziale snellimento delle procedure.

Concludendo, noi abbiamo ritenuto di fare uno sforzo per far sì che questa normativa fosse completa per quanto concerne la materia di cui si discuteva, che è la materia della riorganizzazione e della riqualificazione del territorio in presenza di fenomeni di abusivismo edilizio. Abbiamo anche detto che uno degli elementi da modificare era proprio la farraginosità delle procedure, quando non ci si trovava di fronte alla latitanza di alcune regioni che, per mancanza di volontà politica, non hanno fornito gli strumenti e le norme di snellimento necessarie per un più rapido intervento dei comuni.

Un altro degli elementi che noi abbiamo indicato come causa del grave fenomeno sociale dell'abusivismo edilizio è la scarsa disponibilità da parte dei comuni di suoli, necessari per dare una risposta in positivo ai problemi della casa, visto che le misure di carattere repressivo non sono certo da sole sufficienti. Su questo punto l'atteggiamento della maggioranza è stato quanto meno contraddittorio. Prima infatti ha votato contro il nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 17 che prevedeva la possibilità per i comuni di fornirsi di un demanio di suoli; poi ha invece accolto un emendamento molto importante, quello secondo il quale, in presenza di sentenza penale sulle lottizzazioni abusive, si prevede l'automatica confisca ed acquisizione al patrimonio

del comune dei suoli oggetto della lottizzazione abusiva. Questo indubbiamente — come diceva giustamente l'onorevole Alborghetti — può diventare uno strumento utile per dotare il comune di ampie aree. Basti dire che in passato l'intervento del comune di Napoli ha bloccato lottizzazioni abusive su circa un milione di metri quadrati di suoli, che però, mancando la normativa ora approvata, non sono stati acquisiti al patrimonio comunale. Ma domani questo potrà avvenire. Certo però non è questa la strada maestra per dotare i comuni di un demanio pubblico dei suoli, perché altrimenti si dovrebbe auspicare che vi siano molti tentativi di lottizzazione abusiva per far acquisire i suoli al comune.

Dunque, accanto al problema vero e reale dello snellimento delle procedure (che consente di affrontare in termini positivi il problema dell'abusivismo), vi è il problema di adottare uno strumento di reale manovra sul territorio ad opera della mano pubblica, cioè un demanio pubblico dei suoli; così come vi è il problema di reperire finanziamenti adeguati per realizzare una politica attiva della casa.

A questo punto, riteniamo di non doverci ulteriormente dilungare sullo spirito che ci ha orientato nel dibattito di queste settimane, che poteva, a nostro avviso, essere molto più spedito se avessimo avuto un interlocutore più pronto a ritenere che il nostro contributo tendeva unicamente a produrre una normativa efficace e valida attraverso un confronto sul merito dei problemi. Sulla base di questa impostazione generale, riteniamo che sia possibile procedere speditamente all'esame di questo capo II, con l'introduzione di emendamenti significativi ma non sconvolgenti. Rimane il problema del capo IV, quello che riguarda la sanatoria e il condono.

In conclusione, pur esprimendo una riserva di fondo sull'attuale stesura dell'articolo 19, speriamo di poter essere posti in grado, con l'accoglimento dei nostri contributi, di esprimere su di esso una valutazione positiva. Se la Commis-

sione accogliesse l'emendamento aggiuntivo di cui ho parlato ed altri emendamenti, potremmo tutti insieme fare di questo articolo una norma incisiva e sicuramente efficace.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Tassi che aveva chiesto di parlare non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Polese. Ne ha facoltà.

**GIAN UGO POLESELLO.** Signor Presidente, colleghi, tutti noi che abbiamo letto questo articolo 19 possiamo aver avuto la sensazione, solo la sensazione, che siamo davanti ad un problema procedurale, di ordine tecnico o, peggio, burocratico; davanti a norme da trasmettere a regioni e comuni perché definiscano i comportamenti da assumere nei confronti dei problemi di pianificazione urbanistica dei territori comunali di competenza dell'ente locale; questo effettivamente è il primo tipo di lettura dell'articolo, che è intitolato: «Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale». Almeno dal punto di vista tecnico, è poi curioso il titolo del capo II: «Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie». A parte la questione più o meno risibile sull'antropomorfismo di certi termini (e non solo antropomorfo), lì dove si parla di procedure, si separano sempre le questioni di carattere tecnico da quelle più sostanzialmente politiche.

Molto brevemente vorrei analizzare con i pur pochi colleghi presenti, i diversi commi di questo articolo 19 per verificare l'una e l'altra delle due sue letture possibili. Recita il primo comma: «Non sono soggetti ad approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione», alcuni punti che sono poi indicati: «a) le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate esclusivamente alla riduzione del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

la capacità insediativa e/o all'adeguamento degli *standards* urbanistici; b) ogni strumento attuativo di strumenti urbanistici generali ...» e via di seguito; l'articolo si conclude prevedendo che tutte le regioni possono emanare (è ridondante, questo aspetto della norma) norme per i comuni, alle quali i comuni debbono poi attenersi, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei far notare alcune cose.

I problemi procedurali possono essere ancorati ad una dimensione puramente tecnica, ma adombrano sempre un aspetto di cultura che è giusto chiamare politica, cultura politica che riguarda un preciso rapporto istituito con la Costituzione nel nostro paese, fra lo Stato e la autonomia locale. Probabilmente esiste una sorta di reperto della legge n. 1150 anche in questo articolo 19, nonché nella pratica di alcune regioni italiane, lì dove si parla di piano territoriale di coordinamento. Questo — ognuno di noi lo ricorda — era l'apice di una piramide impostata da tale legge che come attore principale della pianificazione urbanistica e territoriale del nostro paese, vedeva lo Stato. In effetti, l'articolo 5 di essa prevedeva competenze, procedure e ruolo del piano statale di coordinamento, fatto per alcune parti del paese e non certo per le regioni non nominate nella legge, cui avrebbero dovuto attenersi i piani subordinati (i piani regolatori generali); a questi, dovevano attenersi poi i piani particolareggiati; a questi ultimi, successivamente — la coda della catena — dovevano attenersi i costruttori e conseguentemente chi materialmente metteva in opera le indicazioni dell'origine e cioè del piano territoriale di coordinamento, quale definito dal citato articolo 5 della legge n. 1150.

Era il 1942 e da allora ne sono successe, di cose, in questo paese; ma non voglio procedere ad una sorta di esegesi della discussione che ha presieduto alla elaborazione della Costituzione; voglio semplicemente richiamare che la cultura (non soltanto urbanistica, ma anche politica) in questo paese, è stata costruita e si è solidificata attraverso la individuazione

dei ruoli che le diverse parti, istituzionalmente e territorialmente, avevano nella definizione di un proprio futuro, cioè nella volontà e nella capacità di piano. L'autonomia locale, conseguentemente, è stata caratterizzante di questa politica, che non è stata né di carattere culturale né tecnica. Ora, se si concedono alle regioni delle procedure più veloci, questo a nostro giudizio è abbastanza ridondante in quanto le regioni già godono di poteri di questo tipo. Addirittura le regioni a statuto speciale troveranno questo articolo 19 come risibile, rispetto ad alcune mete che sono state già conquistate da esse. Io posso parlare riferendomi alla regione dalla quale provengo, il Friuli Venezia Giulia, la quale, nonostante sia retta da una parte politica che non è la mia, già pratica ciò che è contenuto in questa legge. Quindi il capo primo e secondo di questo provvedimento non solo risultano inefficaci, ma sono esterni alla cultura politica di governo della mia regione. Richiamo solo alcuni aspetti della legge regionale; per esempio la politica degli *standard* non è stata attuata utilizzando questi ultimi come una sorta di elemento costante della pianificazione, ma è stata ancorata a classi di ampiezza dei comuni, consentendo a questi ultimi di comportarsi diversamente nelle diverse zone del territorio regionale. La legge sugli *standard* è stata poi utilizzata per accrescere la quantità degli stessi *standard* previsti dal decreto interministeriale. È stata inoltre definita la parte che ogni capoluogo di provincia ha nella pianificazione regionale; sono stati individuati i centri di supporto comprensoriale; è stata montata una costruzione credibile, dal momento che è stata attuata quasi completamente; esiste una percentuale di comuni piccolissimi, con centinaia di abitanti, che sono dotati di un proprio piano regolatore generale; il numero dei programmi di fabbricazione è ormai ridotto, è minimo nel contesto regionale. Mi chiedo: è corretto, è giusto avere questo tipo di comportamento a fronte della realtà generale del paese? È questo lo specchio che abbiamo di fron-

te? Abbiamo regioni e comuni inadempienti rispetto a che cosa? È vero che molte regioni non hanno utilizzato la capacità di pianificare il proprio territorio, non hanno utilizzato cioè la delega e l'autonomia, sia pure relativa, che posseggono in questa specifica materia. Tuttavia, devo mostrare la distanza che separa il testo della legge dalla pratica politica. Ritengo che parlare in questo modo non equivalga a ripetere procedure di carattere tecnicistico che stancano i non addetti ai lavori. Si tratta invece di capire, ancora una volta se mai ce ne fosse bisogno, che vi è un divario nella coscienza del legislatore — come si manifesta in quest'aula — per imposizione (mi si consenta la parola, in quanto non voglio sembrare sgarbato) della maggioranza, rispetto ai termini reali della questione.

Noi comunisti abbiamo richiamato un problema centrale e fondamentale: la competenza delle regioni e quindi la necessità che questa legge fosse, nella sostanza, una legge-quadro, una sorta di codice di comportamento, seppure in termini precisi, rispetto alla pratica delle varie regioni, non dimenticando anche che esistevano forme diverse di capacità legislativa delle diverse regioni, stante il fatto che esistono pur sempre nel nostro paese regioni a statuto speciale. Quindi questo aspetto non ha investito il progetto di legge nel suo complesso e nemmeno l'articolo 19, che sembra uno degli articoli tecnici o, peggio ancora, tecnicistici.

Con questo articolo si consente alle regioni di dare facoltà ai comuni di operare varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate alla riduzione della capacità insediativa e all'adeguamento degli *standards* urbanistici: cosa fa presumere questa dizione? Che c'è una scarsa fiducia nell'autonomia locale? Che la cultura politica e tecnica esprimibile nell'autonomia locale è distante dalla cultura politica e tecnica dello Stato? Vogliamo ritornare ad un centralismo che ha visto il nostro paese suddito non solo negli anni tra il 1920 ed il 1940, ma anche precedentemente? Credo che il paese sia molto più avanti di quando

può apparire da questo progetto di legge.

L'articolo dice ancora che i comuni possono applicare «ogni strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, ivi compresi i piani per l'edilizia economica e popolare, nonché i piani per gli insediamenti produttivi». Anche qui esistono illustri precedenti. La citata legge n. 457 consentiva di fare questo, ma diceva anche che tali piani erano fattibili se non costituivano varianti del piano regolatore generale, ma solo se erano attuativi, a tutti gli effetti, di quanto prescriveva il piano, attraverso la destinazione d'uso delle diverse parti del territorio comunale. Questo non è chiaro nella norma! Molte leggi regionali hanno già superato questa norma: ebbene, a nostro giudizio, sarebbe stato molto più corretto dare indicazioni alle regioni, con una vera e propria legge-quadro.

L'ultimo comma recita come segue: «Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione delle varianti...» eccetera. Questo va benissimo, ma è già stato fatto da molte regioni. In sostanza in ogni articolo che esaminiamo — ed in particolare in quelli più tecnici — compare una serie di norme molto dettagliate nella forma, ma che non mostrano la sostanza della questione. Perciò mi chiedo come mai nel provvedimento non siano date indicazioni su cosa fare oggi quando le città sono se non in decremento, come nel caso delle grandi città, certamente in una fase di stagnazione generalizzata. Mi chiedo perché questa norma non assuma certi parametri temporali della pianificazione urbanistica e territoriale; mi domando perché non assuma questa variabile-tempo che è fondamentale per la pianificazione urbanistica. Perché questa norma non dà indicazioni ai comuni ed alle regioni sul comportamento da tenere rispetto ai diversi fenomeni che si presentano nelle diverse parti del paese?

Dal punto di vista istituzionale, vi sono progressi molto più grandi e molto più attenti alle questioni presenti nel nostro paese: faccio riferimento alle non ancora

formalizzate proposte governative circa le aree metropolitane o i comuni metropolitani. Questo progetto di legge vale per i comuni piccolissimi (un centinaio di abitanti) e per un'area come Roma, o per comuni di cintura attorno alla città; vale per Milano, come per il piccolo comune di Preone in Carnie, che ha 280 abitanti. Pare forse corretto questo modo di procedere? Noi diciamo di no! Questo elenco che qui è stato riportato può essere utile, ma comunque è vecchio rispetto ai problemi reali del paese, che richiedono una presenza dello Stato di diversa natura. Lo Stato deve distinguere: vuole intervenire soltanto sui problemi di carattere economico-finanziario? Attui, allora, gli altri capi della legge; porti qui in Parlamento le sue proposte, e vedremo che cosa succederà. Ma, se lo Stato vuole intervenire anche sulle procedure che i comuni devono seguire per darsi i propri strumenti, adeguati ai loro reali interessi e bisogni, allora lo Stato deve essere un po' più attento, oppure devo dire che i comuni sono competenti.

In sostanza — e concludo — siamo ancora una volta davanti ad una sorta di forbice: da un lato c'è la presenza centralistica dello Stato, che non sa essere Stato se non mostrando la propria fisionomia centralizzatrice; dall'altro, c'è il paese, con i suoi reali bisogni, che segue la sua strada.

Poco fa abbiamo approvato l'articolo 18. Dobbiamo ricordare (anche se non vale la pena di parlarne una volta approvato) che anche l'articolo 18 è ispirato alla stessa filosofia che presiede a tutta la legge. In sostanza, le leggi devono essere varate, sì, le leggi hanno una certa procedura, ma quanto meno è necessario mettere sulla carta quali siano i modi attraverso i quali le leggi stesse possano essere aggirate, oppure bisogna mostrare il ruolo poco efficace delle leggi stesse, consentendo quindi agli operatori effettivamente interessati a questi problemi di agire quasi indipendentemente dalle leggi.

Dalle poche cose che ho detto credo si possa evincere la nostra posizione per

quanto riguarda il merito. Noi non siamo, ovviamente, favorevoli, ma non siamo neanche contrari. Ho detto che questo è un semplice elenco di impegni che i comuni devono assumere, e prima di loro le regioni. Ma non crediamo che questa maniera così inutile di fare leggi debba impegnare un faticoso lavoro del Parlamento. Noi riteniamo che il Parlamento potrebbe impegnarsi invece su questioni di carattere più importante.

Esistono leggi regionali in materia urbanistica, nel nostro paese. Lo Stato dovrebbe prendere conoscenza di queste leggi, cercando di capire la distanza che separa una legge regionale da un'altra legge regionale, esaminando la diversa applicazione degli *standards*, cosicché non si verificano modificazioni così sostanziali di condizione tra regione e regione, che ci riporterebbero ad una disputa di carattere quasi federalistico nel nostro paese. E non di questo certamente abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, viceversa, di esaltare (e questo è l'aspetto politico della questione, che non è stato capito dalla maggioranza e dal Governo) la politica regionalistica, il ruolo delle autonomie locali, mostrando attraverso un'altra strada che cosa i comuni possano fare per concorrere ad una efficace e attiva politica dello Stato, non certamente con un procedimento a ritroso che ricalca vecchi metodi di comportamento dello Stato nei confronti della realtà democratica di cui è permeato il nostro paese.

Ad esempio, le province non sono nominate in questa legge. E invece molte regioni hanno delegato poteri alle province per attuare volontà pianificatrici del territorio. Ma la questione non è meramente urbanistica, perché all'urbanistica è stata legata l'economia e all'urbanistica è stato legato l'assetto sociale del territorio.

Potremmo continuare a parlare per molto tempo, ma credo che sarebbe opportuno parlare, più che nelle aule dei convegni o nelle aule universitarie, in questa sede. Ma in questa sede si parla poco di questi argomenti. Io lamento, e credo che tutti lamentiamo, la grande fatica del produrre pochi risultati, nonché

la poca volontà e la poca credibilità politica davanti ad un futuro così delineato. Se questa legge si prefiggeva di indicare un futuro, ne siamo ben lontani. Se questa legge vuole dimostrare la capacità di governo, ne siamo ancora più lontani.

Credo che la nostra posizione sia corretta. Noi non ci smarriremo, e vi chiederemo di affrontare decisamente la questione. Temporalmente, questa non è la sede per farlo, ma istituzionalmente lo è (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

**GUIDO POLLICE.** Affrontare le questioni sollevate dal capo II, dal titolo «Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie», significa affrontare un pò tutte le materie di competenza regionale e, quindi, entrare nel merito di una vicenda che già è stata sollevata da altri colleghi, di un *Leit motiv* che si ripete in tutta l'articolazione di questa legge che, praticamente, ha un titolo: in che modo svuotare una volta i comuni, un'altra le regioni, del potere di intervenire sulla pianificazione e sul territorio.

Ebbene, sugli articoli 19, 20 e 21 (l'uno collegato all'altro) di questo capo II il nostro giudizio è molto più drastico di quello che or ora ha espresso il collega e compagno Polesello, perché per noi tali articoli segnano la fine di ogni ipotesi di programmazione regionale. Qui è un pò come mangiarsi la coda: si danno poteri ai comuni e non si permette alle regioni di programmare; si danno poteri di centralizzazione alle regioni e non si permette ai comuni di avere la loro autonomia; si tolgono poteri ai comuni e alle regioni, accentrandoli; si spegne ogni velleità autonomistica.

La realtà è che, con questi articoli, si riduce la regione ad essere e a restare il notaio che registra semplicemente le decisioni del comune. E questo non sarebbe molto grave se ci fosse una volontà di programmazione, se ci fosse una visione complessiva del territorio, cosa che ormai da molti anni è venuta meno nel nostro paese.

È vero che nella crisi generale dell'idea stessa di pianificazione, dell'uso del territorio, a cui il Governo ha lavorato alacramente e speditamente (basta vedere la «legge Nicolazzi»), le regioni hanno sostanzialmente mancato al loro compito di coordinamento della pianificazione locale. Ma questo non è un buon motivo per prendere semplicemente atto del ruolo della regione e, quindi, per ridurlo.

Al centro di questo ragionamento vi è una domanda: c'è bisogno di una pianificazione regionale? Noi rispondiamo sì, proprio perché c'è stata una falsa interpretazione — opportunistica — del ruolo delle autonomie locali, e proprio perché la regione ha abdicato (o qualcuno l'ha costretta ad abdicare) al suo ruolo primario, che è quello di avere una visione complessiva del territorio.

Lo sviluppo delle città, la formazione di aree metropolitane, la crescita delle relazioni e comunicazioni tra capoluoghi provinciali necessitano di programmazione delle infrastrutture. Ecco perché tutto ciò ci porta a dire che oggi è necessaria, non meno di ieri, una più ampia, larga programmazione regionale. È inammissibile che ci siano situazioni che non tengono conto della programmazione regionale, soprattutto nel settore delle infrastrutture, soprattutto nella formazione delle aree metropolitane. Non si può assistere inermi al disordine con il quale sorgono le città e, soprattutto, le aree intorno alle città, dal momento che non si riesce a coordinare sforzi ed interventi tra l'area di una grande città e quella del comune limitrofo.

Non so chi di voi conosca l'esperienza, per alcuni versi storica, del piano intercomunale milanese, che molte speranze aveva creato intorno agli anni sessanta, e ciò che si è invece realizzato negli anni ottanta: il disordine ed il caos più assoluti, lo sviluppo più disarmonico che si possa immaginare.

Questa articolazione di legge prevede che le regioni non debbano più approvare, innanzitutto, le varianti agli strumenti urbanistici riguardanti gli *standards*. Voi sapete cosa significhi questo. Se non lo

sapete, vi dico che in tal modo qualsiasi comune può intervenire autonomamente, senza una visione complessiva e senza soprattutto una linea unitaria, che non significa centralizzazione ma buonsenso, significa avere una visione complessiva dello sviluppo dell'area. Le regioni, poi, non dovranno più approvare gli strumenti attuativi, ad esempio i PEP e PIP... Ogni comune, quindi, programmerà per conto suo l'edilizia popolare e soprattutto gli insediamenti produttivi. Vi rendete conto cosa tutto questo significa? Che un grande comune che provvede al suo piano di edilizia popolare non tiene, ad esempio, conto del piano di edilizia popolare di un comune più piccolo, così come un grande comune prepara il piano di insediamento produttivo, a fianco del quale è previsto il piano di edilizia popolare del comune vicino... Tutto questo senza alcuna programmazione, senza alcuna visione organica, senza alcun rispetto dell'ambiente, senza alcun rispetto di chi vi abita: si hanno aree di insediamento industriale che confinano con aree di edilizia popolare. Tutto ciò, ripeto, in conseguenza del fatto che i due comuni limitrofi hanno, magari, interessi diversi, logiche diverse, lottizzazioni diverse, tangenti diverse. In aree contigue, i due comuni mettono, allora, da una parte un insediamento produttivo (una fabbrica, un'azienda) e dall'altra abitazioni popolari. Per di più, le regioni non potranno avere un programma poliennale di attuazione.

A questo punto vorrei domandare ai legislatori, a chi ci ha propinato questa legge, quale funzione debba avere in futuro la regione. Bisogna smettere di considerare i tempi necessari alla pianificazione, che sono necessariamente tempi non brevi... Ad esempio, quanto agli impedimenti, è giusto snellire, ma gli snellimenti sono solo nel titolo della legge. È giusto snellire quando i ritardi siano dovuti alle burocrazie. Ma spesso i tempi necessari all'approvazione esistono; spesso i tempi occorrenti all'approvazione dei vari strumenti urbanistici vi sono. Sono le procedure che rallentano i vari meccanismi. In realtà, chi rallenta sono i partiti, che ci

mettono molto tempo a spartirsi la torta del depredamento del territorio, a mettersi d'accordo su come bilanciare la spartizione degli interventi urbanistici. Questi sono i veri ritardi che vanno denunciati, e non quelli connessi alla necessaria programmazione. I tempi lunghi sono tempi politici derivanti da un certo modo di governare, e non tempi tecnici dovuti ad una accurata e attenta pianificazione. Per snellire le procedure occorre cambiare gli amministratori, la mentalità di chi amministra, e non le norme che spesso corrispondono invece alle esigenze.

L'articolo 21, che reca il titolo: «Semplificazione delle procedure», dispone che siano previste procedure semplificate per l'adozione di varianti ai piani regolatori generali. Ora, questo significa incentivare una prassi, quella della pianificazione continua, che vanifica ogni ipotesi di sviluppo programmato nel tempo. Si tende a modificare continuamente i piani, a seconda delle spinte e contropinte cui i comuni sono sottoposti. Questo, per parlarci molto chiaro, è il campo del completo arbitrio; questo è lo sviluppo della tangente facile.

Proprio per questi motivi noi abbiamo avanzato una proposta secca: quella di sopprimere gli articoli 19, 20 e 21. Intorno a queste norme non si può giocare, perché esse incidono su aspetti fondamentali del nostro modo di intendere l'intervento sul territorio, vanificano quel modo corretto di intendere la programmazione, in nome del quale le regioni e le autonomie locali hanno lottato per anni, al fine di riuscire a cambiare il vecchio modo di porsi rispetto al territorio.

Ecco perché siamo contrari a questi articoli. Non ci sono mezze misure. Non è giocando intorno all'aumento del potere dei comuni ed alla diminuzione di quello delle regioni, o viceversa, che si può pensare di modificare l'impostazione di questo capo II del provvedimento. C'è piuttosto da chiedersi se si intende difendere le conquiste che i lavoratori e gli enti locali hanno ottenuto in questi anni, oppure si vuole tornare indietro. Del resto, della tendenza a tornare indietro abbiamo già

parlato a lungo, e questo è l'esempio più rilevante che noi sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, anche dei colleghi comunisti che poco fa sono intervenuti sull'articolo 19 e più in generale sulle norme contenute in questo capo secondo. Noi vi chiediamo di ripensarci, vi chiediamo di votare con noi la proposta di soppressione degli articoli 19, 20 e 21 del capo II di questo famigerato provvedimento legislativo che ci viene proposto (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

**MARIO COLUMBA.** La formulazione attuale dell'articolo 19, che è il primo del capo II del provvedimento in esame, ancora una volta dimostra, con l'esclusione della competenza delle regioni e delle autorità locali, un profondo limite del provvedimento stesso, che continua a non perseguire gli obiettivi e le finalità che noi vorremmo avesse.

Ci siamo battuti in Commissione e continueremo a batterci in aula, perché ci si discosti dalla primitiva impostazione di legge di rapina e di sottrazione al territorio di un ulteriore bene, questa volta finanziario; e questo dopo che in quelle stesse regioni i beni ambientali erano stati ampiamente compromessi dal dilagare dell'abusivismo. Ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che potrebbe rivedere tutta la materia del controllo dell'attività edilizia, che potrebbe proporsi (non mi stancherò mai di ripeterlo, ed è una considerazione che ritorna quasi ritualmente in ogni intervento che ho avuto occasione di fare) l'obiettivo di combattere l'abusivismo mediante procedimenti di identificazione e di repressione, ma anche attraverso procedimenti che possono rimuovere all'origine le cause che lo hanno determinato e che lo mantengono (sia ben chiaro, e ricordiamolo!) ancora vivo e minaccioso.

Diceva molto bene poco fa l'onorevole Polesello circa il fatto che esiste una cultura delle autonomie regionali, che esiste

una cultura dell'urbanistica, nel nostro paese, che è molto più approfondita e che va molto al di là di quanto non si riesca a leggere nelle righe del provvedimento che stiamo esaminando. L'articolo 19 dimostra tutta la povertà e tutta la sua limitatezza nell'intervenire su questo argomento. In particolare, oltre a sottrarre alle autonomie regionali (e qualche volta tale sottrazione è impossibile perché ci sono regioni a statuto speciale che hanno competenza primaria in campo urbanistico), alle regioni a statuto ordinario alcune delle loro prerogative — contravvenendo così a quello schema di legge-quadro che si è affermato di voler dare al presente provvedimento e che in realtà si cerca poi, di articolo in articolo, di vanificare o quanto meno di ridurre — questo articolo sembra non prendere in considerazione il fatto che l'abusivismo è un fenomeno che è stato ed è ancora oggi un fenomeno vivo, e purtroppo vitale.

Invece, nello stabilire queste norme che dovrebbero alleggerire e snellire le procedure per la formazione dei piani di attuazione dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici per agevolare l'attività edilizia, trascura il necessario collegamento con la situazione reale dell'abusivismo, molto più forte in determinate regioni, più limitato in altre. È una situazione articolata che scompare totalmente nella formulazione dell'articolo, e che non può essere presa in considerazione che attraverso una normativa, una azione legislativa che solo le regioni e le autonomie locali possono affrontare con sufficienza e con buona probabilità di successo.

Occorre che nel combattere l'abusivismo si entri nella specificità dei problemi, che sono diversi da un capo all'altro del paese e che si prenda in considerazione il fenomeno dell'abusivismo in relazione ai suoi due aspetti che saranno poi affrontati nel capo terzo del presente progetto di legge, ma che devono essere presenti anche nel momento in cui si parla di snellimento e di semplificazione delle procedure. Mi riferisco al recupero urbanistico ed alla sanatoria edilizia.

Il recupero urbanistico, sul quale ci sia-

mo più volte soffermati e del quale abbiamo fatto un obiettivo primario di questo provvedimento, non è certamente un risultato che può essere ottenuto semplicemente con norme schematiche e limitate come quelle che vediamo. Ci sono, da un capo all'altro del nostro paese, situazioni molto varie, che nascono da considerazioni sociali, culturali, storiche e politiche molto diverse, e che coinvolgono di volta in volta rilevanti fattori fisici (basti citare le zone sismiche), fatti di natura geologica e geotecnica, problemi relativi alla natura idrologica dei luoghi. In altre parole, sono fatti che riguardano l'ecosistema nel quale si deve intervenire con la normativa.

Ma esistono anche condizioni che derivano dal sistema antropico nel quale le norme debbono agire, condizioni che riguardano il valore storico e culturale delle città, dei paesi, dei centri, dei luoghi nei quali il recupero urbanistico deve avvenire; che riguardano il patrimonio artistico e le tradizioni popolari, e soprattutto aspetti comportamentali, aspetti caratteristici del sistema sociale nel quale si deve operare, che sono troppe volte trascurati e che devono invece essere riconosciuti, valutati, oserei dire apprezzati e valorizzati, se si vuole che attraverso lo strumento urbanistico che si va ad adottare, snello e agile quanto si vuole, si possa allo stesso tempo agevolare l'evoluzione spontanea delle esigenze naturali, trasformandole in condizioni di accrescimento delle caratteristiche della qualità della vita e dell'ambiente in quel luogo. Parlo delle condizioni igieniche, spesso, purtroppo, non ancora rispettate, o qualche volta del tutto disattese, come succede in città e paesi della mia terra d'origine, la Sicilia. Si pensi, ancora, a condizioni che riguardano la difesa dalle calamità naturali, l'organizzazione di tale difesa, la conservazione del bene ambientale da fenomeni di inquinamento del territorio per effetto della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi modelli di vita.

Certamente questo processo deve essere agevolato evitando di imporre modelli estranei, sviluppati sulla base di concezio-

ni che non appartengono alla realtà dei luoghi e delle popolazioni interessate, evitando concezioni e modelli astratti.

Anche per quanto riguarda la sanatoria delle singole opere, bisogna che le autonomie locali possano concepirla con riguardo alla specificità delle situazioni che si debbono affrontare.

Si è assistito — e ancora una volta mi riferisco in particolare ai problemi del Mezzogiorno e della Sicilia —, nello sviluppo di interi quartieri, qualche volta direi di intere città abusive, al risorgere di antiche tipologie, alla integrazione di metodi costruttivi vecchi e nuovi, talvolta con contenuti sorprendenti di valore architettonico; situazioni e circostanze che non possono essere generalizzate, né disattese.

Per quanto riguarda la sanatoria, bisogna affrontare relazioni di natura urbanistica tra vecchi e nuovi insediamenti, prendendo in considerazione anche la situazione che si è determinata nel tempo con la progressiva applicazione della legge sismica, via via a zone più vaste del territorio e della interrelazione, che nasce per il fatto di aver dichiarato la sismicità di alcuni territori, tra quelle parti che, da un certo momento in poi, sono state costruite con una logica di difesa dal terremoto e quelle parti che storicamente sono state e restano tuttora indifese da questo punto di vista.

Ritengo pertanto che gli emendamenti proposti all'articolo 19 e tendenti a riportare la normativa nell'ambito della competenza regionale debbano essere accolti (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli interventi che mi hanno preceduto si è già ricordato efficacemente come, per una sorta di ironia, le norme dell'articolo 19 relative allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie finiscano per essere più arretrate rispetto ai livelli di pianificazione rag-

giunti in tante aree del territorio del nostro paese.

La legge urbanistica n. 1150 del 1942 aveva ipotizzato un processo a cascata. Si prevedeva, infatti, una pianificazione complessiva a livello nazionale articolata in sottopiani territoriali a livello regionale, a loro volta articolati in piani territoriali provinciali, sui quali si innestavano i piani comunali, sui quali infine si innestavano livelli di pianificazione attuativa specializzata, i cosiddetti piani particolareggiati. Non è stato così, innanzitutto perché i primi piani regolatori sono stati redatti ed approvati nei primi anni '50 e poi perché il processo di pianificazione, come è stato da più parti denunciato, è stato tradito da chi non ha creduto nella logica della pianificazione territoriale e nella possibilità di agganciare questa pianificazione alla politica di programmazione economica.

Quando poi, con ritardo, in sede di applicazione della Costituzione si è delegato alle regioni la disciplina ed il controllo in materia urbanistica, le regioni non sono state in grado di assolvere con tempestività la funzione loro affidata nell'ambito di un progetto politico dell'uso del territorio. Sono così mancate quelle indicazioni quadro all'interno delle quali i processi di pianificazione comunale avrebbero dovuto individuare le prospettive di pianificazione della politica economica, ma anche dell'uso e dello sviluppo del territorio.

Non voglio certo sostenere che, almeno dal dopoguerra ad oggi, non si siano colmate alcune gravose lacune in materia urbanistica, ma ciò non è stato sufficiente. Generale è la denuncia dei gravi ritardi con cui deve fare i conti la pianificazione del territorio in tutto il paese. Tuttavia sarebbe estremamente necessario individuare, proprio all'interno della riforma delle autonomie locali, possibilità di disciplinare le competenze degli enti che devono attuare la politica di pianificazione e di programmazione territoriale.

Abbiamo assistito al fallimento delle ipotesi di comprensorializzazione del territorio, e si registrano giudizi estrema-

mente negativi sulla applicazione dei processi di aggregazione delle competenze di pianificazione. Ma il comprensorio economico urbanistico, che non è riuscito a sostituire la provincia, se pure non è più un ente conflittuale nei comportamenti della provincia, rimane l'ultima ipotesi di aggregazione di progetti di pianificazione sovracomunale.

È sintomatico che, a fronte dei ritardi delle regioni nel dotarsi di piani territoriali regionali di pianificazione e di programmazione, siano addirittura le province a richiedere gradi di autonomia, perché al minimo livello, quello territoriale-provinciale, si attuino ipotesi di pianificazione e programmazione. All'interno di tali ipotesi, vanno rintracciate pure quelle possibilità di snellimento che sono contenute nell'articolo 19; anche se è strano — come rileva il collega Polesello — che sia una legge nazionale ad evidenziare questi ritardi.

Vorremmo dichiarare la nostra astensione su questa proposta normativa, che evidenzia come ben poco si sia fatto per recuperare questi ritardi. Sarà perciò necessario, oltre che opportuno, recuperare proprio in quest'aula livelli di dibattito più ampi per disciplinare in modo organico l'intera materia (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

**GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza.** Parere contrario agli emendamenti Ronchi 19.1, Bulleri 19.3 e 19.4; favorevole all'emendamento Rocelli 19.2; raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 19.5 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri 19.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 19.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 19.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Bulleri 19.4, sul quale è stata chiesta la votazione segreta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 19.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	430
Maggioranza .....	216
Voti favorevoli .....	186
Voti contrari .....	244

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto

Alagna Egidio  
Alberini Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Amadei Giuseppe  
Ambrogio Franco  
Andreatta Beniamino  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barca Luciano  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi Ludovico  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Darida Clelio  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

Ebner Michael

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Forte Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano

Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni  
Guerrini Paolo  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Longo Pietro  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manchinu Alberto  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredi  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Mazzotta Roberto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Giocchino  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pandolfi Filippo Maria  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco

Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffolo Giorgio  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Samà Francesco  
 Sandirocco Luigi  
 Sanfilippo Salvatore  
 Sangalli Carlo  
 Sanguineti Mauro Angelo  
 Sanlorenzo Bernardo  
 Sannella Benedetto  
 Santarelli Giulio  
 Santini Renzo  
 Santuz Giorgio  
 Sanza Angelo Maria  
 Sapia Francesco  
 Saretta Giuseppe  
 Sarli Eugenio  
 Sastro Edmondo  
 Satanassi Angelo  
 Savio Gastone  
 Scaglione Nicola  
 Scaiola Alessandro  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Scovacricchi Martino  
 Seppia Mauro  
 Serafini Massimo  
 Serrentino Pietro  
 Serri Rino  
 Servello Francesco  
 Silvestri Giuliano  
 Sinesio Giuseppe  
 Soave Sergio  
 Sodano Giampaolo  
 Soddu Pietro  
 Sorice Vincenzo  
 Spagnoli Ugo  
 Spataro Agostino  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trappoli Franco

Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
 Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vincenzi Bruno  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo  
 Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Benedikter Johann  
 Dal Castello Mario  
 Diglio Pasquale  
 Ferrari Marte  
 Franchi Franco  
 Leccisi Pino  
 Lega Silvio  
 Lenoci Claudio  
 Lobianco Arcangelo  
 Patria Renzo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

*(Norme per la formazione, adozione e approvazione dei programmi pluriennali di attuazione).*

«In relazione ai programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le regioni adeguano la propria legislazione ai seguenti criteri:

a) non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali; detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alla regione;

b) in sede di formazione dei programmi pluriennali di attuazione deve essere garantita, secondo modalità e termini stabiliti dalle regioni, la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 20.*

20. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

*Sopprimere l'articolo 20.*

20. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

*Dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

c) i comuni sono tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione;

d) i comuni predispongono una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

20. 3.

CHELLA, ALBORGHETTI, SAPIO, GEREMICCA, BOSELLI, PALMINI LATTANZI.

È stato presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

Tutti i comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un piano regolatore generale o un programma di fabbricazione qualora ne siano ancora sprovvisti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, e fino all'adozione dello strumento urbanistico generale, sono consentite nel territorio comunale solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

20. 01.

ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO, POLESSELLO, BONETTI MATTINZOLI, FABBRI, CHELLA, JOVANNITTI, BULLERI, PALMINI LATTANZI, SATANASSI, BOSELLI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 20 e sugli emendamenti e articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i piani poliennali di attuazione sono strumenti di attuazione temporale del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici; si tratta cioè di strumenti che, nell'ambito di una programmazione democratica e concertata fra i vari livelli dello Stato e i soggetti interessati, può e deve essere affidato ai comuni, senza che per questo il sistema delle autonomie, quanto meno fino alla riforma generale, ne abbia a soffrire. Nè mi pare che le regioni vengano svuotate dei loro poteri, tenuto conto che ad esse spetta l'approvazione dello strumento ur-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

banistico generale. È per questo che sono su questo punto in disaccordo con i colleghi di democrazia proletaria. Vedremo poi se all'ente intermedio previsto dalla riforma (magari la «nuova provincia», che secondo noi dovrebbe avere compiti di programmazione e di coordinamento degli interventi sul territorio in aree vaste, comprendenti più comuni) dovrà essere affidato il compito di verificare e coordinare i piani poliennali di attuazione. Oggi ci pare sufficiente, per garantire in questo campo i poteri e le prerogative delle regioni, assicurare che esse con proprie leggi delineino le modalità di formazione dei piani pluriennali. Piuttosto a noi comunisti pare importante che nessun comune venga escluso da questo processo programmatico, mentre invece nella legislazione attuale si escludono i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, salvo diverso avviso delle regioni. Così come ci pare importante, a somiglianza di quanto recentemente stabilito dalla regione Lombardia, che i comuni, così come devono predisporre il bilancio annuale e poi farne il perno di una programmazione finanziaria pluriennale, debbano, una volta redatto il piano poliennale di attuazione, rendere ogni anno conto al consiglio comunale dello stato di attuazione degli interventi sul territorio, anche per gli evidenti collegamenti che esistono fra il bilancio finanziario comunale e l'attuazione dello strumento urbanistico, che coinvolge fra l'altro anche interventi, opere e servizi pubblici.

Per questi motivi, abbiamo presentato il nostro emendamento 20.3.

Inoltre, abbiamo presentato un articolo aggiuntivo tendente a stringere le maglie nei confronti dei comuni che non si fossero ancora dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione. Vi è prescritto infatti che tutti i comuni sono tenuti, entro un anno, a dotarsi di uno strumento urbanistico generale e, trascorso il termine, fino all'adozione dello strumento stesso, saranno consentiti in tali comuni soltanto interventi per manutenzione, risanamento e ristrutturazione: ci pare una normativa ragionevole, volta

a far sì che tutti i comuni si adeguino alla legge dello Stato, onde evitare scempi ulteriori e danni all'ambiente.

I comuni privi di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione, sono soggetti oggi alle limitazioni di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, introdotto dalla legge-ponte n. 765 del 1967, da cui è previsto un indice dell'1,5 nei centri abitati e dello 0,1 fuori dai centri abitati; altre previsioni figurano poi in quello che è un articolato piuttosto permissivo per i comuni che non si siano dotati di piano regolatore generale. Ricordo in proposito che nel secondo comma dell'articolo 3 che abbiamo approvato giorni or sono, si consente agli imprenditori di edificare nei comuni privi di strumento urbanistico, senza concessione edilizia (come a suo tempo abbiamo fatto rilevare). Se non è accolto il nostro articolo aggiuntivo, sappiano i colleghi della maggioranza che in tal modo verrebbero incentivati i futuri abusi e si disincentivano i comuni dal dotarsi di uno strumento urbanistico generale: mi pare quindi di avere sufficientemente e succintamente argomentato (non certo con intenti ostruzionistici, per far perdere tempo, bensì con intenti sicuramente costruttivi — come fatto finora — affinché possa sortire da quest'aula uno strumento legislativo se non buono, almeno decente) i motivi per cui insistiamo per l'accoglimento dei nostri emendamenti (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'interno:*

«Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1427).

Sarà stampato e distribuito.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 20?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole agli identici emendamenti Ronchi 20.1 e Rocelli 20.2.

Sono contrario all'emendamento Chella 20.3 ed anche all'articolo aggiuntivo Alborghetti 20.01: questa è infatti materia di competenza regionale e proporrei ai presentatori dell'articolo aggiuntivo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che anche la maggioranza sottoscriverebbe.

PRESIDENTE. E il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda col parere espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ronchi 20.1 e Rocelli 20.2, interamente soppressivi dell'articolo 20, accettati dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento Chella 20.3.

Onorevole Alborghetti, accoglie l'invito dell'onorevole relatore per la maggioranza a trasfondere il contenuto del suo articolo aggiuntivo 20.01 in un ordine del giorno?

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, insisto per la votazione del mio articolo aggiuntivo 20.01, in quanto l'ordine del giorno ci sembra troppo poco rispetto ad un problema che ha bisogno di una soluzione immediata.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Al-

borghetti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è universalmente noto una delle matrici che ha generato non poca parte dell'abusivismo, da quello di bisogno a quello speculativo di sabotaggio, può essere indicata nella mancata adozione o approvazione di piani regolatori e di programmi di fabbricazione. Tale vuoto normativo, molto spesso dovuto a colpevole acquiescenza di amministrazioni comunali e regionali, ha significato non certezza del diritto e mancanza di punti regolamentari di riferimento per il cittadino, il quale è ricorso spesso alla illegalità. Si è anche verificata soventemente una discrezionalità disinvolta, spesso anche oltre il lecito, da parte di molti amministratori locali: questo per quanto concerne il fenomeno dell'abusivismo verificatosi in passato.

Il progetto di legge che ci accingiamo ad approvare dovrà fare molto affidamento, per essere applicato in modo efficace, giusto e rigoroso, sugli strumenti di pianificazione territoriale di cui ogni comune dovrà essere provvisto. Sappiamo purtroppo che a tutt'oggi molti comuni non hanno un piano generale di fabbricazione. Da qui la proposta del nostro articolo aggiuntivo che contiene una norma che deve essere insieme imperativa e dissuasiva. Essa dovrà infatti imporre ai comuni in modo cogente l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di piani regolatori e di fabbricazione qualora non esistessero: in secondo luogo — ecco l'aspetto dissuasivo — se non avranno ottemperato nei termini di legge, costringendoli a limitare il grado della loro gestione sul territorio al minimo indispensabile, quindi solo per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e restauro, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 457. Inserendo questa norma non solo impedire-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

mo che le amministrazioni inadempienti compiano impunemente guasti od abusi, ma le inchiederemo alle loro responsabilità di fronte ai diritti non rispettati, alle richieste ed ai bisogni inevasi dei cittadini e delle loro comunità. Invito pertanto i colleghi a votare l'articolo aggiuntivo Alborghetti 20.01 (*Applausi all'estrema sinistra*).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 20.01, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	444
Maggioranza .....	223
Voti favorevoli .....	185
Voti contrari .....	259

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Amadei Giuseppe  
Amadei Ferretti Margari  
Ambrogio Franco  
Amodeo Natale  
Andò Salvatore  
Andreatta Beniamino  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Anselmi Tina

Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi Ludovico  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario

Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffa Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Darida Clelio  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Forte Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni

Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Longo Pietro  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Mazzotta Roberto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Giocchino  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Natta Alessandro  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicotra Benedetto

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pochetti Mario

Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivonne

Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vincenzi Bruno  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Benedickter Johann  
Dal Castello Mario  
Diglio Pasquale  
Ferrari Marte  
Franchi Franco  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Lobianco Arcangelo  
Nonne Giovanni  
Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21, che è del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

*(Semplificazione delle procedure).*

«Le regioni emanano norme che:

a) prevedano procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b) definiscano criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, anche mediante prescrizioni immediatamente vincolanti per i comuni, nonché per l'emanazione dei pareri richiesti in materia urbanistica ed edilizia da parte degli uffici competenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 21.*

21. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

*Alla lettera b), sopprimere le parole da: anche mediante alla fine.*

21. 3

LA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole:* nonché per l'emanazione dei pareri richiesti in materia urbanistica ed edilizia da parte degli uffici competenti *con le seguenti:*

c) tendano ad unificare i pareri richiesti in materia urbanistica ed edilizia da parte di tutti i soggetti tenuti ad esprimerli. Tali norme devono essere vincolanti anche per le altre amministrazioni competenti.

21. 2.

FABRI, ALBORGHETTI, POSESELLO, SAPIO, PALMINI LATTANZI.

È stato presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

Non sono soggetti a concessione, né ad autorizzazione, e costituiscono interventi di manutenzione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i programmi attuativi e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

Nei casi di cui al comma precedente, entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere compiute o da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Il professionista che asseveri il falso è punito ai sensi dell'articolo 481 del codice penale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. 01.

BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI, COLUMBA, VISCO, ONORATO, BALBO CECCARELLI, NEBBIA, GUERZONI, MASINA, GIOVANNINI.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

0. 21. 01. 1.

PAZZAGLIA, TASSI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere sugli emendamenti, sull'articolo aggiuntivo e sul subemendamento presentati all'articolo 21.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Ronchi 21.1 e Fabbri 21.2; parere favorevole, ovviamente, all'emendamento 21.3 della Commissione. Parere contrario all'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 ed al subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento Ronchi 21.1, all'emendamento Fabbri 21.2, all'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 ed al subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1, mentre è favorevole all'emendamento 21.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 21.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 21.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 21.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

### Per la risposta scritta ad un'interrogazione.

Ugo SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ugo SPAGNOLI. Signor Presidente, intendo sollecitare l'interrogazione n. 4-02588, a risposta scritta, presentata dal collega Violante e da me il 13 febbraio 1984 al Presidente del Consiglio. In essa esprimevamo una legittima curiosità: infatti volevamo sapere se l'esposto presentato dal Presidente del Consiglio nei confronti del giudice Carlo Palermo di Trento fosse stata una espressione dell'onorevole Craxi *uti civis*, oppure se essa avesse riferimento diretto o indiretto alla sua posizione di Presidente del Consiglio. È una domanda certamente maliziosa, ma non priva di significato giuridico ed istituzionale.

Debbo dire che io non sono aduso alle interrogazioni a risposta scritta, ma ero stato favorevolmente impressionato dal fatto che in una precedente interrogazione, che riguardava la vicenda Barbone-Tobagi, ebbi una risposta fulminea (nel giro di tre giorni). A me ed ai colleghi del gruppo socialista che avevano presentato una identica interrogazione il ministro dell'interno rispose dopo tre giorni. Fu una risposta fulminea. Naturalmente, non dubitai che questa fulmineità fosse dovuta ad un qualche interessamento del partito o del Presidente del Consiglio.

Tuttavia, preso esempio e coraggio da questo precedente, presentai un'analogha interrogazione a risposta scritta su una questione che non comportava degli accertamenti molto complessi. Infatti, il Presidente del Consiglio avrebbe potuto semplicemente rispondere: «Sì, l'ho fatto come singolo cittadino»; oppure avrebbe potuto rispondere: «No, l'ho fatto come Presidente del Consiglio».

La risposta sarebbe stata semplice e credo anche fosse una risposta dovuta per ragioni di cortesia. Ma sono stato deluso, perché sono trascorsi venti giorni e la risposta così facile, che non richiedeva

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

accertamenti burocratici, non è ancora giunta.

Allora, io prego la Presidenza della Camera, dato che non voglio trasformare questa interrogazione a risposta scritta in una interrogazione a risposta orale in una Commissione competente, che non saprei neppure quale sia, di sollecitare l'efficienza e la rapidità del Presidente del Consiglio ed anche la sua cortesia, affinché ci dia questa risposta, soddisfacendo o non soddisfacendo la nostra curiosità (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

**Per la messa a disposizione dei deputati del testo degli articoli finora approvati del progetto di legge sul condono edilizio.**

RAFFAELLO RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLO RUBINO. Signor Presidente, per poter seguire il prosieguo dell'esame del progetto di legge sul condono edilizio, vorrei chiedere se sia possibile porre a disposizione dei deputati il testo degli articoli finora approvati. Infatti, diventa un po' difficile ricostruirli dal dibattito pubblicato nei resoconti.

PRESIDENTE. Cercheremo, per quanto è possibile, di venire incontro alla sua richiesta, onorevole Rubino.

#### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risoluzioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 16 marzo 1984, alle 10.

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

— *Relatori: Piermartini, per la maggioranza; Bonetti Mattinzoli, di minoranza.*

**La seduta termina alle 20,5.**

#### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

*Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: mozione Ferrari Giorgio n. 1-00057 dell'8 marzo 1984.*

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,35.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessò:

che in data 7 marzo 1984 il CIPE ha approvato il piano bieticolo-saccarifero;

che obiettivo primario del piano dovrebbe essere la programmazione della produzione bieticola al fine di adeguare ai bacini di produzione agricola la localizzazione degli impianti industriali di trasformazione;

che il piano approvato per quanto attiene il bacino veneto orientale - Friuli-Venezia Giulia - è contraddittorio, in quanto da un lato definisce dette zone come bacino di alta produzione e in via di ampliamento (trattandosi tra l'altro di coltivazione necessaria per la rotazione agricola) mentre per contro si prevede la chiusura dell'unico zuccherificio esistente nella zona, quello di Ceggia, unico esistente dopo la già avvenuta chiusura negli anni scorsi degli altri impianti di San Michele al Tagliamento e di Villanova di Fossalta;

che la chiusura di Ceggia, richiesta dalla società Eridania, comporterebbe la necessità di trasferire le barbabietole almeno al più vicino degli stabilimenti di trasformazione che permarranno in funzione, quello di Pontelongo, che non è però in grado di ricevere tutta la produzione del Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia, senza forti investimenti di ristrutturazione, come per Ceggia;

che, fra l'altro, la distanza media fra luogo di produzione e di trasformazione supera i 100 chilometri, per cui il solo costo di trasporto ammonterebbe a

5-6 miliardi all'anno a prezzi attuali, a cui si aggiunge un grave intralcio e disagio al traffico, in stagione fortemente turistica, nello svincolo stradale di Mestre-Venezia;

che in data 31 gennaio 1984 i sindaci dei comuni di San Donà di Piave, Portogruaro, Oderzo, i presidenti delle amministrazioni provinciali di Venezia e Treviso riuniti in assemblea hanno formulato un documento di osservazioni allo schema di piano, che prevede fra l'altro il mantenimento dello zuccherificio di Ceggia. Documento che non è stato tenuto in nessun conto dal CIPE, così vanificando il dettato del decreto-legge n. 731 del 1983, convertito nella legge n. 546 del 1983, che prevede per la formulazione del piano bieticolo saccarifero la consultazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la realizzazione del piano a mezzo di interventi delle RIBS, e quindi con un forte impegno di risorse pubbliche, preveda per le ragioni sopraindicate il mantenimento e la ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia, con l'obiettivo anche:

a) di salvaguardare l'occupazione diretta nello zuccherificio ammontante a 90 unità fisse e 250 stagionali;

b) di evitare che nella zona Veneto orientale-Friuli Venezia Giulia i produttori agricoli siano incentivati a passare ad altra coltivazione con grave perdita di occupazione anche in questo settore.

(7-00060) « PATUELLI, FERRARI GIORGIO, BOZZI, SERRENTINO ».

La VIII Commissione,

considerato che per gli insegnanti elementari si sono prodotti effetti negativi e di discriminazione nell'applicazione della legge n. 270 del 1982 a causa della tabella di valutazione dei titoli e per l'esclusione dei titoli valutabili delle idoneità consegu-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

te in pubblici concorsi e dei servizi resi nelle scuole pubbliche ed è penalizzata la professionalità acquisita;

ritenuto che si debba intervenire per rivedere i titoli valutabili e per ridistribuire il punteggio ad essi attribuibile,

impegna il Governo:

1) a rivedere la tabella di valutazione dei titoli con adeguata considerazione delle idoneità conseguite in precedenti pubblici concorsi;

2) a recuperare tutti i servizi resi nelle scuole pubbliche, ivi compresi gli enti locali (doposcuola comunali) per procedere all'assegnazione di punteggi cumulabili da far valere ai fini degli esiti concorsuali e di eventuali riserve;

3) a concedere la possibilità di produrre domanda di incarico a supplenze in più provveditorati senza il requisito di residenza (richiesto attualmente solo per gli insegnanti di scuola materna ed elementare);

4) a far slittare di un anno il bando di concorso per consentire l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari rientranti nelle modifiche e integrazioni alla legge n. 270 in discussione in Commissione.

(7-00061) « FINCATO GRIGOLETTO, POTÌ, SANTINI, FERRARINI, ARTIOLI ».

La X Commissione,

premessi che:

l'aeroporto di Napoli-Capodichino costituisce una struttura fortemente gravata da necessità operative in ragione del fatto che la sua ubicazione nel bacino del Mediterraneo, in un'area con consistenti presenze industriali ed estese attività commerciali e turistiche, lo rendono oggettivamente un nodo strategico di rilevante interesse non solo nazionale;

lo scalo napoletano è, nei fatti, un terminale per i collegamenti della VII flotta USA nel Mediterraneo: assolve le cre-

scenti necessità dell'aviazione militare e generale; è sede per la costruzione, il collaudo ed il volo degli aeromobili prodotti da Partenavia e Aeritalia, le maggiori aziende nazionali di fabbricazione di velivoli completi;

nel 1983, l'aeroporto di Napoli-Capodichino ha movimentato 6 milioni di chilogrammi di merci; 1.431.000 passeggeri di cui oltre il 50 per cento turisti provenienti da paesi esteri, effettuando oltre 21 mila voli di cui 400 *charter*;

alla crescente domanda di prestazioni che lo scalo napoletano è stato chiamato a soddisfare non hanno corrisposto, com'era legittimo e corretto attendersi, interventi e misure di ammodernamento tali da consentire un innalzamento degli *standards* di efficienza e soprattutto di sicurezza. Paradossalmente si è invece determinato in questi ultimi anni uno stallo degli investimenti che si è accompagnato ad una vera e propria offensiva denigratoria sull'agibilità dell'aerostadio, rinviando ogni soluzione di adeguamento alla realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Lago Patria;

la scelta e i progetti prospettati per la costruzione del nuovo aeroporto a Lago Patria paiono ormai formalmente bloccati dalle ulteriori decisioni del Governo;

le organizzazioni sindacali, le autorità militari, le direzioni delle compagnie di navigazione aerea, la direzione aeroportuale da tempo insistono col Ministero dei trasporti affinché questo assuma le necessarie decisioni rispetto a richieste formulate,

impegna il Governo

in coerenza con gli impegni a suo tempo assunti dal Ministro dei trasporti *pro tempore* con i criteri già definiti per la priorità da accordare a progetti che realizzino i migliori risultati in termini di costi-benefici:

a non attendere gli esiti di ulteriori ricerche sul ruolo dei singoli aeroporti nel sistema di rete che Civilavia avrebbe intenzione di promuovere;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

a riferire entro 60 giorni al Parlamento sullo stato dell'elaborazione degli strumenti necessari per recuperare i gravi ritardi che si sono già accumulati, strumenti per finanziare i quali possono essere utilizzati gli appositi capitoli di bilancio per gli interventi sulle infrastrutture aeroportuali, con uno stanziamento di almeno 15 miliardi di lire per realizzare le seguenti opere indispensabili per elevare gli *standards* di efficienza e di sicurezza dell'aeroporto di Napoli-Capodichino:

allungamento della pista di volo per renderla operativa per i voli a medio raggio a pieno carico commerciale;

aerostazione merci e *hangars* per il ricovero dei mezzi di rampa;

impianto di aria condizionata nell'aerostazione passeggeri;

potenziamento dei nastri trasportatori per accrescere le capacità ricettive dell'aerostalo.

(7-00062) « RIDI, BOCCHI, CALDORO, GRIPPO, VISCARDI, SARLI ».

La XI Commissione,

premesso che la viticoltura foggiana e meridionale è stata fortemente penalizzata nell'ambito CEE dalle disposizioni impartite recentemente dalla Comunità europea che hanno portato alla sospensione dei premi riservati al settore vitivinicolo;

rilevato che la decisione CEE ha ridotto notevolmente il volume degli affari interno e gli scambi con l'estero, facendo, tra l'altro, precipitare la quotazione dei prezzi praticati per la distillazione preventiva;

considerate le difficoltà dei viticoltori della zona di Foggia, dove le cantine sociali associano circa quattromila produttori di vini comuni e DOC che si sono trovati all'improvviso non tutelati nei propri diritti,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative utili per il superamento della sospensione dei premi riservati al settore vitivinicolo nonché ad adottare provvedimenti in favore dei produttori colpiti dalle determinazioni CEE, che hanno aggravato la già critica situazione dell'agricoltura meridionale e particolarmente di quella pugliese.

(7-00063) « AGOSTINACCHIO, BERSELLI, TARELLA, PAZZAGLIA, CARADONNA, POLI BORTONE ».

La XI Commissione,

premesso che gli investimenti agricoli a barbabietole sono effettuati, secondo i dati del piano per il settore bieticolo-saccarifero approvato dal CIPE il 7 marzo 1984, mediamente per il 21 per cento nel Sud, che in Puglia si concentra il 10 per cento dell'intera superficie bieticola nazionale;

ritenuto che, come risulta dal piano bieticolo-saccarifero, cinque province forniscono circa il 50 per cento della superficie investita nella coltura bieticola: Ferrara 14 per cento, Bologna 10 per cento, Foggia 9 per cento, Ravenna e Modena l'8 per cento ciascuna;

rilevato che, in contrasto con i dati di cui sopra che consiglierebbero il pieno funzionamento degli zuccherifici della Capitanata ed in particolare di quello « Incoronata » di Foggia, dal piano bieticolo-saccarifero non è dato rilevare con chiarezza la riapertura dello stabilimento « Incoronata » e delle altre strutture esistenti nell'importante bacino bieticolo dauno;

considerato che il consiglio regionale pugliese ha approvato il piano bieticolo-saccarifero regionale, che predispone programmi di intervento nel settore e individua le linee operative di sviluppo: provvedimento che prevede stanziamenti per complessivi 16 miliardi di lire, sette dei quali destinati al rilancio della coltivazione mentre gli altri nove dovrebbero essere attribuiti all'Ente regionale di svi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

luppo agricolo (ERSAP) finalizzati alla costituzione di una società di gestione degli impianti di Termoli e di Foggia;

valutata l'opportunità di tempestivi interventi per il contenimento della crescente disoccupazione e la realizzazione di iniziative tendenti ad incrementare alcuni settori in relazione alle esigenze della politica agricola comune,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutti i provvedimenti utili per la riattivazione dello zuccherificio « Incoronata » di Foggia e degli altri stabilimenti della Capitanata.

(7-00064) « AGOSTINACCHIO, TATARELLA, BERSELLI, CARADONNA, PAZZAGLIA ».

La XI Commissione,

constatato che l'erogazione degli aiuti comunitari nel settore agrumicolo avviene esclusivamente con l'intermediazione di organismi spesso circoscritti a semplici uffici per il disbrigo delle pratiche;

considerato che, pertanto, il produttore è costretto sempre a sottostare alle imposizioni di tali organismi taluno dei quali non offre alcuna garanzia ai fini della tutela del prezzo minimo degli agrumi;

considerato, altresì, che lo stesso produttore deve fronteggiare in maniera diretta le spese per il trasporto dei prodotti ai centri AIMA e subire lungaggini burocratiche;

rilevato che i sostegni comunitari, erogati istituzionalmente dalla CEE a favore dei produttori, finiscono in alcuni casi per essere in parte utilizzati per il sostegno di strutture burocratiche che non agevolano i produttori;

rilevata la necessità morale di attuare lo spirito e la sostanza della normativa comunitaria in materia di erogazione di aiuti ai produttori di agrumi;

impegna il Governo

in collaborazione con le regioni interessate al problema, ad intervenire, con gli strumenti a sua disposizione, perché gli

aiuti comunitari a favore del settore agrumicolo vengano erogati dall'AIMA anche direttamente ai produttori e sulla base del numero delle piante possedute dai singoli aventi diritto.

(7-00065) « AGOSTINACCHIO, PAZZAGLIA, BERSELLI, CARADONNA, TRANTINO, RALLO, TRINGALI, VALENSISE, LO PORTO, MACALUSO, ALOI ».

La VI Commissione,

premessi che:

in data 12-13 settembre 1983 il deputato Giovanni Forner proponeva al Ministro del tesoro interrogazione a risposta scritta, denunciante l'anomala situazione societaria nella quale si trovava la Banca popolare Santo Stefano, società cooperativa a responsabilità limitata, di Portogruaro, di cui era ed è proprietaria *de facto* la Cassa di risparmio di Venezia;

che in detta interrogazione si denunciavano ed evidenziavano in maniera trasparente situazioni di formale e sostanziale irregolarità, rispetto alla legge bancaria ed, altresì, illeciti di ordine penale;

che in detta interrogazione si chiedevano spiegazioni circa l'atteggiamento su detto problema dell'Istituto di vigilanza;

che a detta interrogazione seguivano quelle di altri parlamentari veneti;

che nel silenzio di risposta da parte del Ministro del tesoro i Consigli d'amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia e della Banca popolare Santo Stefano di Portogruaro deliberavano la fusione dei due istituti per incorporazione da parte della Cassa di risparmio di Venezia della Banca popolare Santo Stefano, nonostante che tali delibere fossero contrarie agli interessi finanziari dei due istituti di credito e del territorio ove operano e, altresì, altamente depauperanti dei rispettivi patrimoni;

che solo in data 27 febbraio 1984 il Ministro del tesoro rispondeva al de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

putato Giovanni Forner che le scelte degli istituti bancari erano libere e di spettanza degli stessi e che gli intendimenti dell'Istituto di vigilanza erano coperti dal « segreto d'ufficio » ai sensi dell'articolo 10 della legge bancaria;

che il Ministro del tesoro non può confondere il segreto di Stato con il segreto d'ufficio che non opera nel caso di denunciati illeciti penali;

che anche a seguito di un esposto del deputato Giovanni Forner, conseguente al mancato intervento del Ministro del tesoro alla magistratura competente, la stessa in data 15 marzo 1984 ha proceduto al sequestro delle azioni e del libro soci della Banca popolare Santo Stefano, che aveva fissato per il 18 marzo 1984 l'assemblea straordinaria per ratificare la fusione con la Cassa di risparmio di Venezia;

che allo stato la situazione dei due istituti bancari si configura estremamente delicata,

impegna il Governo

a provvedere con assoluta urgenza, nei limiti delle sue competenze istituzionali, ad un intervento presso l'Istituto di vigilanza, affinché si pervenga alla nomina di uno o più commissari alla Banca popolare di Santo Stefano di Portogruaro per dare allo stesso istituto l'assetto societario che si conviene.

(7-00066) « RUBINACCI, FORNER, ALPINI, PAZZAGLIA ».

La III Commissione, considerato:

che esiste la necessità inderogabile di un immediato intervento straordinario in aiuto di popolazioni, soprattutto africane, colpite da carestie, inondazioni e avanzamento del processo di denutrizione, che hanno provocato ancora un aumento di morti per fame;

che in un anno i paesi africani più colpiti dai fattori scatenanti la morte per fame sono cresciuti da 19 a 24 e che in

alcuni di essi (Sahel, Mozambico) si sono create acute emergenze;

che le modalità dell'intervento straordinario devono rappresentare una svolta rispetto a ciò che è stato fatto finora, sia sotto il profilo della tempestività e dell'efficienza; sia perché gli aiuti arrivino davvero ai destinatari, rispettandone abitudini alimentari e non sconvolgendone mercati e agricolture locali;

che l'intervento straordinario dell'Italia deve rappresentare un esperimento di integrazione della necessità dell'aiuto immediato con la contemporanea coerenza a politiche di sviluppo autonomo,

impegna il Governo

a predisporre un progetto urgente di interventi straordinari da attuare nel 1984 in zone di emergenza di morte per fame secondo le seguenti indicazioni e criteri:

scelta dei paesi sulla base della selezione rigorosa delle maggiori emergenze, tenendo conto sia dell'eventuale presenza sul luogo di progetti già avviati, sia delle iniziative promosse da altri soggetti (es. chiesa cattolica nel Sahel);

coerenza con le direttive elaborate dalla CEE sull'emergenza alimentare (novembre 1983): sulle forme e strumenti dell'aiuto alimentare e della costituzione di scorte; sui finanziamenti diretti ai paesi per acquisti sui mercati regionali, favorendo il rapporto sud-sud; sugli interventi integrati nel campo sanitario e dei trasporti; sulla particolare concentrazione verso le cause della mortalità infantile (malnutrizione, infezioni, disidratazione) e femminile (maternità precoci ed eccessive);

storno di almeno 500 miliardi dai 2500 già stanziati dal Parlamento per la cooperazione allo sviluppo nel 1984, per l'avvio del progetto, incrementando i fondi medesimi con l'utilizzo di quelli stanziati e non impegnati alla data del 15 aprile;

avvio del progetto utilizzando i risultati delle consultazioni con i ministeri

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

interessati (esteri, protezione civile, difesa, pubblica istruzione, agricoltura), già avviate dall'apposito Comitato costituito presso la Commissione esteri;

esecuzione del progetto nel quadro delle norme fissate dalla legge 38 e dalle attuali e nuove direttive del CIPES;

convocazione entro il 20 aprile dei presidenti delle regioni, ANCI e UPI per concordare la partecipazione delle autonomie locali al patrocinio di singole parti del piano di intervento straordinario, secondo le positive esperienze compiute in occasione dei terremoti del Friuli e dell'Irpinia, nonché delle recenti iniziative di aiuto verso l'Africa australe.

La III Commissione,

impegna altresì il Governo

a presentare il progetto al Parlamento entro il 30 aprile, corredato delle eventuali proposte di modifica legislativa che si renderessero necessarie. In quella sede dovrà essere fissato l'impegno a stanziare per la cooperazione economica coi paesi in via di sviluppo, per la lotta contro la fame nel mondo e la sicurezza alimentare, lo 0,7 per cento del PIL con la legge di bilancio del 1985.

(7-00067) « SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ALOARDI, CANULLO, MASINA, SANDIROCCO, GABBUCCIANI, ROSINO, PETRUCCIOLI, GIADRESCO ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**PEDRAZZI CIPOLLA, BIANCHI BERETTA, UMIDI SALA, BADESI POLVERINI, LANFRANCHI CORDIOLI, TREBBI ALOARDI, BONETTI MATTINZOLI, MINOZZI, ZOPPETTI, BOTTARI E BOSI MARAMOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

nelle scuole medie di Tavazzano con Villavesco è stato diffuso un opuscolo dal titolo *Ragazze e ragazzi* edito da ELLE DI CI-Leuman Torino, autore Teresio Bosco;

già nei sottotitoli si qualifica per la rozzezza dei contenuti; in contrasto con tutta la legislazione sulla parità e con la stessa Costituzione, in quanto riporta affermazioni del tipo: « essere capo; essere madre », « lui forte, lei elegante », e contiene poi frasi quali: « Studiare perché? Il ragazzo studia per frasi una posizione, per avere un posto importante. La ragazza studia per essere utile a qualcuno », più avanti prosegue: « Il ragazzo, l'uomo, si interessa di qualcosa; la ragazza, la donna, si interessa di qualcuno »; ancora « La donna, vivendo accanto e donandosi al suo uomo si sente veramente donna » -:

da chi e in base a quali disposizioni sia stata autorizzata la diffusione di tale materiale;

se ritenga di dover immediatamente intervenire per le indispensabili verifiche e quali conseguenze intenda trarne;

quali disposizioni vengano impartite agli organi periferici del Ministero perché la diffusione di materiale nelle scuole avvenga almeno nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, oltreché per una corretta informazione che è elemento culturale e formativo importante per i giovani.

(5-00694)

**ANTONI, AULETA, TRIVA E SARTI ARMANDO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'orientamento, espresso anche pubblicamente, secondo il quale gli istituti di credito in sede di formazione del bilancio disattenderebbero le indicazioni fornite con la circolare 23 dicembre 1983 del Ministero delle finanze; secondo notizie di stampa, la maggioranza degli istituti di credito assumerebbe tale linea di comportamento.

Considerato che la questione verte sulla tassabilità di cespiti di rilevante entità con effetti notevoli sul reddito tassabile e quindi sull'obbligo di imposta e considerato altresì il consistente contenzioso che inevitabilmente procurerà questo preannunciato comportamento, e il conseguente coerente atteggiamento della amministrazione finanziaria, e comunque il danno che ne deriva per l'erario, per conoscere se intenda assumere ulteriori iniziative e quali per assicurare il rispetto dell'indirizzo prescelto. (5-00695)

**SODANO.** — *Ai Ministri dei trasporti, della difesa e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta per realizzare nei pressi dell'aeroporto di Roma-Urbe una torre per telecomunicazioni che costituirebbe un grave ostacolo alla navigazione aerea;

se corrisponda a verità che la Direzione generale dell'aviazione civile e l'aeronautica militare hanno espresso parere contrario alla costruzione della torre;

se la vicinanza della torre all'aeroporto dell'Urbe, su cui si svolge un'intensa attività aeroscolastica, comprometterebbe la sicurezza di tale attività venendo a penalizzare lo stesso ruolo dell'aeroporto;

quali misure urbanistiche siano state poste in essere o si ritenga di adottare per impedire la realizzazione della torre in questione;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

quali siano i criteri seguiti dal Ministero della difesa e dal Ministero dei trasporti nella ripartizione del sedime e nella identificazione delle aree da destinare ad uso civile;

se si sia tenuto conto, in tale ripartizione, della necessità di sviluppo dell'aeroporto - unico scalo romano per l'aviazione generale - e se si sia considerata la possibilità di un potenziamento delle infrastrutture costruendo una nuova pista;

quale sia la posizione del Ministero dei trasporti in ordine all'eventualità di una nuova pista e quali siano i piani ministeriali per lo sviluppo dell'aeroporto dell'Urbe. (5-00696)

*MOTETTA E VIOLANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:*

il crescente carico di lavoro degli uffici giudiziari del tribunale di Verbania non può essere fronteggiato con il solo pur pressante impegno degli operatori che attualmente vi si dedicano;

l'inesorabile prolungamento dei tempi di definizione delle procedure ha assunto aspetti di tale gravità, da richiedere interventi risolutivi non più procrastinabili;

la crisi economica, che ha investito ed investe tuttora l'alto Novarese e che ha portato al fallimento o all'amministrazione controllata di aziende di notevoli dimensioni, viene ulteriormente aggravata dal fatto che l'amministrazione della giustizia non riesce a gestire, con interventi rapidi ed incisivi, le relative procedure, cagionando con ciò ulteriore danno ai lavoratori e agli operatori economici che vi si trovano coinvolti;

presso la pretura di Omegna l'attività risulta quasi del tutto paralizzata mentre presso il tribunale di Verbania il carico di lavoro in materia civile è triplicato nell'ultimo decennio;

in Omegna, risulta attualmente coperto soltanto un posto di coadiutore e sono, invece, vacanti il posto di cancellie-

re, i due posti di segretario, quelli di commesso e di ufficiale giudiziario, con necessità di costanti applicazioni di personale da altri uffici ed utilizzazione dell'opera di notai e segretari comunali in alcuni giorni della settimana;

presso il tribunale di Verbania risultano invece vacanti due posti di cancelliere, uno di segretario e due di appartenenti alla carriera esecutiva nonché i due posti di coadiutore presso l'Ufficio notifiche;

il carico di lavoro dei magistrati giustifica l'istituzione di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Verbania;

il garantire ai cittadini una tutela giurisdizionale sollecita ed efficace e termini rapidi nell'espletamento dei procedimenti penali costituisce per tutti gli operatori del settore un imperativo morale, oltre che giuridico, fortemente sentito ed insopprimibile, ma inattuabile nelle dette condizioni;

già rispondendo ad interrogazione parlamentare del 10 dicembre 1981 l'allora Ministro di grazia e giustizia aveva rilevato la necessità di una copertura dei posti vacanti negli organici dei funzionari di cancelleria, preannunciando in particolare l'espletamento di appositi concorsi;

perdura, ciò non di meno, ed è peggiorata, la situazione di grave carenza sopra denunciata;

l'accresciuto carico di lavoro degli uffici richiede addirittura l'aumento degli organici esistenti e, in particolare, dei posti di coadiutore presso il tribunale di Verbania anche in considerazione dell'intervenuto aumento dell'organico dei magistrati;

anche la semplice copertura degli attuali vuoti in organico renderebbe problematica la sistemazione del personale nei locali attualmente a disposizione del tribunale, divenuti ormai insufficienti -:

se ritenga di disporre per:

a) l'ampliamento di quattro posti negli organici dei coadiutori addetti al tribunale di Verbania;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

b) l'istituzione, nell'organico dei magistrati del medesimo tribunale, di un posto di presidente di sezione;

c) la predisposizione di adeguati mezzi tecnici che consentano di alleggerire il carico di lavoro delle cancellerie e segreterie giudiziarie e garantiscano un più moderno ed efficiente funzionamento dei servizi;

se intenda procedere all'attuazione sollecitata delle seguenti misure:

1) copertura degli attuali vuoti nell'organico delle cancellerie e degli uffici giudiziari del circondario; e, in primo luogo, della pretura di Omegna;

2) ripresa immediata ed in via provvisoria delle assunzioni di impiegati a termine trimestrale, mediante approvazione di deroga alla legge finanziaria;

3) ampliamento delle strutture edilizie del tribunale. (5-00697)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi dei ripetuti rinvii del consiglio di amministrazione dell'UNIRE in merito all'approvazione della nuova convenzione tipo con le società di corse e la transazione dei rapporti economici per il 1983 con gli ippodromi privi di convenzione.

L'interrogante fa notare che il ritardo di tale decisione rischia di compromettere lo sviluppo dell'attività ippica in un periodo di particolare pesantezza del settore e chiede altresì se risulti al Ministro l'esistenza di inammissibili pressioni settoriali contro l'ampliamento con metodi moderni della rete di raccolta delle scommesse previsto nella nuova convenzione che apporterebbe un notevole incremento delle entrate statali e una maggiore moralizzazione del settore.

L'interrogante chiede infine se il Ministro ritenga di intervenire autorevolmente invitando il consiglio di ammini-

strazione dell'UNIRE a decidere senza ulteriori indugi in merito alla convenzione suddetta. (5-00698)

SAVIO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — considerato che:

l'aeroporto di Verona-Villafranca è stato riaperto al traffico civile-commerciale già dal 21 gennaio 1980 dopo la realizzazione di notevoli opere di potenziamento e ristrutturazione della pista di volo e delle infrastrutture aeroportuali nell'ambito della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per un importo complessivo di circa 20 miliardi a totale carico dello Stato;

l'aeroporto di Verona-Villafranca si colloca al centro di un vasto ed importante bacino di utenza comprendente oltre che la provincia di Verona, anche l'intero Trentino-Alto Adige, le province di Mantova e Vicenza, l'intera area del Garda e la porzione orientale della provincia di Brescia;

la città di Verona è sede di importanti attività fieristiche a livello internazionale e mondiale, di importanti attività industriali, artigianali, commerciali, di allevamento e mercantili in genere, caratteristiche queste che si possono riscontrare anche a Trento, Bolzano, Vicenza, Mantova cioè in tutto il territorio gravitante sull'aeroporto di Verona-Villafranca e che stanno a significare l'oggettiva importanza del ruolo dello scalo veronese dal punto di vista dell'economia dell'intera zona;

le associazioni industriali, le associazioni commercianti, le associazioni provinciali allevatori e gli operatori commerciali hanno già ripetutamente richiamato l'attenzione delle forze di Governo, delle forze politiche e degli enti locali veronesi e veneti, attorno ai gravi danni derivanti dall'impossibilità di operare in *import-export* dall'aeroporto di Verona-Villafranca;

l'aeroporto di Verona-Villafranca, qualora fosse messo nelle condizioni di operare, andrebbe perfettamente ad inte-

grare il grandioso interporto denominato « Quadrante Europa » che dopo la realizzazione del primo nucleo di 400.000 metri quadrati comprendente la sede dei magazzini generali, 11 banche e 15 spedizionieri internazionali, è passato ora alla seconda fase comprendente il *terminal* ferrovie dello Stato per i trasporti combinati su 192.000 metri quadrati, gli uffici direzionali e i servizi su 13.000 metri quadrati, la sede degli autotrasportatori su 70.000 metri quadrati ed i magazzini per i corrieri e spedizionieri su 125.000 metri quadrati oltre ad opere di ulteriore urbanizzazione;

lo scalo civile di Verona-Villafranca con l'apertura al traffico, fra due mesi, della tangenziale ovest di Verona, sarà collegato direttamente con uno dei più grandi nodi autostradali italiani: Autobrennero-Serenissima;

con gravoso impegno gli enti locali veronesi, comune di Verona e provincia di Verona, hanno dato vita alla società di gestione dell'aeroporto, e sono ora impegnati nella costruzione della zona sanitaria e stabulari per il trasporto aereo di animali vivi e già hanno programmato la costruzione dell'aerostazione merci, impegnandosi a sostenere quota parte degli ingenti oneri previsti pur di garantire allo scalo civile commerciale di Verona-Villafranca quegli sviluppi e quel ruolo trainante per l'economia e la società veronese e veneta che dall'aeroporto di Verona-Villafranca è lecito attendersi;

la società di gestione dell'aeroporto civile di Verona-Villafranca ha già presentato istanza di attivazione del servizio doganale per l'aeroporto la prima volta il 28 agosto 1981 ed una seconda volta il 21 giugno 1982 corredando il tutto con ampia documentazione;

negli anni 1981-82 si sono svolte all'uopo delle riunioni presso il Ministero delle finanze, presenti il Ministro delle finanze, alcuni parlamentari veronesi ed i presidenti dei maggiori enti veronesi;

constatato che a nessuna delle richieste avanzate è mai seguita una risposta da parte del Ministero delle finanze -

in quale maniera intenda intervenire, in tempi rapidi e precisi allo scopo di assicurare l'attività mercantile dell'aeroporto di Verona-Villafranca:

provvedendo, di concerto con il Ministro dei trasporti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 113 del testo unico della legge doganale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) alla sua designazione di « aeroporto doganale »;

provvedendo di conseguenza ai sensi dell'articolo 9 dello stesso testo unico all'istituzione di un « Ufficio doganale » a livello di dogana principale di prima categoria, alle dipendenze dell'esistente Circonscrizione doganale di Verona;

oppure, in subordine, all'istituzione di una « Sezione doganale aeroportuale ».  
(5-00699)

DEL MESE E CORREALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso:

che della sezione provinciale del comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.) di Salerno fanno parte, così come per legge, due rappresentanti-funzionari della prefettura nelle persone del dottor Pisani e del dottor Sansone, il primo quale membro effettivo ed il secondo quale supplente;

che la predetta sezione, nella seduta del 12 marzo 1984, in prosieguo di altra già effettuata, esaminava, deliberandone l'annullamento, le deliberazioni dal n. 1 al n. 6 del 28 gennaio 1984 dell'assemblea della Comunità montana « Gelbison », con la partecipazione del dottor Pisani, mentre la seduta precedente, sullo stesso oggetto, vedeva presente il dottor Sansone, che quindi era già a conoscenza dell'intera pratica;

che il precitato annullamento, deciso inspiegabilmente dopo più di un mese dalla adozione delle deliberazioni, giuridicamente discutibile tanto da essere votato

a maggioranza, ha provocato grave turbamento nelle popolazioni interessate, già da tempo in attesa degli organismi democraticamente eletti;

che la sezione provinciale del CO. RE. CO. di Salerno è in regime di *prorogatio* sin dal 1980 e vani sono stati i ripetuti inviti-richiami al Consiglio regionale della Campania del Commissario di Governo a procedere al rinnovo dell'organo -:

quali sono i criteri in generale posti alla base della partecipazione dell'uno o dell'altro funzionario della prefettura di Salerno alle sedute della sezione provinciale del CO. RE. CO.;

in particolare con quale criterio il dottor Sansone è stato sostituito, nella seduta decisiva del 12 marzo 1984, dal dottor Pisani;

se non si ritiene utile, funzionale e corretto, che il funzionario-competente presente all'inizio dell'esame di deliberazioni concluda l'intero procedimento di controllo degli atti stessi;

quali provvedimenti si intendono adottare perché si proceda con urgenza al rinnovo di un organo preposto a funzioni tanto delicate ed importanti per la vita degli enti locali. (5-00700)

RUBINACCI E POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che il disegno di legge n. 1189 del Ministro della pubblica istruzione è stato ormai debitamente esaminato in Commissione pubblica istruzione;

che i gruppi politici hanno già trovato, in linea di massima, elementi di larga convergenza;

che l'approvazione del disegno di legge governativo, con gli opportuni emendamenti, renderebbe giustizia almeno di alcune iniquità contenute nella legge n. 270 del 1982 -:

a) se risponde a verità che con telegramma il Ministero del tesoro avrebbe comunicato al Ministro della pubblica istruzione la indisponibilità della copertura finanziaria perno per il disegno di legge governativo;

b) se il Ministro del tesoro è in possesso dei dati esatti dei provveditorati per quantificare la spesa ed in base a quali dati, comunque, ha potuto bloccare il disegno di legge n. 1189, vanificando così l'impegno profuso per mesi dalla Commissione istruzione nel tentativo di venire incontro a docenti iniquamente esclusi dai vantaggi della legge n. 270 del 1982. (5-00701)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

MOTETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono le ragioni che hanno indotto la Direzione generale istituti di previdenza a sospendere la pensione al signor Alfiero Crotta maturata con decorrenza 1° gennaio 1979.

Il pensionato prima di essere collocato a riposo comunicava anticipatamente la volontà di usufruire dei diritti ai sensi della legge n. 336 del 1970, articolo 3, avendo fatto parte dal 1° maggio 1944 al 25 aprile 1945 della formazione partigiana « Divisione Beltrami ».

Il signor Crotta, per problemi avuti durante il periodo militare veniva condannato, e in data 8 novembre 1950 gli veniva condonata l'intera pena.

In data 23 gennaio 1981 la Corte d'appello di Torino comunicava la riabilitazione dalla condanna. Presso la Corte militare di appello, ufficio cancelleria, di Roma, con protocollo n. 43/83 è pendente la pratica di riabilitazione militare.

(4-03285)

MAZZONE E ZANFAGNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se è vero che il CIPE nel 1971 approvò una spesa di 31 miliardi per il disinquinamento del golfo di Napoli (PS3) e che successivamente attraverso nuove progettazioni e riprogettazioni l'ammontare complessivo della spesa finale, se la conclusione dei lavori non tarderà molti altri anni, verrà a superare i 6 mila miliardi;

se è vero che la spesa annuale di funzionamento a carico delle amministrazioni locali sarà assai superiore ai 100 miliardi e che i vari progetti sono stati varati senza l'accettazione di tali oneri da parte di regioni e comuni interessati;

se è vero che i consumi, elettrici in particolare, superano ogni ragionevole previsione e che di conseguenza i costi di funzionamento diventano iperbolici per carenze di carattere tecnologico;

se è vero che la Cassa non ha ancora deciso la tecnologia più importante, che riguarda lo smaltimento delle scorie solide fangose;

se è vero che molte canalizzazioni e impianti, in tutto o in parte, riguardanti il PS3, trascorsi ormai 13 anni dalla approvazione iniziale del CIPE, sono ancora da appaltare;

se è vero che le progettazioni e le riprogettazioni, elaborate o in corso di studio, dal 1975 in poi sono state fatte escludendo ogni possibile concorrenzialità anche per la definitiva assegnazione degli appalti;

se è vero che per gli appalti finora affidati, tutti i termini di consegna sono saltati, senza applicazioni di penalità;

se è vero che per gli innegabili ritardi nella realizzazione dell'opera si rischia di perdere centinaia di miliardi di miliardi liberati dalla Comunità europea nel suo progetto di valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia;

se è vero che dei tanti impianti grossi e piccoli realizzati dalla Cassa, 270 sono inattivi nella sola Campania e circa un migliaio in tutta l'area del Mezzogiorno;

se non ritenga di aprire una inchiesta, estesa al contenuto tecnico dei progetti, agli eccessivi costi funzionali, alle responsabilità dei preposti al controllo ed al collaudo dei lavori. (4-03286)

BOTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quando sarà consegnata la medaglia d'oro « al merito della sanità pubblica » assegnata al professor Losano di Torino con decreto presidenziale 8 giugno 1978.

Siamo nel 1984 ed ancora non si è a conoscenza di quando materialmente sarà

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

disposta la consegna. È evidente che, in questo modo, oltre alla disaffezione verso la pubblica amministrazione, non solo il benemerito interessato non sarà di questo mondo ma anche i familiari.

A giudizio dell'interrogante è meglio allora sopprimere questi riconoscimenti per evitare inutili illusioni. (4-03287)

POLESELLO E BARACETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del progetto di potenziamento dell'acquedotto del Pojana attraverso la captazione delle acque dell'ARPIT che alimentano il Natisone nel tratto tra Stupizza ed il confine di Stato;

2) se è a conoscenza dell'ordine del giorno della comunità montana nel quale si dichiara opposizione alla ordinanza del Genio civile di Udine relativa all'attuazione del progetto;

3) se non ritenga di considerare l'importanza del Natisone come fatto storico, culturale, ambientale ed economico da tutelare attraverso la formazione di un « Parco del Natisone »;

4) se non valuti la opportunità di bloccare ed annullare questo progetto attraverso la negazione di nulla-osta da parte del Magistrato alle acque di Venezia. (4-03288)

GEREMICCA E RIDI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

le ragioni del comportamento tenuto dalle forze della polizia di Stato nei confronti delle manifestazioni studentesche svoltesi a Portici (Napoli) nei primi giorni del marzo scorso per protestare contro la decisione repentinamente e unilateralmente assunta dalla gestione dell'Opera universitaria sulle modalità di accesso alla mensa della facoltà di Agraria;

il ruolo svolto dal responsabile della citata mensa, il signor Manna, negli incidenti esplosi nel corso della protesta stu-

dentese, considerato il grave atteggiamento assunto dal corpo privato delle guardie giurate (contrattate dai dirigenti della mensa universitaria) nei confronti degli studenti;

se risponde a verità quanto informalmente preannunciato, e cioè che le misure restrittive già assunte dall'Opera universitaria di Napoli circa l'accesso alle mense precludono alla diversificazione del servizio stesso in rapporto alle fasce di reddito degli studenti, secondo una concezione assurda e discriminatoria che non potrebbe essere in alcun modo condivisa. (4-03289)

FUSARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 4-00849 del 13 ottobre 1983;

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 5-00385 del 13 dicembre 1983;

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 5-00453 del 16 gennaio 1984;

con circolare ministeriale n. 68 del 16 febbraio 1984 si autorizzano i provveditorati agli studi ad avviare (anche ad anno scolastico inoltrato) corsi direttamente gestiti per il conseguimento del titolo di specializzazione per il personale docente di ruolo utilizzato nell'attività di sostegno ad allievi portatori di *handicap*;

il decreto ministeriale del 1977 istituiva corsi biennali di specializzazione disponendo che in ciascun anno fossero effettuate non meno di 300 ore di lezioni teoriche e non meno di 350 ore di esperienze di gruppo e tirocinio guidato —;

secondo quali criteri i provveditorati organizzeranno i corsi (dopo che alcuni corsi erano stati annullati solo due mesi fa, per esempio a Firenze);

cosa i provveditorati potranno fare per garantire da marzo a giugno, cioè in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

pratica in soli tre mesi, il numero adeguato di ore di lezioni teoriche e pratiche di cui al citato decreto ministeriale. (4-03290)

**PALMIERI.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se è stata esaminata la proposta avanzata dal prefetto di Vicenza, su richiesta del sindaco, relativa al riconoscimento del comune di Vicenza e dei comuni contermini, come area di particolare tensione abitativa, ai sensi dell'articolo 13/2° del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94. (4-03291)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

premessi che l'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, stabilisce che i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

considerato che i consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute entro i limiti del territorio del Comune dove esercitano le funzioni, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio comunale, e, ciò a mente dell'articolo 1, comma quarto, della legge 26 aprile 1974, n. 169;

rilevato, alla luce di quanto sopra, che i dipendenti eletti a cariche pubbliche che prestano servizio, e quindi risiedono, lontano dalla sede in cui espletano la loro funzione elettiva, per espletare il relativo mandato a cui sono stati chiamati dall'elettorato debbono sostenere delle spese ingenti non essendo ammesso il rimborso delle spese di viaggio oltre il territorio del comune;

atteso che quasi tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (poste, ferrovie, militari, ecc.) per i soggetti

chiamati a ricoprire cariche elettive dispongono, al fine di eliminare gli inconvenienti su esposti, il trasferimento degli stessi nelle sedi più vicine ai comuni a cui sono stati eletti con provvedimenti adottati prontamente e direttamente dal capo dell'amministrazione;

ritenuto che un comportamento difforme da quello su esposto comporterebbe:

la materiale impossibilità, o comunque un serio ostacolo, allo assolvimento del mandato elettivo;

una diversità di trattamento tra soggetti nella medesima posizione e ciò in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione repubblicana;

una violazione della citata legge n. 1078 del 1966 -

1) se giacciono presso i competenti uffici istanze di trasferimento di vigili del fuoco eletti a cariche elettive pubbliche;

2) se non ritiene di dover adottare prontamente provvedimenti di trasferimento per i predetti soggetti;

3) se non ritiene che i predetti provvedimenti, discendenti, anche se implicitamente, da espressa norma e non aventi carattere di discrezionalità, debbano essere direttamente e prontamente adottati dal capo dell'amministrazione;

4) quali provvedimenti intende, comunque, porre in essere per garantire ed agevolare il diritto di esercizio di funzioni pubbliche elettive. (4-03292)

**MANNA.** — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

i custodi degli scavi di Pompei, che svolgono mansioni anche di guardie notturne hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza « per l'osservanza delle leggi sulla tutela del patrimonio artistico e archeologico e delle bellezze naturali e paesistiche »;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

proprio in virtù della qualifica loro attribuita, nel 1975 furono armati di pistole calibro 7,65 dalla sovrintendenza archeologica di Napoli limitatamente al servizio di guardia notturna, ma furono, cinque anni dopo, disarmati dal commissario di pubblica sicurezza di Pompei perché « ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 110 del 1975 essi non potevano avere armi né in comodato né in locazione »;

per essere stati disarmati, i custodie guardie notturne non sono più in grado, dal 1980, di garantire la copertura del servizio di vigilanza dalle ore 17,30 alle ore 7 dell'indomani, non effettuano alcun giro di ricognizione e di ispezione né in bicicletta né a piedi, continuano a percepire l'indennità straordinaria notturna per l'attività che non svolgono più da cinque anni (proprio per questo si sono autodenunciati, dignitosamente, più volte, ma invano, dato che nessuno li ha mai degnati di una risposta);

non già per disfattismo essi danno *forfait* da cinque anni, ma (questa la sostanza delle loro autodenunce) sono costretti a rinunciare all'effettuazione del servizio di vigilanza notturna per non rischiare di imbattersi, inermi, in nient'affatto ipotetiche e nient'affatto docili turbe di trafugatori che con pericolosa determinazione sono anni che si aggirano, almeno una volta la settimana, tra le sterminate preziose rovine pompeiane (che superano, in estensione, i 66 ettari) e scavano con badili e picconi, e asportano e devastano incontrastati, a piacimento;

i tesori degli scavi di Pompei sono, per tutto quanto suesposto, in balia dei profanatori perché nessun servizio di guardia notturna vi viene effettivamente svolto né dalle regolari forze di polizia che negli scavi non mettono piede da anni, né dai custodi che, essendo stati disarmati, non sono nelle condizioni di prevenire o reprimere trafugamenti o profanazioni e devastazioni -

se sia lecito, civile, legittimo, che, per il monumento più vasto del mondo, e senza dubbio il più prezioso, lo Stato debba

sperperare denari a palate (che ne è dell'ultimo stanziamento di dieci miliardi ?...) per poi doversi rendere conto che:

1) gli scavi pompeiani sono la vigna del buon pastore, dove a coloro ai quali venga l'uzzolo dello scavo clandestino o dell'asportazione furtiva del reperto archeologico nessuno sarà in grado di sbarrare il passo o di intimare la restituzione del maltolto;

2) gli scavi pompeiani sono diventati un pretesto comodo per molti affaristi del regime, per molti arraffatori e intralazzatori. Migliaia di milioni vi si sono spesi e vi si continuano a spendere, nonostante le condizioni del complesso monumentale sono di disfacimento progressivo e inesorabile;

3) gli scavi pompeiani sono un monumento di disorganizzazione: vi pullulano gli scartiloffisti, vi fioriscono i venditori di oggettini-porno e i rifilatori di patacche, vi pascolano le guide abusive, vi brillano per la loro assenza i carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, vi era un posto di polizia, all'interno delle rovine, sono anni che non esiste più!

L'interrogante vuole, insomma, sapere: se gli scavi di Pompei si trovassero in Piemonte o in Lombardia, lo Stato italiano li esporrebbe, con tanta strafottenza, allo scempio ?  
(4-03293)

**GORLA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

nel novembre 1982 è stata approvata una delibera di variante al piano regolatore di Sorrento che permetteva a chi ha una terrazza di sopraelevare costruendo un tetto di tegole di cotto, delibera resa operativa a tutti gli effetti dal 28 gennaio 1984, in base alla legge regionale n. 14 del 1983, perché dopo un anno dalla sua trasmissione alla provincia di Napoli questo ente non aveva ancora deliberato in merito e gli amministratori del comune di Sorrento hanno ritenuto la loro proposta approvata per il criterio del silenzio-assenso:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

noti esperti urbanistici ritengono tale decisione inaudita, sul piano sia tecnico sia estetico, perché aumenta del peso di un altro piano il carico complessivo incombente su strutture già rese fatiscenti dal recente terremoto, intasa con la costruzione di nuove abitazioni zone già ultrapopolate, trasforma una tipica architettura mediterranea a terrazze in un surrogato edilizio di importazione tirolese con tetti di cotto;

il centro storico di Sorrento è tra i più affollati del mondo;

questa delibera consente in particolare agli alberghi di aumentare la loro cubatura del 20 per cento circa;

appaiono particolarmente preoccupanti le prospettive che riguardano il costone roccioso sorrentino che finisce a mare e che potrebbe risultare gravemente deturpato dalle nuove costruzioni -

quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Governo per difendere l'ambiente, già gravemente compromesso dalla speculazione edilizia, del comune di Sorrento, dagli ulteriori rischi che si possono temere in seguito alla variante del piano regolatore ivi citata. (4-03294)

TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

le determinazioni che intende adottare in ordine alle pesantissime dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'arbitro di calcio Gino Menicucci di Firenze, titolate in modo inequivoco ed eloquente « sono i nostri capi a decidere scudetto e retrocessione » e condite da particolari riferimenti di sicuro contenuto penale per gli autori (il designatore Sandro D'Agostini e soci), padroni feudali di « un ambiente dove prosperano i millantatori che ci "vendono" tutte le domeniche » (così l'arbitro fiorentino a Enrico Maida de *il Giornale*, pagina 20 del 15 marzo 1984);

se davanti alle sconcertanti prove di vassallaggio ai grandi *clubs* e conseguente annientamento delle società « non

garantite » destinate alla retrocessione ancor prima che il campionato abbia inizio (vi sono partite che non cominciano con il punteggio di 0-0!), attesa l'estesissima portata sociale dello sport calcistico, fonte di redditi e di passione nazionali, ritenga di disporre indagini capillari (dalla parlamentare alla giudiziaria) per il principio fondamentale che « pressioni, corruzione e sudditanza psicologica » non sono affari interni di una loggia di intoccabili *legibus soluti*, ma violazioni giuridiche, sportive e morali di rilievo nazionale che, costruite con artifici e raggiri premeditati, consentono favori illeciti, risultati truccati, ingerenze inquinanti, con inevitabili esplosioni di violenza irrazionale, ma provocata dalla inqualificabile catena di comportamenti da colpire senza indugi e senza riguardi. (4-03295)

GIADRESCO E PUJIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza e se ritenga opportuno compiere un intervento chiarificatore per quanto accade al Comitato consolare di Norimberga, dove viene contestata l'interpretazione delle leggi in vigore a proposito del personale dipendente del Coascit. (4-03296)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere in che modo, con quali strumenti e con quale tempestività il Ministro eserciti il dovuto controllo, specie a monte, su tutta la materia sanitaria, con particolare riferimento ai capitali di spesa, quali controlli, a valle, sono esercitati per verificare, al di là delle funzioni del CORECO, la funzionalità del servizio sanitario. (4-03297)

MUSCARDINI PALLI E PELLEGATTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere per quale motivo il Ministro della sanità, in spregio alle sollecitazioni parlamentari e del Comitato permanente per l'emigrazione e del Ministero degli affari esteri, non abbia conces-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

so il contributo di due miliardi che avrebbe consentito l'autonomia gestionale e patrimoniale dell'ospedale italiano di Lugano e per sapere se sia a conoscenza di questa « poco felice » decisione del Ministero della sanità a causa della quale l'assemblea straordinaria dei soci ha dovuto decidere in favore dell'adesione all'ente ospedaliero del Canton Ticino cosicché si è perduto definitivamente il carattere di italianità di una struttura sanitaria ad alto livello scientifico e si sono una volta di più tradite le aspettative dei nostri emigrati. (4-03298)

PARLATO, ALMIRANTE, ABBATANGELO, MANNA, MAZZONE E ZANFAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che i fenomeni sismici e bradisismici dell'area puteolana stanno estendendosi da tempo anche ai quartieri cittadini di Napoli della zona flegrea (Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, eccetera) ed oltre, senza che alcuna misura protettiva, alcuna provvidenza sia stata disposta a favore dei cittadini napoletani e delle categorie colpite con violenza da detti fenomeni tellurici, non molto diversamente dalla violenza con cui è colpita Pozzuoli — quali siano i motivi per i quali non vengono estese di fatto (non occorrendo nemmeno specifiche normative di legge ma bastando ordinanze del Ministero della protezione civile o del commissario straordinario del Governo per la città di Napoli), agli abitanti della zona flegrea urbana le provvidenze e le iniziative volte a tutelare la sicurezza e ad assistere i cittadini napoletani colpiti dai fenomeni in atto, come è stato evidenziato per l'ennesima volta dalle scosse prodottesi il 14 marzo 1984. (4-03299)

PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

se abbiano fondamento le assurde ed insistenti voci che parlano di una sostituzione dell'attuale direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Napoli, dottor Marini, con il dottor Ambrosio, noto per essere stato responsabile

della segreteria del senatore Patriarca; sempre secondo tali voci, la sostituzione avrebbe il carattere di una lottizzazione interna alla DC e sarebbe effettuata ovviamente al di fuori di ogni procedura concorsuale, l'unica che, semmai, potrebbe garantire la selezione di candidati aventi specifica preparazione nel settore, abbinata a doti di managerialità ed a pregresse, consolidate esperienze;

se, inoltre, ritenga davvero sconcertante che mentre si differisce *sine die* la nomina del presidente del consorzio, invocata inutilmente da anni e che va compiuta fuori di ogni tentazione lottizzatrice, si possa pensare, con criteri più che discutibili, a sostituire funzionari di diverso livello lasciando ancora vacante la massima carica consortile con i noti effetti dannosi per le categorie marittime e per l'economia napoletana. (4-03300)

PARLATO, ABBATANGELO, MANNA, MAZZONE E ZANFAGNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso

che numerosi ed autorevoli esperti, in relazione alla angosciante situazione sismica e bradisismica di Pozzuoli, hanno dichiarato di non poter assolutamente escludere che alle manifestazioni in atto possa aggiungersi anche un fenomeno eruttivo il cui manifestarsi si evidenzerebbe con un progressivo rigonfiamento del suolo, ovviamente sia emerso sia sommerso, nell'area interessata dai movimenti tettonici in atto;

premessi altresì che tale rigonfiamento del suolo, terrestre o marino, consentirebbe una previsione precisa dei tempi nei quali si produrrebbe la bocca eruttiva;

considerato che ove il fenomeno si manifestasse in terraferma esso risulterebbe evidente sin dall'inizio, mentre non altrettanto può dirsi nella ipotesi nella quale a sollevarsi fosse il fondo marino —

quali iniziative siano in atto od in programma per una prospensione ed un rilevamento costante dei fondali lungo tutta la costa dei « Campi Flegrei » che consenta, non appena venisse accertato l'ini-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

zio del fenomeno, di adottare le iniziative di sicurezza e di protezione civile aggiuntive e che si rendessero opportune in relazione a questa eventualità che non pare possa escludersi. (4-03301)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che a circa un anno di distanza dal tragico incidente nella galleria autostradale del « Melarancio » dove persero la vita undici giovanissimi studenti napoletani, il procedimento giudiziario immediatamente aperto sembra essersi impanatanato - se sia a conoscenza dei motivi che ostano alla sua rapida conclusione che è vivamente auspicata dalle famiglie dei fanciulli scomparsi nella sciagura onde siano colpite le responsabilità gravissime del verificarsi dell'incidente. (4-03302)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali tardi tanto il reperimento di alloggi alternativi da assegnare ai terremotati di Pozzuoli e perché non si scelga, almeno in via integrativa, la strada della confisca del dilagante prodotto dell'abusivismo edilizio, in via di sviluppo oltre ogni limite pensabile, per l'assegnazione ai terremotati di Pozzuoli, specie in certe zone dei Campi Flegrei ed in certi quartieri di Napoli come quelli di Pianura e di Chiaiano, dove, a meno che non si voglia essere correi con tale abusivismo, sono disponibili migliaia di nuovi vani costruiti in questi giorni e tuttora in corso di costruzione, nell'immobilismo vergognoso delle amministrazioni comunali sia di Napoli sia degli altri comuni vicini a Pozzuoli. (4-03303)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

se si renda conto che nella tragica situazione di Pozzuoli quelli che economicamente soffrono maggiormente sono i commercianti che si son visti restringere del tutto l'area di vendita sia per l'esodo dei

loro clienti sia per l'impraticabilità delle strade, degli esercizi e dei fabbricati dove questi insistono e che pertanto debbesi assolutamente ed urgentemente intervenire per assicurare loro condizioni di mercato minime per permettere ad essi di sopravvivere;

se ritenga pertanto che la soluzione possa rinvenirsi nella concessione ai commercianti di un adeguato contributo a fondo perduto e nel trasferimento di quanti ne facciano richiesta in esercizi alloggiati in strutture prefabbricate, anche mobili, da sistemare nelle aree dove sia possibile trovare ed organizzare spazi di mercato idonei. (4-03304)

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

lo stato di attuazione della legge 22 luglio 1982, n. 467, sul passaggio della Azienda tabacchi italiani dall'EFIM ai Monopoli di Stato;

in particolare, quali provvedimenti siano stati adottati per il finanziamento a favore delle cartiere ATI-carta di Pompei e Rovereto. (4-03305)

MUNDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dello spettacolo.* — Per sapere - premesso che le società di corse si trovano a gestire gli ippodromi e la delega delle scommesse in una situazione di precarietà e di irregolarità per la mancanza di una convenzione relativa ai rapporti economici e normativi, nonostante tra UNIRE da una parte e ASSOCORSE ed UNIONCORSE dall'altra, sia stata da tempo concordata una proposta di convenzione - quali iniziative intendano assumere perché l'UNIRE formalizzi l'accordo raggiunto per conferire un quadro di certezza ai richiamati rapporti. (4-03306)

MUNDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - premesso:

che in data 10 maggio 1978, presso la Camera di commercio di Cosenza, è stato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

sostituito il COMAC (Consorzio mercato agrario alimentare Calabria) per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, che ha già acquistato una superficie di 310 mila metri quadrati ed ottenuto dal comune di Montalto Uffugo (Cosenza) sin dal 1979 la concessione edilizia nonché il riconoscimento della regione - come mai tale iniziativa non sia stata ancora inserita nei vari programmi relativi al progetto speciale per la commercializzazione dei prodotti agricoli e quali provvedimenti intendano adottare per dare l'avvio alla realizzazione dell'importante iniziativa. (4-03307)

MATTEOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

premessi che la LMI di Fornaci di Barga (Lucca) ha presentato, in data 18 luglio 1983, domanda di proroga del decreto di crisi aziendale all'ufficio regionale del lavoro di Firenze e che, in data 28 febbraio 1984, è stata richiesta ulteriore proroga;

premessi altresì che la direzione aziendale della LMI ha comunicato ai sindacati l'intenzione di non voler più corrispondere, a partire dal 1° marzo 1984, l'anticipazione della cassa integrazione sostenendo, tra l'altro, di aver già anticipato 6 miliardi di lire;

poiché la mancata proroga del decreto mette in serie difficoltà centinaia di dipendenti -

se ritenga di intervenire per sbloccare la proroga richiesta. (4-03308)

RIDI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

la SEPSA, ferrovia concessa, nella qualità di ente appaltante, ha in corso una gara per l'affidamento di opere di ammodernamento dei rami Cumana e Circumflegrea. Per tale affidamento hanno presentato domanda di qualificazione le

società: Tecnosystem, Techit, Ansaldo Trasporti, Italimpianti, Infrasad, Fiat Engineering, Breda Trasporti;

la direzione SEPSA ha dichiarato non « qualificata » l'Ansaldo Trasporti, azienda leader nazionale nella trazione elettrica, nella impiantistica ferroviaria e nei sistemi di segnalazione;

siffatta motivazione appare non solo poco credibile ma tale da suscitare sospetti e gettare discredito su una grande azienda pubblica napoletana che da anni progetta, costruisce e colloca sui mercati nazionali e mondiali sistemi di trasporto ad alta tecnologia come attestano gli ordini di lavoro per le ferrovie dello Stato e per paesi come il Brasile, il Venezuela, la Tunisia, l'Algeria, ecc. -

se ritenga urgente che sia accertato sulla base di quali parametri o di motivazioni tecniche e organizzative obiettive, la SEPSA è stata indotta e ha ritenuto di giudicare non « qualificata » l'Ansaldo Trasporti del gruppo Finmeccanica a partecipare alla gara per l'affidamento delle opere a programma. (4-03309)

RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

fonti giornalistiche hanno recentemente informato di soluzioni che sarebbero in via di definizione da parte di non meglio precisati organi ministeriali per una nuova sistemazione giuridica della Ferrovia Circumvesuviana attualmente in concessione all'IRI;

prima dello scioglimento anticipato della VIII legislatura un'apposita commissione istituita dall'allora sottosegretario aveva iniziato un proficuo lavoro per formulare un'ipotesi di nuovo assetto della Società Ferrovie secondarie del Mezzogiorno -;

se corrispondano a verità le informazioni riferite dagli organi di stampa;

se ritenga opportuno ripristinare rapidamente la disciolta commissione per proseguire in quella sede la ricerca di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

una valida ipotesi di assetto giuridico così come proposto anche dalle organizzazioni sindacali. (4-03310)

FITTANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che il signor Francesco Todaro, consigliere comunale di opposizione nel comune di Gagliato (Catanzaro) e segretario della locale sezione PCI, è stato fermato e interrogato dal brigadiere dei carabinieri della stazione di Petrizzi, competente per territorio;

che l'episodio si è verificato dopo che il signor Todaro ha denunciato con manifesto e con ricorso alla magistratura presunti illeciti ed abusi commessi dal sindaco e dalla maggioranza amministrativa in relazione alla costruzione della strada denominata « Castello »;

che l'interrogatorio è avvenuto nell'ufficio del sindaco ed alla sua presenza, ha riguardato l'attività politica della sezione PCI e dello stesso non è stato redatto verbale;

che il gesto intimidatorio del brigadiere ha destato vivo malumore fra i cittadini —;

se ritenga di dover intervenire per accertare le specifiche motivazioni che hanno indotto il brigadiere dei carabinieri a compiere il grave atto nei confronti del signor Todaro e se lo stesso sia stato sollecitato dal sindaco;

quali iniziative intenda assumere per evitare che simili episodi si ripetano, per assicurare la normale e trasparente attività dell'amministrazione comunale ed il legittimo esercizio dei diritti dell'opposizione. (4-03311)

DARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direzione Metalli Industriale Spa ha comunicato ai lavoratori dello stabili-

mento LMI di Fornaci di Barga (Lucca) l'intendimento di interrompere le anticipazioni salariali, fin qui erogate, a causa dei ritardi nell'approntamento dei decreti ministeriali per il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in atto;

la stessa direzione collega all'eventuale protrarsi di tale situazione la minaccia di attivare « altre soluzioni »;

inoltre, nella stessa lettera, la Metalli Industriale Spa fa riferimento alla « estrema difficoltà per non dire impossibilità a mantenere i livelli occupazionali esistenti » e invita i lavoratori a « prendere solleciti contatti con la direzione » nel caso che vogliano « riconsiderare » la propria « posizione lavorativa »;

è intervenuto un protocollo d'intesa tra IRI e SMI —;

entro quale data ritenga di poter approntare i decreti per il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in atto per la LMI di Fornaci di Barga;

se il Ministro sia in grado di rassicurare i lavoratori circa le ripercussioni della intesa IRI-SMI sui livelli di occupazione allo stabilimento LMI di Fornaci di Barga. (4-03312)

PARLATO, ABBATANGELO, MANNA, MAZZONE E ZANFAGNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

se risponda a verità quanto affermato dal quotidiano *Napoli notte* il 14 marzo 1984, quando cioè non si erano ancora registrate le due fortissime scosse che documentano un'attività sismica a Pozzuoli in via di intensificazione, e cioè che:

a) i tecnici stranieri, specie francesi, sono stati invitati a far ritorno nei loro paesi « da organismi che pur fruiscono di larghi contributi della collettività » nonostante facessero parte delle strutture unificate di rilevamento, coordinate tra di loro dalla regione Campania, a seguito di legge delegata dallo Stato;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

b) l'Osservatorio Vesuviano avrebbe « addirittura invitato i propri operatori a non collaborare con la Regione, o con l'« istituzione » se si preferisce;

c) che tutto ciò si spiegherebbe non solo con la ricorrente gelosia professionale tra strutture varie che concorrono al medesimo fine ma anche con l'essere in ballo « cifre rilevanti ». Il quotidiano cita i dieci miliardi di lire « che si vorrebbero stanziare per effettuare trivellazioni » nella zona interessata, già sufficientemente « bucherellata » da sondaggi eseguiti e ritenuti da alcuni scienziati, in grado di fornire, i dati che si vorrebbero dalle ulteriori trivellazioni. O come, sempre per esempio, il contributo di due miliardi e mezzo concesso ad un centro di osservazione che pare si rifiuti di agire nel quadro di un'unica logica e di una sola struttura, mentre il comune di Pozzuoli, peraltro condannabile per la politica miope e dalla spesa facile che ha condotto in questi mesi, non riesce ad ottenere da nessuno i quindici miliardi che gli occorrerebbero « per far abbattere gli edifici pericolanti, che minacciano di crollare », come del resto è parzialmente avvenuto con la caduta di alcune strutture subito dopo le scosse verificatesi ieri, dopo l'anzidetta pubblicazione;

d) i tecnici avrebbero accertato la presenza, proprio sotto la zona interessata dall'insediamento della « nuova Pozzuoli », di ben due « fratture » della crosta. Due « faglie » che stanno ad indicare un rischio sismico quantomeno uguale a quello che corre la vecchia Pozzuoli e che smentirebbe la maggior sicurezza dell'area di Monteruscello, assurdamente individuata per una realizzazione abitativa concentrazionaria assolutamente inaccettabile;

quali concrete, urgenti iniziative intenda assumere in ordine alle sconcertanti affermazioni del quotidiano in parola, ove le stesse siano fondate, per garantire la sicurezza, dei cittadini di Pozzuoli al di là di giochi perversi di potere. (4-03313)

POLI BORTONE, SOSPIRI, SERVELLO E RAUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è verificato il crollo del viadotto sul Verrino, aperto da soli due anni;

si tenta di attribuire semplicisticamente le responsabilità alle « calamità naturali » e non alle inadempienze dell'amministrazione comunale;

i lavori di sistemazione idrogeologica del terreno, effettuati *una tantum* nel 1952, per oltre trent'anni sono stati completamente trascurati mentre le frane continue sulla strada statale n. 86 — a sud di Griciappa, presso il vallone San Nicola — dovevano suggerire la immediata costruzione di argini e canali di scolo delle acque fluviali sovrabbondanti —:

a) perché è stato modificato il progetto iniziale del viadotto, approvato dall'ANAS su proposta dello studio degli ingegneri Zaccanti e Cicchese;

b) in funzione di che cosa o di chi è stato trasferito più a valle, dal momento che deve essere esclusa ogni motivazione tecnica considerata la natura del terreno notoriamente franoso;

c) se la modifica è stata apportata nell'interesse dell'erigenda struttura e in funzione dell'utilità dei cittadini o non piuttosto delle ditte appaltatrici che prevedevano in prospettiva, come puntualmente si è verificato, la costruzione di gallerie e viadotti, ad esclusivo vantaggio del proprio capitale e a costo dell'isolamento di Agnone;

d) come si giustifica il fatto che le opere costruite con largo impiego di miliardi nell'alto Molise e nel contiguo territorio del chietino crollano dopo qualche mese dal collaudo o prima del collaudo stesso come è, appunto, avvenuto per il viadotto sul Verrino di Agnone, per il viadotto Gamberale sulla Trignina, per la spalla di appoggio del viadotto sul Sente, per il viadotto sul Sangro nei pressi di Bomba (Chieti);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

e) quali sono le responsabilità dell'ANAS di Campobasso che, nell'avanzare agli amministratori di Agnone nel 1978 proposte di variante alla strada statale n. 86, successive alla costruzione del viadotto sul Verrino, imponeva l'approvazione di progetti senza paternità e senza seguire le procedure che realizzazioni di questo genere richiedono, anzi impongono;

f) che senso ha, alla luce del crollo del viadotto sul Verrino, la costruzione della galleria per l'attraversamento di Agnone, dal momento che la sua costruzione è stata considerata in funzione e come sviluppo di questo viadotto che non si sa se e quando potrà essere ricostruito anche perché potrebbero esserci proposte tecniche alternative. (4-03314)

EBNER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministro interrogato o l'ANAS abbiano intenzione di costruire un'autostrada attraverso la parte est della provincia di Bolzano nota con il nome Alemagna. Anche nel recente passato gruppi economici del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia hanno promosso azioni in questo senso.

Già in passate occasioni la popolazione in Provincia di Bolzano ha manifestato chiaramente la sua avversione alla costruzione di una nuova arteria autostradale, e perciò si vuole sapere cosa intende fare il Ministro per evitare inutili attriti e la costruzione di un'autostrada in provincia di Bolzano sicuramente non necessaria. (4-03315)

PIREDDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che l'ANAS non ha ancora provveduto a liquidare le indennità dovute per gli espropri delle aree utilizzate per la costruzione della nuova strada Cagliari-Sassari, nota come Carlo Felice, nonostante siano trascorsi oltre 20 anni e che spesso viene citata in giudizio per la resistenza ingiustificata a riconoscere il giusto adeguamento alla svalutazione —

se è a conoscenza di tali fatti e se è altresì a conoscenza del fatto che in molti

casi, essendo deceduto il proprietario dei terreni occupati, che rivestiva la caratteristica di coltivatore diretto, sia al momento dell'esproprio sia al momento in cui il pagamento sarebbe potuto avvenire solo se l'ANAS trattasse oneste pratiche con un minimo di serietà, l'ANAS, che è nota per la sua serietà di spesa, ritiene oggi di non dover pagare all'erede che, anch'egli allora coldiretto, ora non è più coldiretto, quanto spetta a tale categoria in caso di esproprio;

quali provvedimenti e direttive intenda assumere per completare il pagamento degli espropri in generale e se nel caso di Giovanni Piras di Pandilatino deceduto, coltivatore diretto, non deve essere dato all'erede Maria Piras di Pandilatino quanto ha ereditato dal padre quale credito verso l'ANAS. (4-03316)

PIREDDA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave crisi che attraversano i pescatori di aragoste della Sardegna in conseguenza della difficoltà di collocamento del prodotto che è reso particolarmente difficile dal fatto che l'IVA è stata portata al 38 per cento, cioè al livello dell'oro e dei preziosi;

se non ritenga opportuno assumere i provvedimenti necessari a diminuire l'aliquota IVA sulle aragoste, non tanto per portarle al livello dei prodotti alimentari normali il cui livello d'IVA è del 24 per cento, quanto a renderla più adeguata a ripristinare le condizioni di lavoro per tanti pescatori sardi che altrimenti dovranno continuare a vivere in condizione di gravissima crisi, senza che esistano possibilità di occupazione alternativa. (4-03317)

NEBBIA, TAMINO E MANCUSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e per l'ecologia.* — Per conoscere — premesso che:

a) i giornali (per esempio *Il Giorno*, del 15 marzo 1984) hanno riferito che è

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

iniziata in Sicilia la distruzione di arance e mandarini che la Comunità europea acquista dai coltivatori al prezzo di 300 lire al chilo;

b) sempre secondo le stesse fonti di stampa, nella precedente campagna agricola sarebbero stati distrutti circa 2 milioni di quintali di agrumi e nella campagna 1983-84 la distruzione arriverebbe a 4-5 milioni di quintali, per un valore di circa 120-150 miliardi di lire;

c) a parte la immoralità della distruzione di prodotti agricoli che potrebbero essere trasformati in alimenti conservabili, di alta qualità e particolarmente utili per le popolazioni sottonutrite, dagli agrumi attualmente distrutti potrebbero essere ricavati prodotti chimici industriali e anche prodotti combustibili (ad esempio alcol etilico per fermentazione degli zuccheri), con processi ben noti;

d) i relativi processi potrebbero creare da 500 a 1000 posti di lavoro in attività industriali di chimica fine -

la esatta quantità di prodotti agricoli ritirati dall'AIMA nelle successive campagne dal 1975-76 in avanti e il relativo valore monetario;

la esatta quantità di prodotti distrutti e il relativo valore monetario;

quali indagini preventive sono state fatte per evitare che, durante la distruzione degli agrumi, si verificano inquinamenti delle acque superficiali e sotterranee con sostanze putrescibili;

quali iniziative sono state prese per ricavare prodotti industriali ed energetici dagli agrumi in eccesso, in alternativa alla loro distruzione. (4-03318)

MANCA NICOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

il signor Marco Verna, nato a Faenza (Ravenna) il 23 novembre 1958, residente in Firenze, nel dicembre 1981 ha chiesto di essere ammesso a prestare il servizio sostitutivo civile a norma della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

dopo 20 mesi il Ministero della difesa ha comunicato al Verna che la sua domanda era respinta per i seguenti motivi:

mancanza di documentazione;

comportamento non conforme ai principi del legislatore -

quale sia la documentazione necessaria;

quali motivi hanno impedito il Ministero della difesa di dare una risposta in tempi più accettabili;

quali siano i comportamenti ritenuti non conformi e quale mezzo di giudizio il Ministro della difesa ha fatto proprio per decidere sulla congruità dei comportamenti del soggetto ai principi del legislatore. (4-03319)

TREBBI ALOARDI, GIADRESCO, SANDIROCCO E ROSSINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza della preoccupazione e del malcontento diffusi tra i nostri connazionali emigrati in Svizzera, circa le conseguenze della mancata ratifica della Carta sociale europea da parte del Consiglio degli Stati della Confederazione elvetica;

per sapere se intenda promuovere un immediato intervento, e anche una trattativa con le autorità governative svizzere:

a) per esprimere le preoccupazioni dell'Italia; b) per sviluppare una pressione affinché vi sia una possibile correzione attraverso il voto del Consiglio nazionale; c) per intavolare, comunque, una trattativa che garantisca ai nostri connazionali emigrati che i fondamentali diritti stabiliti per tutti i cittadini europei hanno validità e vigore anche per gli emigrati italiani residenti in Svizzera e per i numerosi frontalieri. (4-03320)

POLI BORTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'esito avuto dall'esposto presentato dal procuratore della Repubblica di Civitavecchia,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

dottor Antonino Lojacono ed inviato in data 7 marzo 1983, prot. n. 17/Res/83, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro del turismo e dello spettacolo, concernente la « Incontrollata diffusione di pellicole cinematografiche ad altissima pornografia e falsificate ».

(4-03321)

BENEDIKTER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda assumere iniziative (in analogia a quanto già avviene da tempo per le carte d'identità ed ai sensi dell'articolo 100, ultimo capoverso, dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige) per l'emissione, per la provincia di Bolzano, di patenti bilingue per l'abilitazione alla guida di veicoli a motore, in modo che, accanto o sotto i caratteri stampati in lingua italiana, figurino la traduzione degli stessi in lingua tedesca.

(4-03322)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

premessi che il comune di Prizzi (Palermo) in virtù della convenzione 4 maggio 1926 stipulata tra il comune stesso e il Ministero dei lavori pubblici ha diritto alla fornitura di 5 litri di acqua al minuto secondo senza nulla dover pagare all'EAS a titolo di corrispettivo per la costruzione dell'acquedotto;

considerato che l'Ente acquedotti siciliani ha iscritto a ruolo il comune di Prizzi per il pagamento del canone acqua dal 1977 al 1982 per complessive lire 69.766.612 oltre a mora e interessi;

considerato che la detta richiesta dell'EAS appare illegittima e che il comune di Prizzi ha ritenuto di dover adire le vie legali al fine di avere riconfermato quanto dovuto al comune per diritto acquisito —

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia dei di-

ritti acquisiti dal comune di Prizzi con la convenzione richiamata nella premessa.

(4-03323)

ALOI, SOSPIRI E TRINGALI. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che numerose pratiche di equo indennizzo e di pensioni privilegiate sono ferme da anni senza che gli interessati (si tratta spesso di ex appartenenti alle forze di polizia) possano ricevere il decreto ministeriale di cessazione dal servizio;

per sapere, altresì, se ritengano sia veramente assurdo ed insostenibile che degli ex militari attendano da oltre cinque anni (situazione, questa, oltremodo diffusa) il decreto di pensione privilegiata per malattia contratta in servizio ed ascritta a categoria di pensione senza che ad oggi si sia, tra l'altro, riusciti ad equiparare, malgrado i vari impegni governativi *ad hoc* assunti, le pensioni privilegiate per infermità contratte in servizio alle pensioni privilegiate di guerra;

per sapere, infine, come intendano eliminare il suddetto inconveniente che, perdurando, viene ad incidere negativamente sulla situazione finanziaria familiare di numerosi interessati che, tra l'altro, fruiscono, quasi sempre, di trattamento pensionistico irrisorio e, per ciò stesso, inadeguato alle esigenze della vita. (4-03324)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

1) la regione siciliana in ottemperanza all'articolo 4, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha destinato il 15 per cento delle somme, sia relative alla edilizia convenzionata-agevolata, sia relative all'edilizia sovvenzionata, al recupero del patrimonio edilizio esistente;

2) nel I e II progetto biennale tali somme relative all'edilizia sovvenzionata sono state destinate interamente agli Istituti autonomi case popolari per il recupero del proprio patrimonio edilizio;

3) in occasione della parziale localizzazione (entro i limiti del 70 per cento del II progetto biennale) delle somme riguardanti l'edilizia sovvenzionata del III progetto biennale si è disposto che il suddetto 15 per cento destinato al recupero venisse ripartito per il 10 per cento a favore dei comuni e per il 5 per cento a favore degli Istituti autonomi case popolari e che, per quanto riguarda l'utilizzo di tali somme da parte degli Istituti autonomi case popolari, non si sono incontrati particolari problemi, mentre, al contrario, per quanto riguarda l'utilizzo da parte delle amministrazioni comunali sono sorti taluni problemi riconducibili sia alla formazione degli strumenti urbanistici necessari, sia ai limiti della utilizzazione delle somme medesime;

considerato che la maggior parte dei comuni, infatti, da un lato si è limitata a procedere alla individuazione delle zone da recuperare prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge n. 547 del 1978 per poi trasmettere alla regione richiesta di somme del recupero da utilizzare per la ristrutturazione di edifici pubblici (case comunali, scuole, biblioteche, chiese, ecc.) o per una vera ristrutturazione viaria e che altri comuni hanno inoltrato alla regione dei progetti di massima con previsione di spesa aventi per oggetto le stesse opere sopra accennate che vengono presentate come veri e propri piani di recupero previsti dall'articolo 28 della citata legge n. 457 del 1978;

considerato che, per la maggior parte, i comuni della regione siciliana non sono proprietari di alloggi popolari in quanto questi ultimi generalmente sono di proprietà degli Istituti autonomi case popolari;

ritenuto che il recupero urbanistico costituisce uno degli elementi essenziali del recupero dell'edilizia abitativa vera e propria intendendo pertanto non escludere la possibilità di finanziare opere costituenti la ristrutturazione delle attrezzature nonché delle strutture urbanistiche che formano il tessuto connettivo dell'edilizia abitativa:

visto il primo comma dell'articolo 27, che, nello specificare l'individuazione delle zone da parte dei comuni, espressamente dispone che tale individuazione deve essere fatta « nelle zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente » e considerato che lo stesso primo comma dell'articolo 27 specifica che « le zone da recuperare possono comprendere, oltre ai singoli immobili, ai complessi edilizi, agli isolati ed aree anche edifici ed attrezzature »;

visto l'articolo 28 della legge n. 457 del 1978 che, nell'elencare i casi in cui l'attuazione dei piani di recupero è attribuita ai comuni, prevede tra gli altri « l'adeguamento delle urbanizzazioni » -

se ritiene che la normativa di cui trattasi, ed in particolare sulla possibilità di utilizzare da parte delle amministrazioni comunali le somme di sovvenzione destinate al recupero, per soli interventi di ristrutturazione urbanistica possa comprendere sia la ristrutturazione di edifici pubblici quali scuole, case comunali, biblioteche, ecc., sia la riparazione del tessuto viario delle zone scelte dai comuni ai sensi del primo comma dell'articolo 28, ovvero se ritiene che tali interventi possano essere attuati solo se compresi in un più vasto piano di recupero che comprenda obbligatoriamente il ripristino di alloggi popolari di proprietà comunale o la trasformazione di edifici di proprietà comunale in alloggi popolari. (4-03325)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno - anche nel quadro delle indicazioni e auspicabili prospettive tracciate dagli « Itinerari turistico-culturali » che, per quanto riguarda quello « magno-greco », ha in Calabria il suo più rilevante punto di riferimento nella Locride e nella Sibarite mentre quello « bizantino-normanno », convergendo verso il primo, trova la sua espressione più significativa nella città di Altomonte -

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

di dovere, di concerto con le autorità locali che già hanno avviato iniziative in tal senso, definire la pratica relativa alla istituzione di un Istituto tecnico per il turismo nel comune di Cassano Ionio (Cosenza) che si trova al centro di una vasta zona di interesse archeologico-culturale e che ha delle vocazioni d'ordine turistico da tradurre in momenti operativi e promozionali del settore venendo così a dare valore e significato al discorso secondo cui le prospettive della Calabria, dopo la caduta dei vari assurdi « miti siderurgici », passano in maniera rilevante attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della regione, premessa indispensabile per ogni progetto di sviluppo turistico.

(4-03326)

**QUERCIOLI E PEDRAZZI CIPOLLA.** — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa depositi e prestiti ha sospeso i flussi di finanziamento all'IACPM;

tale sospensione provoca gravi conseguenze nell'area milanese per l'occupazione e per la soluzione del problema della casa —

se ritengano necessario intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per riaprire il credito al suddetto istituto, al quale vanno richieste garanzie per il rispetto degli impegni contratti in passato con la stessa Cassa depositi e prestiti.

(4-03327)

**BADESI POLVERINI E TAGLIABUE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la seduta del Comitato nazionale per il nuovo statuto della CRI, che doveva riunirsi il 7 dicembre 1983, è stata rimandata a data da destinarsi;

secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, numero 613, lo statuto avrebbe dovuto essere approvato entro 6 mesi;

il ritardo nella formulazione di tale statuto, a parte ogni altra considerazione, pone in situazione di grave disagio i volontari del soccorso, privandoli dello status che loro compete —

in che modo e quando intende provvedere per ciò che è di sua competenza.  
(4-03328)

**FONTANA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle proteste recentemente sollevate sia dagli amministratori sia dalla popolazione di Badia Calavena (Verona) che si aggiungono alle quotidiane proteste degli altri comuni indicati come sede di soggiorno obbligato, e per conoscere cosa intenda fare il Governo per porre fine a queste non solo inefficaci ma anche dannose misure di prevenzione.

È ormai scontato infatti che l'istituto disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 3 e dal n. 2 del quinto comma dell'articolo 5 della legge 17 dicembre 1956, n. 1423, si è rivelato, alla prova di questi ultimi anni, socialmente negativo e paradossalmente contraddittorio rispetto alle finalità iniziali del legislatore.

Non va dimenticato, al riguardo, che il cosiddetto « soggiorno obbligato » è direttamente derivato da pretese misure di sicurezza, legate a condizioni sociali, politiche, economiche e tecnologiche di una società ormai tramontata.

Il confino di polizia (perché di ciò si tratta), infatti venne largamente utilizzato, sia pure con ulteriori, odiose modifiche, dal regime fascista che fece proprie, nel codice Rocco e nelle leggi speciali, la disciplina già presente nel codice Zanardelli. Ma, al di là di questi imbarazzanti precedenti, va ricordato che l'obbligo di soggiorno avrebbe potuto costituire una misura di una qualche efficacia in un'Italia radicalmente diversa da quella di oggi che si affaccia alle soglie della industrializzazione, dalle comunicazioni difficili, priva di autostrade, di telefoni in teleselezione, di radiotelefoni e di ponti radio.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Forse in un paese impegnato nell'obiettivo delle ricostruzioni poteva giustificarsi l'utilità di tali misure.

L'enorme sviluppo delle comunicazioni e delle telecomunicazioni rende inefficace, incongruo e persino ridicolo e frustrante l'utilizzo da parte dello Stato di simili strumenti legislativi che, lungi dal rivelarsi mezzi efficienti di lotta alla criminalità individuale e organizzata, risultano inidonei e dannosi.

L'obbligo di soggiorno non appare soltanto inutile, ma anche controproducente, pericoloso e socialmente rifiutato dalla maggioranza dei cittadini.

I luoghi di soggiorno, in effetti, spesso vengono trasformati in nuove centrali operative della criminalità organizzata che trova, in tal modo, eccellenti pretesti ed occasioni per ampliare, diversificare, moltiplicare le iniziative criminose, di imprenditorialità paracriminosa, di riciclaggio e trasformazione dei proventi dei reati.

Com'è noto, infatti, la maggior parte dei soggiornanti obbligati sono indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere, spesso di stampo mafioso o camorristico; e l'adozione del soggiorno obbligato, lontano dalla residenza originaria, non risulta abbia prodotto modificazioni apprezzabili sugli atteggiamenti di tali soggetti o quanto meno in ordine ai loro legami con le organizzazioni criminose.

Ciò giustifica come ogni comunità che si veda assegnare tali soggetti guardi con grande preoccupazione e reagisca con vivace contestazione a misure del genere, nel convincimento che siano inutili e dannose per l'intera società italiana e costituiscano un pericolo gravissimo per coloro che vivono e lavorano nei piccoli centri designati come sedi di « soggiorno obbligato ».

(4-03329)

SALERNO, FINCATO GRIGOLETTO, ARTIOLI E SANTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Ministro, nel predisporre l'ordinanza ministeriale del 9 febbraio 1984 relativa a « Indizione e svolgimento dei concorsi

ordinari per titoli per l'accesso ai ruoli della II, III, IV qualifica funzionale del personale non docente statale » ed in particolare l'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale citata, abbia tenuto presente che coloro che possono partecipare a tale concorso devono avere almeno 2 anni di anzianità di servizio senza demerito e molto spesso hanno accumulato servizio con pazienza ed ostinazione per poter accumulare punteggio.

Quindi il comma I e il comma II dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale sono oltremodo limitativi e agli interroganti pare che non si possa assolutamente limitare un diritto ad un posto, previo concorso, così lungamente ricoperto specie se il Ministro considera che le ordinanze ministeriali degli anni precedenti prevedevano persino un limite di età di 55 anni (per i casi di invalidità).

Gli interroganti chiedono se il Ministro ritenga equo ed opportuno intervenire e correggere le ordinanze ministeriali citate. (4-03330)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - in considerazione dei continui scandali, seguiti da mandati di arresto che degradano i direttori e i membri delle USL - ritenga urgente ed opportuno commissariare per almeno due anni, fermo restando l'ordinario svolgimento delle operazioni regolamentari, la gestione delle USL colpevoli di gravi infrazioni. (4-03331)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, se è possibile dare sollecito corso alla pratica di aggiornamento e rivalutazione della pensione di guerra del sig. Stragapiè Francesco, nato a Ruvo di Puglia il 13 gennaio 1894 ivi residente in via S. Arcangelo, n. 17.

Il giorno 8 settembre 1983 fu passata la visita medica a Bari e non a Roma per la precaria salute dell'interessato. La pratica porta il numero di prot. 711056/225. (4-03332)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

SODANO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere:

quale sia la situazione dei furti sui treni viaggiatori e merci;

se è vero che i furti si sono estesi ai cosiddetti bagagli accompagnati dei passeggeri e che in particolare i suddetti bagagli affidati alle ferrovie dello Stato vengono, durante il tragitto, svuotati del loro contenuto e riconsegnati ai destinatari vuoti e formalmente intatti;

come sia possibile che questo avvenga all'interno di un sistema interamente controllato dal personale delle ferrovie dello Stato;

quanti sono i responsabili di tali furti individuati e quali misure sono state adottate nei loro confronti;

quali sono le misure che il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'interno, intendono prendere onde evitare il dilagare di un fenomeno che non rappresenta solo malcostume, ma anche organizzazione e cultura da sottosviluppo, se oltretutto è vero, come è vero, che durante le vacanze natalizie 1983-1984 sono state parzialmente svuotate, dopo accurata selezione, valigie in bagaglio accompagnato, contenenti effetti natalizi, tipo bambole, giochi per bambini, biscotti, alimenti vari e così via.  
(4-03333)

CURCI, CASALINUOVO, SEPIA, ARTIOLI E SCAGLIONE. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intendono assumere al fine dell'inquadramento nel comparto sanità del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Trattasi, come è noto, di strutture sanitarie tese prevalentemente alla indagine epidemiologica, esami diagnostici, controlli degli alimenti, produzioni biofarmaci ed assistenza agli allevatori.  
(4-03334)

COLOMBINI E POCETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che la zona del triangolo Tivoli-Guidonia-Villalba in

provincia di Roma è stata teatro negli ultimi anni di una lunga serie di fatti delittuosi di grande rilevanza sia per quantità sia per qualità: basta pensare alle questioni del *racket*; dei cadaveri estratti dal laghetto di Collefiorito (Guidonia); del traffico di armi collegato al traffico internazionale; ai sequestri di persona (Conversi, Bianchi, Mariotti) collegati da un lato alla delinquenza comune e dall'altro al terrorismo nero dei NAR, alla mafia, alla 'ndrangheta calabrese, e, ancora, se si pensa al ruolo svolto dalla « cellula nera » di Tivoli (Tisei Aldo, Sergio Calore, il latifondista Todini) anche in rapporto con gli attentati dinamitardi come quello dell'*Italicus* ed altri.

Per sapere —

premesso che lo stesso procuratore generale, dottor Franz Sesti, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 1984 ha richiamato con forza l'attenzione sul fenomeno della criminalità organizzata nel Lazio e nella Capitale, che già oggi rappresenta un pericolo per la « vivibilità sociale » e una minaccia per le civili regole del vivere democratico, criminalità che proprio in quella zona ha uno dei suoi maggiori punti di forza e che, tra l'altro, proprio di lì viene il 40 per cento circa del rifornimento del mercato dell'eroina;

premesso che analoga situazione era già stata denunciata dal dottor Croce, pretore dirigente di Tivoli, analisi recentemente confermata anche dallo studio del Censis sulla diffusione della droga in Italia —:

come intendono sostenere gli sforzi generosi delle popolazioni locali e degli enti locali e come pensano di impegnare tutti i poteri per sventare i pericoli di inquinamento delle attività economiche e della vita civile;

se ritengano incredibile lasciare città di oltre 50 mila abitanti come sono Guidonia e Tivoli senza i necessari strumenti per una lotta efficace contro la criminalità organizzata e contro il traffico della droga.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

Per sapere, infine come intendano rispondere alle istanze dei comuni di Guidonia e Tivoli che chiedono:

1) l'istituzione a Tivoli del tribunale penale e civile;

2) l'istituzione a Guidonia della procura;

3) l'istituzione a Guidonia del commissariato della pubblica sicurezza;

4) un rafforzamento del ruolo « consapevole e attento » della guardia di finanza in tutta l'area del triangolo;

5) la istituzione di una compagnia di carabinieri. (4-03335)

SAVIO. — *Al Ministro per la pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il recente propalarsi di notizie relative all'anticipata enunciazione delle materie da presentare ai prossimi esami di maturità in conseguenza delle quali si è resa necessaria una smentita da parte del Ministro della pubblica istruzione;

atteso lo stato di ansia tuttora permanente negli studenti e nelle famiglie in conseguenza di quanto sopra —

se intenda, nell'attesa della prossima approvazione della riforma della scuola media superiore procedere a tempi brevi alla pubblicazione delle materie che saranno oggetto della prossima sessione degli esami di maturità. (4-03336)

POLIDORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica « Devoluzione pensione iscrizione n. 5436390 già intestata a Castaldi Vincenzo, padre di Gino, deceduto il 4 giugno 1956 » alla collaterale Castaldi Lidia che ha inoltrato istanza in tal senso il 27 settembre 1979, alla quale verrà attribuito il numero iscrizione 5436390 della pensione già intestata al padre Castaldi Vincenzo. Si chiede come è possibile che la « Direzione generale delle pensioni di guerra divisione IX Roma »

non abbia nemmeno risposto alla richiesta di sollecito della Direzione provinciale del tesoro di Livorno, lettera datata 11 novembre 1981 e quindi come il Ministro intende superare questo ritardo. (4-03337)

SEPPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il 28 marzo 1984 si celebrerà davanti ai giudici del tribunale di Arezzo il processo su una incredibile vicenda giudiziaria che ha interessato il carcere di Montevarchi dove da tempo si era costituita una pericolosa associazione per delinquere specializzata in corruzioni, evasioni, traffico d'armi, traffico di droga, furti, rapine ed altri gravissimi reati;

poiché ben 31 persone risultano rinviate a giudizio tra detenuti e custodi del carcere stesso — quali provvedimenti ha adottato oppure intende adottare per accertare le responsabilità degli organi di controllo sul carcere mandamentale di Montevarchi e per accertare nel contempo l'esistenza di comportamenti passivi od inerzia da parte degli organi giudiziari locali tali da aver favorito il verificarsi della grave situazione. (4-03338)

CACCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — dopo le ripetute denunce fatte da 75 cittadini residenti a Busto Arsizio, in via Caporera n. 22, sin dal 24 giugno 1981, non ultima la denuncia-querela fatta alla ditta Hupac SpA ed al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato, circa l'autorizzazione concessa alla ditta italo-svizzera Hupac SpA, con sede in Milano, per la gestione dei movimenti allo scalo ferroviario di Busto Arsizio e circa l'inosservanza delle norme di inquinamento, rumorosità, oltre che per danni alle cose, così come sono state documentate alle Autorità locali — cosa è stato fatto circa l'ordinanza n. 17877 del 21 luglio 1983 del comune di Busto Arsizio emanante precise norme prescrittive a difesa della vivibilità dei cittadini interessati. (4-03339)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**CODRIGNANI, MASINA E NEBBIA.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere —

premessi che da anni è ripresa, in spregio al diritto internazionale, in vari paesi del mondo, a partire da USA e URSS, la produzione bellica di tipo chimico;

in relazione alle recenti inquietanti notizie di vendite italiane di prodotti tossici all'Iraq —

quali siano le assicurazioni che il Governo è in grado di fornire nel caso specifico;

quali siano, in generale, le garanzie che il nostro paese non è in alcun modo complice di produzioni e di prassi mercantili perverse. (3-00769)

**PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, VIOLANTE, QUERCIOLI, ZOPPETTI, UMIDI SALA, GRANATI CARUSO, BIANCHI BERETTA, LANFRANCHI CORDIOLI, BOTTARI E TORELLI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Antonio Virgilio è stato arrestato il 14 febbraio 1982 con l'accusa di associazione mafiosa e truffa;

l'arresto del Virgilio aveva segnato una svolta importante nelle indagini sulla mafia, la camorra e il riciclaggio del « denaro sporco » attraverso il mercato immobiliare;

lo stesso risultava essere in collegamento con le « grandi famiglie » mafiose italo-americane;

in questi ultimi periodi si erano verificati allarmanti precedenti tra i quali quello di Michele Zaza —

1) quale era la diagnosi della malattia del Virgilio e la terapia indicata e se

poteva essere praticata in un centro clinico degli istituti di prevenzione e pena;

2) i motivi per i quali sia stato autorizzato il ricovero in una clinica privata anziché in strutture pubbliche, che, del resto a Milano, sono altamente qualificate;

3) come sia avvenuta la fuga del Virgilio dalla clinica « 4 Marie » di Linate e quali complicità siano state accertate;

4) quali misure di vigilanza fossero state disposte, e se fossero stati attivati canali informativi per raccogliere notizie idonee a prevenire ogni disegno di fuga.

(3-00770)

**MIGLIASSO, TREBBI ALOARDI, CODRIGNANI, ANSELMI, GARAVAGLIA, ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CAPECCHI PALLINI, CALVANESE, CECI BONIFAZI, COCCO, COLOMBINI, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIPPINI, FRANCIOSI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, PEDRAZZI CIPOLLA, SCARAMUCCI GUAITINI E UMIDI SALA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — considerata la lunga detenzione cui è soggetta Selva Braselli, di origine italiana, coraggiosa combattente per la libertà del proprio paese e per l'affermazione dei diritti delle donne, detenuta da oltre 10 anni nel carcere di massima sicurezza di Montevideo, arrestata dal regime dittatoriale uruguayano insieme con altri 2.500 prigionieri politici perché consigliere comunale di Montevideo e aderente al fronte unico di opposizione;

considerato che:

la gravissima condizione di salute di Selva Braselli, madre di due bambini, continua ad aggravarsi con serio timore per la sua stessa vita;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

multiformi e unitarie iniziative si sono sviluppate in questi anni per la liberazione di Selva Braselli (come la costituzione di un « Comitato di difesa » con la partecipazione delle rappresentanti di tutti i partiti presenti nel consiglio comunale di Collegno - la raccolta di 15.000 firme consegnate al Presidente della Repubblica Pertini - gli incontri con il Presidente della Camera Iotti - con i rappresentanti della Chiesa cattolica e dei partiti democratici - gli incontri con il Ministero degli affari esteri);

disponibilità unanime è emersa a sostegno dell'esigenza di una immediata scarcerazione di Selva Braselli per evitarne la morte in carcere e il ritorno alla libertà e ai propri figli -

quali iniziative immediate intende perseguire il Governo italiano per indurre il Governo dell'Uruguay a deliberare la rapida liberazione di Selva Braselli. (3-00771)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per consocere:

1) la dinamica dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Caserta la sera dell'11 marzo 1984;

2) quali misure intende prendere il Governo per tutelare le sedi e l'incolumità delle forze dell'ordine. (3-00772)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) la dinamica della sciagura aerea in cui hanno perso la vita il generale dei carabinieri Mario Sateriale, comandante la brigata di Torino, e quattro sottufficiali dei carabinieri;

2) se all'origine della tragedia, oltre i guasti di origine meccanica vi sono le pessime condizioni meteorologiche le quali avrebbero dovuto sconsigliarne il decollo. (3-00773)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali notizie siano in suo possesso circa le indagini disposte dalla IX sezione penale sulle cliniche universitarie e specificamente sui cosiddetti *day-hospitals*, ambulatori che avrebbero dovuto offrire un'assistenza a tempo pieno. Secondo gli accertamenti condotti dal Nas nel *day-hospitals* del Nuovo Regina Margherita, i degenti venivano trattenuti poche ore, mentre poi le prestazioni ad ore risultavano come ricoveri effettivi;

quali provvedimenti intende prendere il Governo per stroncare abusi e irregolarità che giornalmente generano sfiducia nella classe dirigente e nelle istituzioni governative. (3-00774)

DEL DONNO. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

1) quante decine di miliardi sono andati all'estero, senza contropartite per svincolare i campioni di calcio delle società di origine;

2) quanti miliardi mensilmente emigrano oltre frontiera ed oltre Atlantico come stipendio agli importati i quali certamente non lasciano in Italia i loro onorari;

3) se sono leciti, per ottenere « il calcio spettacolo », esborsi così onerosi e così crescenti;

4) se, infine, in tal modo non vengono privilegiate le zone settentrionali, penalizzando progressivamente lo sport italiano specialmente nel Mezzogiorno. (3-00775)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui la legge n. 79 riguardante l'applicazione dell'accordo Governo-sindacati, che consentiva l'assunzione dei giovani per chiamata diretta è rimasta inattuata;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

2) se è in atto l'emanazione di un provvedimento per un pronto intervento in materia di occupazione giovanile.

(3-00776)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

1) se il Governo è al corrente che alcune tonnellate di scorie radioattive provenienti dalle quattro centrali nucleari della Svizzera interna stanno per essere sepolte sotto le montagne dei Grigioni proprio sul confine italiano;

2) se, ad evitare una *Seveso-bis*, il Governo italiano accogliendo l'allarme del *Corriere Medico* e delle popolazioni della zona, vorrà compiere i dovuti interventi per allontanare i pericoli di nuove tremende calamità.

(3-00777)

DEL DONNO, ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è al corrente della protesta dei medici dell'ospedale di Gioia Tauro che hanno occupato a tempo indeterminato i locali del presidio ospedaliero in segno di protesta contro le gravi inadempienze politiche che giocano sull'ospedale una partita pericolosa e dannosa per una delle aree più popolate della Calabria;

2) se e quando verrà attuata la richiesta di immediata copertura dei posti previsti dalla pianta organica e tuttora scoperti. Gravi le accuse lanciate dai medici e gravissima la colpa dei responsabili. « Manca il primario nei reparti di pediatria e laboratorio di analisi; in ortopedia manca il primario ed un assistente. Sono state abolite le consulenze di oculistica, otorino e dermatologia ».

(3-00778)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per conoscere:

se sia stata osservata e come la riserva *ex lege* del 40 per cento dei fondi destinabili a imprese operanti nel Mezzogiorno per attività di ricerca;

quali e quanti progetti siano stati assentiti a imprese meridionali, in quali settori e in quali regioni;

quali iniziative promozionali si riserva il Ministero, finalizzate a ottenere che la riserva per il Mezzogiorno venga effettivamente domandata e utilizzata, a meno che non si intenda da parte del Governo assumere una funzione « notarile » del tutto passiva di fronte alla « superiore » velocità delle aree « progredite » del paese.

(2-00289)

« VITI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - premesso che l'articolo 26 della legge finanziaria per il 1984, n. 730 del 27 dicembre 1983, prevede il ripianamento dei disavanzi accumulati a tutto il 31 dicembre 1983 dalle Unità sanitarie locali, autorizzando gli istituti di credito che gestiscono i servizi di tesoreria a concedere anticipazioni per il pagamento dei debiti scaduti al 31 dicembre 1983 nei confronti dei fornitori e di tutte le categorie e strutture sanitarie convenzionate con il SSN:

che risulta che gli istituti bancari suddetti abbiano subordinato la copertura delle suddette anticipazioni a precise garanzie da fornire da parte del Ministero del tesoro in ordine ai tempi, alle modalità ed ai tassi con quali sarà regolato il prestito di cui trattasi e che tali garanzie la legge citata prevede siano fissate con successivo « provvedimento legislativo » (articolo 26, settimo comma);

considerato che con la norma in argomento si è inteso distinguere in modo netto la gestione di cassa 1984 da quelle pregresse e che la mancata erogazione delle anticipazioni straordinarie di tesoreria previste dal primo comma del citato articolo 26 della legge 27 dicembre 1978, n. 833, ha di fatto creato una situazione di blocco totale dei pagamenti delle Unità sanitarie locali con conseguenze gravissime sui servizi sanitari, pubblici e soprattutto privati convenzionati, e su interi settori dell'apparato produttivo;

considerato inoltre che il mancato inserimento nel novero dei debiti ritenuti in qualche modo privilegiati previsti dal primo e sesto comma del suddetto articolo 26, di quanto dovuto al personale dipendente per l'anno 1983 sia per competenze accessorie (straordinari, missioni, indennità di reperibilità ed altre voci variabili) sia per arretrati connessi all'applicazione con decorrenza 1° gennaio 1983 dell'accordo di lavoro, rende impossibile allo stato attuale il pagamento di tali emolumenti, con il rischio di tensioni fra gli operatori e conseguenti ulteriori difficoltà nella gestione dei servizi sanitari -

quali iniziative, aventi necessariamente carattere di urgenza, intenda assumere per consentire al sistema bancario di dare corso all'applicazione effettiva dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quindi alla parziale estinzione dei disavanzi del Servizio sanitario nazio-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

nale, e per inserire i debiti delle Unità sanitarie locali nei confronti del personale dipendente per il 1983 fra quelli per i quali è possibile sia l'intervento in conto anticipazione da parte dei tesorieri, previsto dal primo comma del precitato articolo 26, sia l'utilizzo, in via prioritaria e non residuale, delle entrate riscosse in conto residui accertati al 31 dicembre

1983 come indicato al sesto comma dell'articolo medesimo.

(2-00290) « GUERZONI, TRIVA, MONTANARI, FORNARI, MAINARDI, FAVA, LODI, FAUSTINI, FUSTINI, BOCCHI, GRANATI, CARUSO, BERNARDI, ANTONIO, GUALANDI, FILIPPINI, BARBERA, SARTI, TRABACCHI, SATANASSI, BOSI, MARAMOTTI ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma